

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	22
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	39
FINANZE (VI)	»	120
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	136
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	146
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	154
AGRICOLTURA (XIII)	»	157
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	164
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	172

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori: Misto-CI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo – approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) (*Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Venerdì 28 luglio 2017. – Presidenza del
presidente Tancredi TURCO.*

La seduta comincia alle 12.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo – approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tancredi TURCO, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Tagliatela, impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, soffermandosi sulle principali criticità rilevate, che concernono i profili dell'omogeneità del suo contenuto ed il piano dei rapporti con le fonti subordinate.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4601 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il preambolo del decreto-legge riferisce le ragioni di necessità ed urgenza a quattro distinte finalità, comunque riconducibili ad un quadro unitario, che vengono nello stesso preambolo partitamente indicate: 1) intensificazione degli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno; 2) introduzione di nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonché nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale; 3) introduzione di nuovi strumenti sperimentali volti a consentire l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa in favore degli enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno; 4) previsione di inter-

venti di sostegno alla formazione, in particolare per le situazioni di disagio sociale, anche attraverso interventi in favore degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelli del Mezzogiorno. Le disposizioni originarie del decreto-legge appaiono coerenti con tale quadro, salvo quelle di cui agli articoli 9 e 12, recanti, rispettivamente, una modifica alla normativa in materia di classificazione dei rifiuti e la disciplina per il calcolo del costo standard per studente delle università statali, che non appaiono riconducibili al nucleo essenziale del decreto, come sopra descritto;

a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate nel corso dell'esame al Senato il perimetro del provvedimento risulta notevolmente dilatato (agli originari 17 articoli ne sono stati aggiunti altri 34); alcune delle modificazioni intervenute nel corso dell'*iter* vanno oltre l'ambito originario di intervento del decreto-legge, in quanto sono relative a discipline di carattere generale e nazionale (si veda, ad esempio, l'articolo 6-*ter*, recante misure per il completamento delle infrastrutture, o l'articolo 9-*bis*, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, oppure l'articolo 15-*ter* in materia di sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche, nonché l'articolo 13-*ter*, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto), oppure relative a pregresse e perduranti situazioni emergenziali (si veda in tal senso l'articolo 2-*bis*, recante interventi per fronteggiare i danni causati dal coleottero *Xylosandrus compactus*, dal batterio della *Xylella Fastidiosa* e quelli derivanti dalla diffusione della *Botrytis Cinerea*, nonché gli articoli 11-*bis* ed 11-*ter*, recanti misure volte a garantire lo svolgimento dell'anno scolastico nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e la messa in sicurezza di edifici scolastici), oppure concernenti nuove emergenze insorte od aggravatesi nel corso dell'*iter* di conversione del decreto (si veda il comma 17-*bis* dell'articolo 3, in materia di sostegno alle imprese agricole che hanno subito danni anche a

causa della siccità delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, o l'articolo 9-*sexies*, recante norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi); inoltre, alcune disposizioni si caratterizzano come norme provvedimentali (si veda l'articolo 12, comma 8-*bis*, che reca la concessione di un contributo finanziario all'Accademia nazionale di Santa Cecilia, nonché l'articolo 15-*quinquies*, comma 1, che, in attuazione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-città raggiunta lo scorso 12 luglio, provvede a destinare *ope legis* unicamente alla città di Milano il contributo finanziario per l'esercizio di funzioni fondamentali delle Città metropolitane per gli anni 2017 e 2018 di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2017), oppure hanno natura schiettamente ordinamentale (si veda, ad esempio, l'articolo 15-*bis*, recante modifiche alla legge n. 62 del 1953 in materia di competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali);

sotto il profilo dei rapporti con l'ordinamento vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto-legge non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano, talvolta, oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra, ad esempio, agli articoli: 8; 10-*bis*, comma 1; 12; 13, commi 1 e 1-*ter*; 15-*quinquies*, comma 1; 16-*ter*, comma 2; 16-*sexies*, comma 4;

l'articolo 16-*sexies*, comma 2, sullo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 2016 e 2017, agisce derogando doppiamente all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992: con la proroga in via legislativa della durata dello stato di emergenza, la cui deliberazione spetta, a norma del citato articolo 5, comma 1, al Consiglio dei ministri (la prima dichiarazione di stato di emergenza è stata adottata con la

deliberazione del Consiglio dei ministri in data 25 agosto 2016, all'indomani delle prime scosse sismiche che hanno interessato il centro Italia); con un'estensione della durata dello stato di emergenza (fino al 28 febbraio 2018 e ulteriormente prorogabile di altri 180 giorni con la normale procedura di deliberazione del Consiglio dei ministri) oltre i limiti fissati dal comma 1-*bis* del citato articolo 5, a norma del quale "La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni";

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

l'articolo 15-*quinquies*, comma 1, attribuisce alla città metropolitana di Milano l'intera somma di 12 milioni di euro stanziata a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del recente decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In base alla medesima disposizione, tale somma avrebbe dovuto essere ripartita con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali (raggiunta il 12 luglio 2017). Pertanto, all'attribuzione del contributo si provvede ora legislativamente, in luogo del ricorso al decreto interministeriale;

il decreto-legge, già nella formulazione originaria, prevede l'adozione di diversi decreti del Presidente del Consiglio (DPCM):

all'articolo 4, con riguardo all'istituzione di zone economiche speciali, i cui commi 3 e 5 prevedono l'adozione di due DPCM su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con altri Ministri, nel primo caso sentita la Conferenza unificata e nel secondo caso su proposta delle Regioni interessate. In base al comma 5, quindi, il DPCM sarebbe emanato in base ad una

doppia proposta: delle Regioni evidentemente al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e di quest'ultimo al Presidente del Consiglio;

all'articolo 5, comma 1, che affida al DPCM, anche in questo caso su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e previa delibera del Consiglio dei ministri, il compito di individuare "criteri derogatori" alla "normativa regolamentare ordinariamente applicabile" e le modalità di applicazione di tali criteri;

ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 5, che più correttamente, demandano la loro attuazione in alternativa al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;

all'articolo 16, comma 1, il quale prevede, per le aree caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, la possibilità di istituire uno o più commissari straordinari del Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, così derogando implicitamente all'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, il quale prevede che i commissari straordinari del Governo chiamati a "realizzare specifici obiettivi determinati" siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

all'articolo 16-*sexies*, comma 5, che, novellando l'articolo 41 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, demanda ad un DPCM, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse ivi attribuite.

Con riguardo a tali previsioni, va osservato altresì che:

appare dubbia la loro coerenza con il sistema delle fonti, soprattutto là dove attribuiscono ad uno strumento atipico la possibilità di derogare alla "normativa regolamentare ordinariamente applicabile" (articolo 5, comma 1);

andrebbero riformulate le disposizioni che prevedono l'adozione di DPCM su proposta del Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno nel senso di prevedere, in alternativa, che il DPCM possa essere adottato o dal Presidente del Consiglio o, se nominato, dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, visto che quest'ultima figura è un Ministro senza portafoglio, delegato a specifiche funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio. Si segnala inoltre che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, la previsione di DPCM su proposta di altri Ministri non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto;

andrebbe riformulata la disposizione contenuta all'articolo 16, comma 1, in coerenza con quanto disposto in via generale dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o, almeno, andrebbe esplicitata la deroga alla citata previsione della legge n. 400;

l'articolo 5, comma 1, non appare conforme al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera *ii*), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base al quale "tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri" sono emanati come decreti del Presidente della Repubblica;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

gli articoli 8, comma 1-*bis*, e 15-*octies*, comma 1, contengono disposizioni

formulate in termini di interpretazione autentica. Andrebbe pertanto verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui "deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo". Si segnala in proposito che la medesima circolare prescrive che l'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve risultare nella rubrica dell'articolo (peraltro, la rubrica dell'articolo 8 è stata sostituita al Senato, senza introdurre tale riferimento);

il provvedimento reca anche numerose disposizioni che incidono su norme di recente approvazione, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione (si vedano, ad esempio, l'articolo 3, comma 17-*bis*, che novella l'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla recente legge 7 aprile 2017, n. 45, peraltro già modificato dall'articolo 43, comma 5-*ter*, lettera *a*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; il citato decreto-legge n. 50 del 2017 è a sua volta oggetto di modifiche da parte delle seguenti disposizioni: articolo 9-*quater*, che modifica l'articolo 48; articolo 9-*quinquies*, che abroga il comma 12-*quinquies* dell'articolo 27 del citato decreto-legge, introdotto dalla recentissima legge di conversione n. 96 del 2017; articolo 11-*ter*, comma 3, che novella l'articolo 20-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al solo fine di espungere un riferimento normativo; articolo 15-*octies*, che modifica in più punti l'articolo 64; articolo 16-*quinquies*, che novella i commi 12 e 12-*bis* del medesimo articolo 27; articolo 16-*sexies*, comma 5,

che novella l'articolo 41; articolo 16-*septies*, comma 1, che novella l'articolo 43-*bis*, comma 1);

sul piano della corretta formulazione e della tecnica di redazione del testo:

talune rubriche del provvedimento non rispecchiano pienamente i contenuti dei rispettivi articoli (si veda, a titolo meramente esemplificativo: la rubrica dell'articolo 2-*bis*, che si riferisce soltanto al batterio *xylosandrus compactus* e non anche agli altri agenti patogeni citati nel comma 1; la rubrica dell'articolo 15-*octies*, che fa riferimento soltanto al comma 2, che riguarda lo svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 e non al comma 1, che peraltro, come già segnalato, reca una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica; la rubrica dell'articolo 16-*ter*, che si riferisce alle città metropolitane, mentre il testo contiene misure per le città designate – rispettivamente – capitali della cultura italiana per il 2018 (Palermo) e della cultura europea per il 2019 (Matera));

osservato infine che il disegno di legge di conversione, nel testo presentato al Senato, reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, raccomanda quanto segue:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

si considerino con particolare attenzione le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 che, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono – in ragione delle peculiarità dello strumento – che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo, nonché rispondente al titolo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

ribadendo il rilievo già altre volte formulato dal Comitato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, abbia cura il legislatore, sia in sede di iniziativa legislativa, sia nell'ambito delle procedure emendative parlamentari, di astenersi dal rilegificare materie disciplinate da fonti secondarie del diritto e di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo normativo che l'ordinamento riserva alle fonti secondarie del diritto. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	8
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 12.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

C. 4601 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, fa presente che l'articolo 1 – come risultante dalle modifiche approvate dal Senato – contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata « Resto al Sud », è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento

della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza nei termini di legge, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento è un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento. Al finanziamento della misura di cui all'articolo in esame si provvede, ai sensi del comma 16, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – programmazione 2014-2020 per un importo complessivo fino a 1.250 milioni.

L'articolo 2 – come risultante dalle modifiche del Senato – mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura « Resto al Sud » alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia.

L'articolo aggiuntivo 2-*bis*, inserito durante l'esame del provvedimento presso il

Senato, è volto a fronteggiare i danni causati a talune colture dal coleottero *Xylosandrus compactus*, dal batterio della *Xylella Fastidiosa* e quelli derivanti dalla diffusione della Botrytis Cinerea. A tal fine, vengono stanziati 200 mila euro per il 2017.

L'articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono.

L'articolo 3-bis contiene disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster Tecnologici Nazionali, la redazione da parte loro, la valutazione e l'approvazione del Piano di azione triennale nonché l'assegnazione di risorse agli stessi.

L'articolo 3-ter – inserito dal Senato – prevede una modifica dei limiti di durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria relativi alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno.

L'articolo 5 disciplina i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale – ZES. In particolare, le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020. Le agevolazioni sono revocate se le imprese non mantengono la loro attività nella ZES per almeno sette

anni (termine elevato dal Senato rispetto ai cinque anni originari) dopo il completamento dell'investimento.

L'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo: ne discende un più agevole rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nonché l'applicazione della conferenza di servizi simultanea.

L'articolo 6-bis è volto ad incentivare le intese regionali, già previste nell'ordinamento, con cui sono messi a disposizione degli enti locali spazi finanziari per investimenti, autorizzando lo svincolo di destinazione delle somme spettanti alle regioni dallo Stato, nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili dalle regioni stesse.

L'articolo 6-ter novella il punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardante le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta per il finanziamento delle infrastrutture.

L'articolo 7, integrato durante l'esame parlamentare, è volto a promuovere, favorendo l'utilizzo dei Contratti istituzionali di sviluppo, la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee; a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale l'individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei Contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame parlamentare, prevede la sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata « Capitale europea della cultura 2019 ».

L'articolo 8, al comma 1, prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1, comma 1 dello stesso decreto, per le

società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del predetto decreto-legge n. 347 del 2003, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1-ter del decreto-legge n. 347 del 2003, disponendo che esso si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti pre-deducibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA. Il comma 1-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulle garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 379 del 2003, in qualunque forma prestate: esse non potranno essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali – inoltre – non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.

L'articolo 8, comma 1-*quater*, infine, esclude i Corpi volontari dei vigili del fuoco e le loro unioni dall'applicazione delle disposizioni relative agli enti strumentali delle regioni e degli enti locali di

cui all'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. La disposizione ha l'effetto di esonerare le regioni e gli enti locali dall'obbligo di includere nel proprio bilancio consolidato i bilanci di tali Corpi.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti contenuta nella premessa dell'allegato D alla parte quarta del cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute (ed introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2014). Il nuovo testo della premessa, risultante dalla modifica, si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.

Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che devono altresì essere applicate le regole previste dal Regolamento (UE) n. 2017/997, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 « Ecotossico ».

L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una disciplina volta alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di attuare la direttiva (UE) 2015/720.

L'articolo 9-ter contiene disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni.

L'articolo 9-*quater*, introdotto dal Senato, reca modifiche in materia di trasferimento del personale dipendente di aziende operanti nel settore del trasporto pubblico locale, nonché di utilizzo di agenti accertatori per la prevenzione dell'evasione tariffaria.

L'articolo 9-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'abrogazione dell'articolo 27, comma 12-*quin-*

quies, del decreto-legge n. 50 del 2017 con la finalità di prevedere la riviviscenza di specifiche norme che regolamentano lo stato giuridico ed economico del personale del trasporto pubblico locale, di recente soppresso da tale articolo. Tale ultima disposizione ha abrogato, a far data dal primo rinnovo del contratto di lavoro del settore del trasporto locale (e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, cioè il 24 aprile 2018), il R.D. 148/1931, la legge n. 628 del 1952 e la legge n. 1054 del 1960, concernenti, rispettivamente, il trattamento giuridico ed economico: *a)* del personale delle ferrovie, tranvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione; *b)* del personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane; *c)* del personale degli autoservizi extra urbani.

L'articolo 10-*bis*, introdotto dal Senato, dispone la proroga al 31 dicembre 2019 della norma di cui all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 2014 in base alla quale per i cantieri comunali e i cantieri verdi previsti dalla normativa della regione Sardegna in materia di lavoro e difesa dell'ambiente non si applica il limite di spesa posto dalla normativa vigente alle assunzioni di personale a tempo determinato.

L'articolo 11 – modificato durante l'esame al Senato – prevede la realizzazione di interventi educativi nelle regioni del Mezzogiorno, volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica. Si tratta di una iniziativa parallela al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile previsto dalla legge di stabilità 2016 per il triennio 2016-2018 e alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, alle quali è riconosciuto un credito di imposta (articolo 1, commi 392-395, legge n. 208 del 2015 – Legge di stabilità 2016). I commi 4-*bis* e 4-*ter*, inseriti durante l'esame al Senato, assegnano un contributo per il 2017 e il 2018 agli istituti per sordi di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, nelle more del

relativo riordino. In base alla disposizione richiamata, si tratterebbe degli istituti di Roma, Milano e Palermo.

L'articolo 11-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni finalizzate a consentire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. A tal fine, novella l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 (legge n. 229 del 2016) – a sua volta oggetto di interpretazione autentica operata dall'articolo 15-*octies*, comma 1, del decreto-legge in commento – estendendo all'anno scolastico 2017/2018 le disposizioni recate dal comma 1 dello stesso.

L'articolo 11-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di disposizioni, la cui finalità principale è quella di prevedere che le risorse – revocate oppure già disponibili a seguito di definanziamenti – relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti da disposizioni legislative (non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti) sono destinate a interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti e non, come prevede la norma vigente, agli interventi della programmazione nazionale.

L'articolo 11-*quater*, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca stanziamenti per la progettazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la messa in sicurezza di strutture giudiziarie nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

L'articolo 12, modificato durante l'esame al Senato, ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario – sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali – facendo comunque salve le assegnazioni già disposte, nell'ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l'anno 2017. L'intervento fa seguito alla sentenza 104/2017, con la quale la Corte costituzionale ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legislativo n. 49 del 2012 in attuazione delle quali la disciplina in questione era stata definita con decreti ministeriali. Si tratta di un intervento che riguarda tutte le università statali. Il comma 8-*bis*, inserito durante l'esame al Senato, autorizza la concessione alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di un contributo straordinario di 4 milioni di euro per il 2017 e di un contributo ordinario di 250 mila euro annui a decorrere dal 2018, finalizzato al pagamento degli emolumenti dei docenti di alcuni corsi di perfezionamento. Nello specifico, il testo fa riferimento ai corsi di perfezionamento della (già) Accademia Nazionale di Santa Cecilia istituiti dall'articolo 1 del R.D. 22 giugno 1939, n. 1076 e agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo R.D.

L'articolo 12-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, individua quali fondi non rientrano fra i fondi statali di incentivazione all'assegnazione dei quali può concorrere l'Università degli studi di Trento.

L'articolo 13 contiene, al comma 1, disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1 comma 6-*undecies* del decreto-legge n. 191 del 2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del Gruppo per fatti anteriori al suo commissariamento. Il comma 1 prevede in particolare che – qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei suddetti procedimenti penali) – ferma la destinazione delle somme rivinenti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso ad ILVA (ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 191 del 2015) è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle sud-

dette obbligazioni. Il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, apporta modifiche al citato articolo 1 comma 6-*undecies* del decreto-legge n. 191 del 2015, al fine di specificare le modalità operative attraverso le quali, a seguito dell'integrale restituzione del finanziamento statale, le residue risorse potranno essere utilizzate per le ulteriori finalità già previste a legislazione vigente. Il comma 1-*ter*, anch'esso introdotto al Senato fornisce, in proposito, un chiarimento sulle modalità di destinazione delle risorse alla attuazione e realizzazione del Piano ambientale.

L'articolo 13-*bis* è stato inserito dal Senato per conferire certezza ai termini di versamento alla curatela fallimentare della società Bagnoli futura S.p.A, in liquidazione.

L'articolo 13-*ter* – inserito dal Senato – prevede benefici pensionistici o sussidi di accompagnamento alla quiescenza per lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

L'articolo 14, come modificato dal Senato, proroga dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento.

L'articolo 15 attribuisce agli enti locali appartenenti alle regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) la facoltà di attivare forme di assistenza tecnica e amministrativa da parte delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo operanti nel medesimo territorio. Tale supporto è diretto a favorire la qualità, il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa degli stessi enti locali che lo richiedono, nonché a diffondere le buone prassi volte a rafforzare la coesione sociale e migliorare i servizi affidati alle amministrazioni territoriali.

Va rilevato che la funzione di assistenza in capo alle province deve intendersi estesa anche alle città metropolitane, in virtù dell'articolo 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014, secondo cui a que-

st'ultima sono attribuite le funzioni fondamentali delle province. Il medesimo comma 44, lettera *c*), non richiamato dal comma 2 in esame, attribuisce esplicitamente alle città metropolitane tali funzioni di assistenza («funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive»).

L'articolo 15-*bis* attribuisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali la possibilità di svolgere attività conoscitiva e di procedere alla consultazione, secondo modalità definite da un regolamento interno, di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali. A tal fine viene modificata la disposizione istitutiva della Commissione (articolo 52 della legge n. 62 del 1953)

L'articolo 15-*ter* sospende, fino al 30 novembre 2017, a beneficio dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, le sanzioni ISTAT relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

L'articolo 15-*quater* disapplica talune sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni colpiti da recenti eventi sismici.

L'articolo 15-*quinqüies*, introdotto al Senato, autorizza contributi in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, finalizzati all'esercizio delle funzioni fondamentali. In particolare, il comma 1 dispone l'assegnazione alla città metropolitana di Milano del contributo di 12 milioni di euro relativo all'anno 2017, già autorizzato dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2017 in favore delle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

L'articolo 15-*sexies*, introdotto al Senato, consente alle Regioni e alle province

autonome di Trento e Bolzano, in via straordinaria e per il solo anno 2017 – anno di prima applicazione della disciplina delle intese regionali – di poter rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali appartenenti al proprio territorio nell'ambito delle intese regionali disciplinate ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, per favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili nel comparto regionale e per rilanciare gli investimenti degli enti territoriali nei settori strategici del proprio territorio.

L'articolo 15-*septies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che la gestione dei contenziosi relativi agli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, previsti dal decreto-legge n. 166 del 1989, ed ogni ulteriore onere da essi derivante siano posti a carico dei soggetti competenti per la realizzazione dei medesimi interventi.

L'articolo 15-*octies*, reca un'interpretazione autentica in materia di istituzione di ulteriori posti di personale scolastico nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. Il comma 2 proroga, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura.

L'articolo 16 reca una serie di interventi volti al superamento di situazioni di marginalità sociale dei migranti. In particolare, si prevede: l'introduzione della possibilità di istituire uno più commissari straordinari in tre comuni del Mezzogiorno (Manfredonia, San Ferdinando e Castel Volturno) per l'adozione di un piano di risanamento, anche al fine di favorire l'integrazione degli immigrati (commi 1-3); l'autorizzazione della spesa di 150 milioni di euro nel 2018 quale concorso dello Stato agli oneri che sosten-

gono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale (rifiuto finanziamento fondo per l'accoglienza dei migranti) (comma 4); l'innalzamento del 10 per cento, per gli anni 2018 e 2019, del limite di spesa per i comuni per la definizione di rapporti di lavoro flessibile finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti (comma 5).

L'articolo 16-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni intese a finanziare, con un contributo di 250 milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025) a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A., gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 in conseguenza dei danni provocati dagli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.

L'articolo 16-*ter*, introdotto dal Senato reca un'autorizzazione di spesa per realizzare un sistema automatico di detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle Città metropolitane. È a tal fine prevista la realizzazione di un modulo ulteriore della Piattaforma logistica nazionale digitale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula una specifica convenzione con il soggetto attuatore unico per disciplinare l'utilizzo dei citati fondi.

L'articolo 16-*quater*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede la rifinalizzazione di parte delle risorse non utilizzate in seguito all'attività di *project review* svolta sulla Salerno Reggio Calabria.

L'articolo 16-*quinquies*, introdotto dal Senato, interviene sulla materia dei servizi automobilistici interregionali abrogando le disposizioni concernenti la definizione di riunione d'impresa applicabile ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici interregionali di linea con autobus, introdotta da ultimo dai commi 12 e 12-*bis* dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e istituisce un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri

per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

L'articolo 16-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene una serie di disposizioni per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro-Italia colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, a partire dalla proroga (fino al 28 febbraio 2018) della durata dello stato di emergenza (comma 2, primo e secondo periodo). Ulteriori norme riguardano: la proroga del termine ultimo per la presentazione della documentazione per gli interventi di immediata esecuzione (comma 1); l'incremento del volume di anticipazioni che possono essere disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2, terzo periodo), che sono destinate anche al finanziamento delle operazioni di gestione delle macerie (comma 3); la proroga dell'autorizzazione all'assunzione di personale di protezione civile (comma 4); la modifica delle modalità di utilizzo del «Fondo per l'accelerazione della ricostruzione» per l'acquisto o la manutenzione di mezzi per il soccorso alla popolazione (comma 5); l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro o di bollo, per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili ricevuti per successione da persone fisiche (commi 6 e 7).

L'articolo 16-*septies*, introdotto al Senato, modifica l'articolo 43-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 al fine di inserire il miglioramento della dotazione infrastrutturale e il recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione tra le tipologie di investimento che gli enti locali colpiti dal sisma dell'agosto-ottobre 2016 e del gennaio 2017 possono effettuare attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nell'ambito dei patti nazionali previsti dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012.

L'articolo 16-*octies*, inserito nel corso dell'esame parlamentare, apporta una serie di modifiche ad una norma della legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) che ha attribuito ai soggetti colpiti dal

sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza entro il 1° marzo 2010.

Con le modifiche in esame tra i soggetti che hanno diritto al rimborso sono ricompresi espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. Il rimborso di quanto indebitamente versato è effettuato nei limiti della spesa autorizzata. Inoltre, si stabilisce che il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.

L'articolo 16-*novies* – inserito durante l'esame al Senato – autorizza la spesa di euro 350.000 per l'anno 2017 per consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anniversario dalla sua morte.

L'articolo aggiuntivo 16-*decies* – introdotto dal Senato – attiene alle tonnare fisse, includendole dal 2018 nelle quote aggiuntive di riparto rispetto alle altre modalità di pesca che, in Italia, riguardano il tonno rosso.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento reca una serie di interventi riconducibili sia a materie di competenza esclusiva statale, sia a materie di competenza concorrente tra Stato e regioni, in gran parte orientati sotto il profilo finalistico alla promozione di misure per la crescita economica e riconducibili, in primo luogo, alla nozione di « tutela della concorrenza », nonché alle materie – di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – « sistema tri-

butario e contabile dello Stato », « perequazione dei bilanci pubblici » (nel cui ambito viene altresì in rilievo – con specifico riferimento alla perequazione con finalità di coesione – l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione), « armonizzazione dei bilanci pubblici » « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », nonché, per taluni profili, « ordinamento civile » e « organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ». Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale infatti (si vedano in particolare le sent. nn. 14 e 272 del 2004, n. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008) – l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non attribuendo in toto gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese » (sentenza n. 14 del 2004). La Corte Costituzionale, sin dalla ricordata sentenza n. 14 del 2004, ha chiarito che « l'aver accorpato, nel medesimo titolo di competenza, la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza, rende palese che quest'ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali ». Viene inoltre in rilievo la materia « coordinamento della finanza pubblica », come elaborata in questi anni dalla giurisprudenza costituzionale, e attribuita alla competenza

concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117 della Costituzione, terzo comma). Riguardo a quest'ultima materia, la Corte Costituzionale, ha ricordato (sentenza n. 23 del febbraio 2014), come la nozione di « principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia » (sentenza n. 16 del 2010); di guisa che « la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007) » (sentenza n. 16 del 2010); in quest'ottica, « possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica « norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali » (sentenza n. 237 del 2009 e sentenza n. 417 del 2005) » (sentenza n. 52 del 2010). Il provvedimento reca inoltre una serie di interventi normativi riconducibili alle materie, di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi », « tutela e sicurezza del lavoro », governo del territorio » e « valorizzazione dei beni ambientali », nonché sulle materie « agricoltura », « industria » e « artigianato », di competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, il decreto-legge reca un complesso di interventi volti ad incidere su diversi settori dell'ordinamento e su oggetti diversificati, in gran parte orientati sotto il profilo finalistico alla promozione di misure per la crescita economica in particolare del Mezzogiorno. Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, ha collegato il

riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per l'emanazione di un decreto-legge, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La Corte ha affermato che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 – che prescrive che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza. Sulla base di queste premesse è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni introdotte nel corpo del decreto-legge per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione. Tale orientamento è stato successivamente confermato con l'ordinanza n. 34 del 2013 e la sentenza n. 32 del 2014, nella quale sono svolte ulteriori argomentazioni a sostegno della coerenza tra decreto-legge e legge di conversione. La Corte ha in tale sede (sentenza 32/2014) evidenziato che la richiesta coerenza tra il decreto-legge e la legge di conversione non esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge, per modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare; essa vale soltanto a scongiurare l'uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste formale di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda a immettere nell'ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. La Corte afferma che ciò vale anche nel caso di provvedimenti governativi *ab origine* a contenuto plurimo; in relazione a questa tipologia di atti ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione « deve essere strettamente col-

legata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso». Nell'ipotesi in cui la legge di conversione spezza la suddetta connessione, si determina un vizio di procedura, mentre resta ovviamente salva la possibilità che la materia regolata dagli emendamenti estranei al decreto-legge formi oggetto di un separato disegno di legge, da discutersi secondo le ordinarie modalità previste dall'articolo 72 della Costituzione. La questione della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione è stata inoltre affrontata in interventi ripetuti della Presidenza della Repubblica. Segnalando i più rilevanti, si ricorda che con messaggio del 29 marzo 2002, il Presidente Ciampi, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, in materia di agricoltura, perché il testo era stato aggravato nel corso dell'*iter* parlamentare da tante norme disomogenee, che rendevano il provvedimento «di difficile conoscibilità del complesso della normativa applicabile.» Fra gli interventi più recenti del Presidente Napolitano, possono richiamarsi le lettere inviate il 9 aprile 2009, il 15 luglio 2009, il 22 maggio 2010, il 22 febbraio 2011, il 23 febbraio 2012 e, da ultimo, la lettera del 27 dicembre 2013, inviata ai Presidenti delle Camere, relativa all'*iter* parlamentare di conversione del cosiddetto decreto 'salva-Roma', nel corso del quale erano stati aggiunti al testo originario del decreto 10 articoli, per complessivi 90 commi. Il Capo dello Stato ha sottolineato la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione, dichiarando di non poter più rinunciare ad avvalersi della facoltà di rinvio. A seguito della lettera, il Governo ha rinunciato alla conversione del provvedimento.

Per quanto riguarda le singole disposizioni del provvedimento, l'articolo 9-*quin-*

quies dispone l'abrogazione dell'articolo 27, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge n. 50 del 2017 con la finalità di prevedere la riviviscenza di specifiche norme che regolamentano lo stato giuridico ed economico del personale del trasporto pubblico locale, di recente soppresso da tale articolo. Come ricordato dalla Corte costituzionale (*ex multis* sentenza n. 13 del 2012) sia la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, sia la scienza giuridica ammettono il ripristino di norme abrogate per via legislativa solo come fatto eccezionale e quando ciò sia disposto in modo espresso. Per questo le «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi» della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica stabiliscono che «se si intende far rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento» (punto 15, lettera d, delle circolari del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, entrambe del 20 aprile 2001; analoga disposizione è prevista dalla «Guida alla redazione dei testi normativi» della Presidenza del Consiglio dei ministri, circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92). E anche in altri ordinamenti (quali ad esempio quello britannico, francese, spagnolo, statunitense e tedesco) il ripristino di norme a seguito di abrogazione legislativa non è di regola ammesso, salvo che sia dettata una espressa previsione in tal senso: ciò in quanto l'abrogazione non si limita a sospendere gli effetti di una legge, ma toglie alla stessa efficacia *sine die*.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.10.

ALLEGATO

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (C. 4601 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4601 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

rilevato che il provvedimento reca una serie di interventi riconducibili sia a materie di competenza esclusiva statale, sia a materie di competenza concorrente tra Stato e regioni, in gran parte orientati sotto il profilo finalistico alla promozione di misure per la crescita economica e riconducibili, in primo luogo, alla nozione di « tutela della concorrenza », nonché alle materie – di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – « sistema tributario e contabile dello Stato », « perequazione dei bilanci pubblici » (nel cui ambito viene altresì in rilievo – con specifico riferimento alla perequazione con finalità di coesione – l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione), « armonizzazione dei bilanci pubblici » « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », nonché, per taluni profili, « ordinamento civile » e « organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali »;

evidenziato che viene anche in rilievo la materia « coordinamento della finanza pubblica », come elaborata dalla più recente giurisprudenza costituzionale, e attribuita alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato che il provvedimento reca inoltre una serie di interventi normativi riconducibili alle materie, di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi », « tutela e sicurezza del lavoro », « governo del territorio » e « valorizzazione dei beni ambientali », nonché sulle materie « agricoltura », « industria » e « artigianato », di competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

preso atto che il decreto-legge reca un complesso di interventi volti ad incidere su diversi settori dell'ordinamento e su oggetti diversificati, in gran parte orientati sotto il profilo finalistico alla promozione di misure per la crescita economica in particolare del Mezzogiorno e ricordato in proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per l'emanazione di un decreto-legge, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico;

rilevato che l'articolo 9-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'abrogazione dell'articolo 27, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge n. 50 del 2017 con la finalità di prevedere la riviviscenza di specifiche norme che regolamentano lo stato giuridico ed economico del personale del trasporto pubblico locale, soppresse da tale articolo,

quali il regio decreto n. 148 del 1931, la legge n. 628 del 1952, e la legge n. 1054 del 1960, concernenti, rispettivamente, il trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione, del personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane e del personale degli autoservizi extra urbani;

sottolineato che, come ricordato dalla Corte costituzionale (*ex multis* sentenza n. 13 del 2012), sia la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, sia la scienza giuridica ammettono il ripristino di norme abrogate per via legislativa solo come fatto eccezionale e quando ciò sia disposto in modo espresso;

ricordato che le « Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi » della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica stabiliscono che « se si intende far rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento » (punto 15, lettera *d*), delle circolari del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, entrambe del 20 aprile 2001) e che analoga disposizione è prevista dalla « Guida alla redazione dei testi normativi » della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanata con circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;

osservato che andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare espressamente se vi è un intento di reviviscenza della disciplina precedente, al fine di evitare incertezze in sede applicativa;

osservato che l'articolo 11 consente a reti di istituzioni scolastiche, in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, di attivare interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;

evidenziato che andrebbe valutata l'opportunità, di prevedere il parere della

Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, cui viene demandata l'individuazione delle aree di esclusione sociale alle quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presentare i suddetti progetti educativi;

rilevato che il comma 8-*bis* dell'articolo 12, inserito durante l'esame al Senato, autorizza la concessione alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di un contributo straordinario di 4 milioni di euro per il 2017 e di un contributo ordinario di 250 mila euro annui a decorrere dal 2018, finalizzato al pagamento degli emolumenti dei docenti di alcuni corsi di perfezionamento, facendo in particolare riferimento ai corsi di perfezionamento istituiti dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076 e agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo regio decreto;

evidenziato che il suddetto regio decreto n. 1076 del 1939 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 212 del 2010 e che, peraltro, gli insegnamenti non erano individuati dall'articolo 2, bensì dall'articolo 4 del medesimo regio decreto;

considerato che andrebbe dunque valutata alla luce della suddetta abrogazione l'opportunità di un coordinamento delle disposizioni del comma 8-*bis* dell'articolo 12;

preso atto che l'articolo 15 attribuisce agli enti locali appartenenti alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna la facoltà di attivare forme di assistenza tecnica e amministrativa da parte delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo operanti nel medesimo territorio;

osservato che la suddetta funzione di assistenza in capo alle province deve intendersi estesa anche alle città metropolitane, in virtù dell'articolo 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014, secondo cui a quest'ultima sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e in virtù della lettera *c*) del medesimo comma 44,

non richiamato dal comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge, che attribuisce esplicitamente alle città metropolitane tali funzioni di assistenza («funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive»);

rilevato che quindi al fine di assicurare un miglior coordinamento con la normativa vigente e di rendere inequivoco che sono fatte salve anche le funzioni di assistenza esercitate dalle città metropolitane, andrebbe valutata l'opportunità di richiamare, al comma 2 dell'articolo 15, anche l'articolo 1, comma 44, lettera c), della legge n. 56 del 2014;

ricordato che l'articolo 15-ter sospende, fino al 30 novembre 2017, a beneficio dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, le sanzioni ISTAT relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989 e che la sospensione, motivata in relazione alla «gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche», è relativa ad eventuali inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti;

rilevato, al riguardo, che la previsione in base alla quale, in caso di avvenuta irrogazione di una sanzione, «ne sono sospesi gli effetti fino al 30 novembre 2017» (data entro la quale è previsto che i comuni completino ed inviino le rilevazioni) mentre «non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione» potrebbe essere suscettibile di valutazione alla luce dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui dispone la sospensione degli effetti nel caso di avvenuta irrogazione della sanzione mentre non è prevista restituzione nel caso in cui il versamento sia già avvenuto e il comune adempia

all'obbligo previsto entro il nuovo termine del 30 novembre 2017;

preso atto che l'articolo 16 introduce misure in favore dei comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti tramite l'incremento del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 193 del 2016,

ricordato, al riguardo, che il decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2016 che definisce le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché l'approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è stato adottato con il coinvolgimento della Conferenza unificata e che, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia, tra le altre, dell'immigrazione;

considerato che andrebbe valutata pertanto l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, con cui si definiscono le modalità di ripartizione delle predette risorse tra i comuni interessati, sia adottato con il coinvolgimento della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9-*quinquies*, che dispone l'abrogazione dell'articolo 27, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge n. 50 del 2017 con la finalità di prevedere la riviviscenza di specifiche norme che regolamentano lo stato giuridico ed economico del personale del trasporto pubblico locale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare espres-

mente tale intento di reviviscenza della disciplina precedente, al fine di evitare incertezze in sede applicativa;

b) all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, cui viene demandata l'individuazione delle aree di esclusione sociale alle quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presentare i suddetti progetti educativi;

c) al comma 8-*bis* dell'articolo 12, che autorizza la concessione alla Fondazione

Accademia Nazionale di Santa Cecilia di un contributo straordinario, facendo riferimento a disposizioni del regio decreto n. 1076 del 1939, abrogato dal decreto legislativo n. 212 del 2010, valuti la Commissione di merito l'opportunità, alla luce della suddetta abrogazione, di un coordinamento delle disposizioni ivi contenute;

d) all'articolo 16, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, con cui si definiscono le modalità di ripartizione delle predette risorse tra i comuni interessati, sia adottato con il coinvolgimento della Conferenza unificata.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all’Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L’Aja l’11 dicembre 2014. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
Ratifica ed esecuzione dell’emendamento all’articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L’Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015. C. 4471 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	28
Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4574 Berretta (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4575 Berretta</i>) .	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-11984 Maestri: Sulla carenza di organico del Corpo della polizia penitenziaria e del personale addetto alle misure alternative alla detenzione presso il carcere San Michele di Alessandria	33
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	35
5-11985 Businarolo: Sulla libertà di stampa e la vicenda relativa ad un giornalista de <i>Il Fatto quotidiano</i>	33
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	37

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 20 giugno 2017, n. 91, recante « Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno » (A.C. 4601), trasmesso dal Senato il 27 luglio scorso.

In riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 8 del provvedimento, al comma 1, prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347/2003, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1, comma 1 dello stesso decreto, per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del predetto decreto-legge n. 347/2003, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti.

Rammenta che il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 347/2003, disponendo che esso si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA.

Osserva che le misure previste dall'articolo in esame si applicano, anche su istanza del commissario straordinario della società cedente, nei confronti delle società alle quali siano stati ceduti complessi aziendali, facenti capo a società sottoposte ad amministrazione straordinaria, nei casi in cui le stesse si rendano gravemente inadempienti rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte al-

l'atto della cessione. Ciò nei casi in cui tali società siano destinatarie di: domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione; dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti.

Fa presente che l'articolo 9-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una disciplina volta alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di attuare la direttiva (UE) 2015/720. A tale riguardo, segnala che le disposizioni riproducono quelle contenute nello schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 357), che non è stato definitivamente adottato.

In particolare, tale articolo, al comma 1, lettera *h*), novellando l'articolo 261 del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), stabilisce le sanzioni comminate a chi violi le disposizioni contenute negli articoli 226-*bis* e 226-*ter* di nuova introduzione. In particolare, è prevista l'aggiunta di tre commi all'articolo 216 del Codice: il nuovo comma 4-*bis*, che prevede l'introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione delle disposizioni in materia di commercializzazione delle borse di plastica (articolo 226-*bis*) o di riduzione della commercializzazione delle borse in materiale ultraleggero (articolo 226-*ter*). In particolare, si prevede il pagamento di una somma da 2.500 a 25.000 euro, sulla scorta di quanto prevede il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 2/2012, che viene abrogato dal comma 3 dell'articolo in esame; il nuovo comma 4-*ter*, ai sensi del quale la sanzione amministrativa (di cui al comma precedente) è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di buste di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore. La medesima sanzione è prevista qualora i produttori usino diciture o altri mezzi finalizzati ad eludere gli obblighi posti dagli articoli 226-*bis* e 226-*ter*; il comma 4-*quater* specifica che le sanzioni introdotte nei due commi precedenti sono

applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che gli organi di polizia amministrativa, d'ufficio o previa denuncia, provvedono all'accertamento delle violazioni. Viene esplicitamente fatto salvo il disposto dell'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.

Rammenta che l'articolo 9-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca misure volte a rafforzare gli interventi per il contrasto del fenomeno degli incendi boschivi dolosi impedendo lo sfruttamento successivo dei terreni incendiati. Più nel dettaglio il comma 1, modificando il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, prevede che i contratti costituenti diritti reali di godimento, o i contratti di affitto e di locazione di aree e immobili situati nelle zone incendiate, stipulati nei due anni successivi al rogo, siano trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Il comma 2, inserisce, poi, un ulteriore comma nell'articolo 10 della legge n. 353, il quale esclude l'applicazione della disposizione che prevede l'impossibilità per 15 anni di dare una diversa destinazione ai terreni interessati da incendi, qualora il proprietario del fondo sia stato vittima del reato, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 423-*bis* (incendio boschivo) e 424 (danneggiamento seguito da incendio) c.p. e a condizione che la richiesta estorsiva sia stata riferita all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria dalla vittima.

Rileva che l'articolo 11-*quater*, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca stanziamenti per la progettazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la messa in sicurezza di strutture giudiziarie nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. In particolare, il comma 1 prevede i seguenti stanziamenti: 20 milioni per il 2017; 30 milioni per il 2018; 40 milioni per il 2019. A tali oneri si provvede, secondo il comma 2, mediante corrispondenti ridu-

zioni del fondo speciale di parte capitale presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, recato, per gli anni 2017-2019, dalla Tabella B della legge di bilancio n. 232 del 2016. Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014 (A.C. 4470).

Rammenta che il Fondo comune dei prodotti di base (*Common Fund for Commodities-CFC*), con sede ad Amsterdam, è un organismo finanziario intergovernativo il cui accordo istitutivo, negoziato in seno all'UNCTAD (*United Nation Conference on Trade and Development*) tra il 1976 ed il 1980, fu firmato a Ginevra il 27 giugno 1980 ed è in vigore dal 19 giugno 1989. L'Italia ne ha autorizzato la ratifica con legge 6 agosto 1984, n. 584. Fanno parte del predetto Fondo 113 componenti: 103 Paesi, 12 dei quali appartenenti all'Ue (oltre all'Italia, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia)

e 10 organizzazioni internazionali tra le quali l'Unione Europea, l'Unione Africana, il Mercato Comune dei Caraibi (CARICOM), il Mercato Comune per il Sud-Est dell'Africa (COMESA) e la Comunità Economica Eurasiatica (EAEC).

Evidenzia che finalità primaria del Fondo è il consolidamento dello sviluppo socio-economico dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e dei Paesi meno avanzati (PMA) produttori di materie prime, attraverso il finanziamento o cofinanziamento di progetti pilota nel settore delle materie prime destinati al miglioramento della produzione e del commercio di tali prodotti, rilevanti per le economie dei Paesi produttori.

Rammenta che in esito a discussioni svoltesi nel corso di circa sei anni in seno al Consiglio esecutivo – l'organismo incaricato di deliberare sul finanziamento dei progetti e su tutte le tematiche di natura finanziaria e amministrativa, nonché su eventuali rinnovi dell'Accordo istitutivo – e ai *Working Group* appositamente istituiti, nel corso della 26^a sessione del Consiglio dei Governatori, tenutasi a L'Aja il 10-11 dicembre 2014, è stata raggiunta l'intesa definitiva sugli emendamenti all'Accordo istitutivo che implicano una modifica dei capitoli I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII e dell'appendice, nonché l'eliminazione dal testo originario dell'intero capitolo IV.

Fa presente che gli emendamenti al testo dell'Accordo istitutivo del Fondo, rispondono all'esigenza di porre il Fondo Comune per i Prodotti di Base in condizione di reperire risorse presso la comunità dei donatori su base volontaria, dal momento che si sono esaurite le contribuzioni degli Stati membri.

Rileva che la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento originario presentato al Senato (AS 2674) evidenzia, inoltre, che da tempo gli Stati membri, in particolare i Paesi OCSE, tra cui l'Italia, avevano manifestato l'indisponibilità ad ulteriori contribuzioni in assenza di una riforma globale del Fondo, della sua configurazione e dei suoi obiettivi. Gli emendamenti in questione, prosegue la rela-

zione, non comportano versamenti da parte degli Stati membri, prevedendo, al contrario, la cancellazione delle 10.000 *payable shares* (azioni esigibili) e dei corrispondenti debiti contratti per la loro sottoscrizione da parte dei Membri: per l'Italia, in particolare, si tratta della cancellazione di azioni per 2.723.930 unità di conto che comporta l'eliminazione di un onere potenziale per il nostro Paese.

Con riferimento al contenuto, segnala che il testo dell'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base, come risultante dall'adozione degli emendamenti, consta di un preambolo, 58 articoli organizzati in 12 capitoli e 6 allegati.

Sulla base delle informazioni desumibili dalla relazione illustrativa, tra gli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala tra le più rilevanti modifiche, la previsione di una nuova procedura più stringente per l'aumento delle quote di capitale, che implica l'approvazione della decisione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio dei Governatori e l'entrata in vigore della decisione solo a seguito dell'accettazione della stessa da parte di tutti gli Stati membri. Viene trasferita dal Comitato esecutivo al Consiglio dei Governatori la facoltà di decidere a maggioranza qualificata il versamento delle quote di capitale sottoscritte dai Membri al momento dell'adesione al Fondo (articolo 10). È eliminata la previsione di concedere doni (« *grants* »). Il Fondo potrà accettare risorse finanziarie messe a disposizione su base volontaria da uno o più membri allo scopo di stabilire Fondi fiduciari per la realizzazione degli obiettivi del Fondo; le risorse destinate ai *Trust Funds* dovranno essere gestite separatamente dalle altre risorse del CFC, sulla base delle decisioni del Consiglio esecutivo e di appositi accordi siglati caso per caso (Capitoli I, IV e V).

Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso consta di tre articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore del

testo a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* (articolo 3).

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015.

C. 4471 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015 (A.C. 4471).

Segnala che la decisione di riesaminare l'articolo 124 era stata presa nel corso della sessione dell'Assemblea degli Stati Parte, tenutasi a New York nel dicembre 2014: a seguito del lavoro da parte del *Working Group* sugli Emendamenti del Bureau dell'Assemblea degli Stati Parte, la proposta di emendamento dell'articolo 124 è giunta allo stato di decisione in plenaria nel novembre dell'anno successivo.

A tale riguardo, rammenta che la Corte penale internazionale è un tribunale chiamato a giudicare i responsabili di crimini particolarmente efferati, che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, come il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione. La Corte ha un proprio Statuto, stipulato a Roma il 17 luglio del

1998, che ne definisce in dettaglio la giurisdizione ed il funzionamento. In particolare, lo Statuto costituisce lo strumento normativo primario per disciplinare le finalità, la struttura ed il funzionamento della Corte penale internazionale; esso individua i principi posti alla base dell'attività giurisdizionale in materia e disciplina le procedure di cooperazione tra la Corte e gli Stati ai fini dello svolgimento di atti di indagine sul territorio di uno Stato nonché il ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene irrogate dalla Corte.

Rileva che lo Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, entrato in vigore il 1° luglio 2002, inserisce il genocidio (Articolo 6), i crimini contro l'umanità (Articolo 7) e i crimini di guerra (Articolo 8) nella competenza della stessa Corte penale internazionale.

Rammenta che la Corte penale internazionale è la prima giurisdizione penale sovranazionale indipendente, permanente e con competenza non retroattiva. A differenza dei due tribunali *ad hoc* istituiti negli anni Novanta (per la ex-Jugoslavia e per il Ruanda), la Corte penale internazionale – ICC (*International Criminal Court*) non è un organo delle Nazioni Unite, ma un soggetto autonomo, dotato di una propria personalità giuridica internazionale. La Corte è composta da 18 giudici, scelti tra persone in possesso dei requisiti di nomina ai più alti uffici giudiziari nei paesi di provenienza. L'Assemblea degli Stati parti è composta da un rappresentante per ciascun Paese membro e, oltre al potere di eleggere giudici e Procuratore, ha importanti compiti nell'amministrazione e nella gestione finanziaria della struttura. Essa ha poi anche una importante funzione nel procedimento di revisione dello Statuto, perché può approvare modifiche da sottoporre poi alla ratifica degli Stati membri.

Osserva che, come è noto, l'Italia ha ratificato l'atto fondatore di questa nuova giurisdizione internazionale con la legge n. 232 del 1999. Il nostro è stato il primo Paese europeo a ratificare lo Statuto, mediante la legge 12 luglio 1999, n. 232. Le norme di adeguamento dell'ordinamento

interno alle disposizioni recate dallo Statuto – in assenza delle quali era impossibile cooperare con la Corte, ad esempio consegnandole gli autori (o i presunti autori) di gravi crimini internazionali che in Italia avessero cercato rifugio – sono state adottate dalla legge n. 237 del 2012.

Segnala che l'articolo 124 dello Statuto di Roma contiene una disposizione transitoria secondo la quale « uno Stato che diviene parte del presente Statuto può, nei sette anni successivi all'entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti, dichiarare di non accettare la competenza della Corte per quanto riguarda la categoria di reati di cui all'articolo 8 quando sia allegato che un reato è stato commesso sul suo territorio o da suoi cittadini. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento... ».

Ricorda che l'articolo 8 dello Statuto di Roma riguarda i « crimini di guerra » e contiene un elenco degli atti violativi del diritto internazionale che integrano tali fattispecie.

Osserva che con l'entrata in vigore dell'emendamento in esame, pertanto, precisa l'Analisi tecnico-normativa che correda il disegno di legge presentato al Senato (AS 2709, approvato dall'Assemblea il 4 maggio 2017), verrà meno la facoltà, per gli Stati che accedono allo Statuto, di sospendere per sette anni la giurisdizione della Corte per i crimini di guerra. Tale facoltà costituisce l'unica eccezione all'inammissibilità dell'apposizione di riserve allo Statuto, che è principio sancito dall'articolo 120 dello Statuto di Roma; di essa si sono avvalse soltanto Francia e Colombia. La clausola di « *opt out* » dell'articolo 124, infatti, era stata inserita nel corso dei negoziati precedenti l'adozione dello Statuto di Roma, come disposizione di compromesso finalizzata a favorire un maggior numero di adesioni allo Statuto. La clausola è espressione delle preoccupazioni manifestate da diversi Stati, e in particolare dai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, per l'assenza di previsioni che consentissero agli Stati di limitare la giurisdizione della Corte. Francia e Stati Uniti, in particolare,

avevano lamentato l'assenza di garanzie nei confronti di possibili incriminazioni delle truppe impegnate all'estero in missioni di *peace keeping*. Con l'eliminazione di tale disposizione dall'articolato dello Statuto di Roma, sottolinea la relazione illustrativa, l'Assemblea degli Stati Parte risponde all'obiettivo dell'integralità del testo fondatore della Corte Penale Internazionale, in quanto tutti gli atti previsti dallo Statuto e integranti una fattispecie criminosa saranno imputabili, senza possibili eccezioni rispetto ai crimini di guerra.

Rammenta che l'emendamento in esame, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 121 dello Statuto di Roma, entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti un anno dopo che sette ottavi di tali Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Rammenta, altresì, che alla data di oggi l'emendamento risulta ratificato da cinque Paesi, Finlandia, Norvegia, Slovacchia, Olanda e Portogallo, su 124 Stati parti dello Statuto di Roma.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso si compone di 3 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore, che è stabilita per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* (articolo 3).

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.10.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di lunedì 18 settembre prossimo, prevedendo comunque la possibilità di svolgere alcune mirate audizioni nel corso della settimana precedente. A tale proposito non posso non ricordare che il provvedimento viene esaminato in seconda lettura dalla Camera (complessivamente in terza lettura dal Parlamento) e che su di esso sono stati già compiuti approfondimenti istruttori attraverso articolate audizioni da parte dei due rami del Parlamento. Si deve tenere conto, inoltre, che in precedenza una ulteriore approfondita indagine sui medesimi temi era stata già effettuata dalla Commissione antimafia e che tale indagine ha poi portato alla presentazione della proposta di legge C. 2737 Bindi, confluita nel testo unificato approvato dalla Camera, ed alla presentazione di una serie di emendamenti, alcuni dei quali approvati in prima lettura.

Per quanto attiene all'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Giustizia della Camera in prima lettura, ricorda che sono stati sentiti in ordine cronologico (le qualifiche si riferiscono alla carica ricoperta al momento dell'audizione): Flavio Monteleone, Consigliere della Corte di appello di Roma; Silvana Saguto, Presidente della Sezione misure di prevenzione presso il Tribunale di Palermo; Francesca

La Malfa, Presidente della Sezione misure di prevenzione presso il Tribunale di Bari; Guglielmo Muntoni, Presidente della terza Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma; Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma; Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano; Antonio Balsamo, Presidente della Corte di Assise e della Sezione misure di prevenzione presso il Tribunale di Caltanissetta; Giovanbattista Tona, Consigliere della Corte d'appello presso il Tribunale di Caltanissetta e consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, e anche straniere; rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI); rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE); rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e rappresentanti dell'Istituto nazionale amministratori giudiziari, Giuliana Merola, Consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere e Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Fa presente che il Senato, in seconda lettura, ha audito: Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il Colonnello Letizi della Guardia di finanza, i magistrati Catello Maresca, Antonio Balsamo, Raffaello Maggi e Ilda Boccassini, la dott.ssa Antonella De Miro, prefetto di Palermo, il dott. Michele Di Bari, prefetto di Reggio Calabria, la dott.ssa Paola Basilone, prefetto di Roma, i professori Visconti e Alberto De Chiara, i rappresentanti dell'Agenzia nazionale amministrazione e destinazione beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, dell'Associazione nazionale costruttori edili, dell'Unione camere penali italiani e della Confindustria Reggio Calabria.

Rileva che tutti i resoconti ed i documenti depositati dagli auditi sono a disposizione dei deputati.

Considerato che i temi oggetto del provvedimento in esame sono stati già approfonditi nelle precedenti letture, non ritiene utile procedere ad una ulteriore indagine conoscitiva strutturata secondo le modalità adottate in prima lettura, che hanno portato a sentire anche singoli magistrati, esperti della materia ovvero rappresentanti di associazioni che operano nei settori disciplinati dal provvedimento.

A tale proposito, rileva che l'approccio che deve caratterizzare l'esame di un provvedimento in terza lettura deve essere necessariamente diverso da quello utilizzato in prima lettura, quando l'approfondimento delle questioni e delle tematiche trattate da un provvedimento deve essere ancora effettuato. Solo in prima lettura si giustificano ampie indagini conoscitive che vedono coinvolti singoli esperti della materia, come ad esempio magistrati e docenti universitari. In una terza lettura, invece, le questioni dal punto di vista tecnico-giuridico sono state già approfondite, per cui rimangono da prendere unicamente le scelte di natura politica sull'approvazione o modificazione di un testo. Di queste scelte vi deve essere una assunzione di responsabilità politica da parte dei gruppi, che non può essere riversata su una particolare posizione di un determinato soggetto che viene audito quale esperto della materia, il quale è portatore unicamente di un proprio punto di vista su una determinata questione.

Non ritiene, quindi, di accogliere la richiesta di audizioni formulata nelle precedenti sedute dal gruppo Movimento 5 Stelle né le richieste specifiche dei deputati Nuti e Dambruso trasmesse alla Presidenza, che sono state formulate secondo i criteri adottati in prima lettura per individuare i soggetti da audire. Rileva che in questa fase si sarebbe potuto sentire eventualmente, per il particolare ruolo istituzionale rivestito in relazione alle tematiche affrontate dal testo, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti, qualora non fosse stato già audito sia dalla Camera che dal Senato.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, si associa alle considerazioni della presidente, ribadendo come anche la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali abbia effettuato una approfondita indagine conoscitiva sulla materia, all'esito della quale è stata approvata all'unanimità una « relazione sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ». Rammenta, inoltre, che sull'argomento siano stati approvati alcuni atti di indirizzo. Sottolineando, quindi, come la materia sia stata già oggetto di ampia riflessione, ritiene che sia venuto il momento che la politica si assuma le sue responsabilità.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di lunedì 18 settembre prossimo e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

C. 4574 Berretta.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4575 Berretta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 4574 intende garantire all'avvocato, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori il diritto a percepire un compenso equo.

A tale riguardo, rammenta che nel nostro ordinamento, il compenso del professionista è stato, fino ad un recente passato, commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio. Sulla materia – nell'ambito di una politica di liberalizzazioni – è intervenuta la cd. legge Bersani (legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006) che, all'articolo 2, in conformità al principio comu-

nitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei minimi tariffari. Il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente opera dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (oltre ai minimi, vengono meno anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera.

Rammenta, inoltre, che l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha confermato l'obbligo di pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico « nelle forme previste dall'ordinamento » (anziché sempre in forma scritta) prevedendo: l'obbligo del professionista di predisporre « un preventivo di massima » che renda nota in anticipo al cliente la misura del compenso; è confermato l'obbligo del professionista di informare il cliente della complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dall'inizio del mandato fino alla sua conclusione; che la misura del compenso deve essere, in ogni caso, adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi; nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del ministro vigilante.

Con particolare riferimento alla professione forense, osserva che la legge professionale (legge n. 247 del 2012, articolo 13) ha stabilito per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera

attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovargli, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. A richiesta, l'avvocato è altresì tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del compenso, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Rileva che l'articolo 13 della legge professionale forense ha previsto l'aggiornamento ogni 2 anni dei parametri per la liquidazione dei compensi indicati nel decreto ministeriale giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.

Oggi si fa riferimento al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247): tale decreto si compone di una parte normativa, che detta i criteri generali per la determinazione dei compensi, e di tabelle parametriche, una per ogni tipo di procedimento civile e per il processo penale, con la indicazione del parametro di valore medio. Ciascuna tabella è divisa nelle 4 fasi procedurali (studio della controversia, attività istruttoria, attività dibattimentale e decisione) e per scaglioni di valore che replicano quelli ministeriali per il pagamento del contributo unificato. Per la professione forense, i parametri trovano applicazione: quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo, il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

Rammenta che, oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determi-

nazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima è determinata dal decreto ministeriale, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

Rileva che sul ruolo dei parametri forensi nella determinazione del compenso degli avvocati si è espresso in più occasioni anche l'Autorità « Antitrust ». In particolare, nell'audizione al Senato (28 ottobre 2015) sul disegno di legge AS 2085, « Legge annuale per il mercato e la concorrenza », il Presidente dell'Autorità ha sottolineato che « nonostante la ormai piena liberalizzazione delle tariffe professionali, nell'attuale legge forense si prevede che, in caso di mancato accordo tra cliente e avvocato, si applichino i parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia sentito il Consiglio Nazionale Forense. Gli avvocati sono quindi chiamati ad applicare nei rapporti con i loro clienti parametri che nelle altre professioni sono invece destinati esclusivamente alla determinazione della liquidazione giudiziale dei compensi. Di fatto, quindi, i parametri forensi sono suscettibili di tradursi in valori di riferimento per i professionisti nella determinazione del compenso e si prestano a svolgere lo stesso ruolo delle « tariffe », abrogate dalle precedenti misure di liberalizzazione, comprimendo ingiustificatamente il principio di libera pattuizione del compenso affermato anche dalla stessa legge forense ». L'Autorità, ancora una volta valorizzando l'autonomia dei rapporti economici tra avvocati e clienti rispetto agli ordini di appartenenza, ha auspicato l'eliminazione di ogni ruolo degli ordini circondariali nella determinazione del compenso nelle controversie tra clienti e avvocati (in particolare, il loro ruolo di conciliatori nonché il compito di emettere pareri sulla congruità dei compensi richiesti dai professionisti). Ciò al fine di non ingenerare nei clienti la convinzione che il compenso individuato dal-

l'ordine costituisca il giusto compenso dell'attività professionale, allorché in capo allo stesso ordine sussista un palese conflitto di interessi ».

Ciò premesso, nel passare ad esaminare il contenuto della proposta di legge in titolo, segnala che l'articolo 1 specifica e delinea l'oggetto della proposta stessa e definisce il concetto di equo compenso. In particolare, in base al comma 1, obiettivo della proposta di legge è tutelare l'equità del compenso corrisposto all'avvocato da clienti diversi dai consumatori e dagli utenti. La proposta richiama la definizione di consumatori e utenti di cui all'articolo 3, lett. a), del decreto legislativo n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo); il campo d'applicazione del provvedimento è dunque quello dei rapporti professionali tra l'avvocato e tutti i clienti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La relazione illustrativa del provvedimento chiarisce che l'obiettivo dell'intervento è quello di tutelare il professionista a fronte di « clienti cosiddetti forti, come banche e assicurazioni ». La individuazione in negativo dei committenti porta a ricomprendervi anche amministrazioni ed enti pubblici. Il comma 2 definisce equo il compenso dell'avvocato quando è « proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto » — come già richiesto in via generale dall'articolo 36 della Costituzione — nonché « al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale », anche tenendo conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.

Fa presente che l'articolo 2 qualifica come « clausole vessatorie » le clausole contrattuali che, nei rapporti tra l'avvocato e il cliente diverso dal consumatore e dall'utente, determinano un eccessivo squilibrio tra le parti, a svantaggio dell'avvocato, per il quale è previsto un compenso non equo (comma 1). Questa clausola vessatoria è nulla (comma 2).

Osserva che la proposta di legge, dunque, non si limita a garantire il contraente debole – che in questo caso è ritenuto essere l'avvocato – prevedendo una specifica sottoscrizione della clausola vessatoria, per espressa accettazione (come richiesto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile), né richiede che le clausole vessatorie siano oggetto di trattativa individuale (come richiesto dall'articolo 34, comma 4, del Codice del consumo nei rapporti professionista/consumatore), ma qualifica comunque tali clausole come *contra legem* e dunque nulle, delimitando l'autonomia contrattuale delle parti e impedendo al professionista di sottoscrivere contratti che comportino un compenso ritenuto dalla legge non equo. La proposta intende così scongiurare la corsa al ribasso nella determinazione del compenso per l'attività forense, corsa al ribasso che pregiudicherebbe la qualità del servizio professionale offerto. La nullità riguarda la sola clausola vessatoria e non coinvolge l'intero contratto.

In proposito, ricorda che in base all'articolo 1419 del codice civile « la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità ». Il secondo comma della disposizione aggiunge che « la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative ». L'articolo 36 del Codice del consumo prevede, al comma 1, che « Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto » e specifica al comma 3 che « La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice ».

Osserva che la proposta di legge presume la natura vessatoria di alcune clausole, che vengono elencate. La presunzione fa sì che spetti alle parti fornire la prova contraria, cioè dimostrare che quella disposizione contrattuale non viola il principio dell'equo compenso. Si presumono

vessatorie, con conseguente nullità, le disposizioni del contratto che: riservano al committente la prestazione professionale la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; consentono al committente di recedere dal contratto senza un congruo preavviso; attribuiscono al committente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; attribuiscono al committente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve esercitare a titolo gratuito; prevedono che l'avvocato debba anticipare le spese della controversia; consentono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese; prevedono il pagamento del compenso professionale con un termine superiore ai 60 giorni dalla fattura; prevedono, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del committente, che all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; prevedono, in caso di nuova convenzione tra l'avvocato e il precedente committente, che i compensi più bassi pattuiti nel nuovo contratto si applichino anche agli incarichi pendenti.

In merito a tali ipotesi segnala che la proposta di legge riproduce in parte quanto già affermato – per tutti i lavoratori autonomi – dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 (Clausole e condotte abusive) della recente legge n. 81 del 2017 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), ai sensi del quale « 1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di paga-

mento. 2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta ».

Segnala, infine, che l'articolo 3, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Propone, quindi, che alla proposta di legge in titolo sia abbinata la proposta di legge Berretta C. 4575, recante « Disposizioni in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate », poiché vertente su materia analoga.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che sarebbe preferibile, anziché approvare un testo del tutto autonomo, novellare direttamente la legge professionale forense (legge n. 247 del 2012).

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver rilevato che le osservazioni del collega Colletti potranno essere oggetto di riflessione da parte del relatore e della Commissione ed aver preso atto della condisione della Commissione in merito alla proposta di abbinamento del relatore, dispone l'abbinamento della proposta di legge C. 4575 Berretta alla proposta di legge C. 4574 Berretta. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.30.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter,

comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11984 Maestri: Sulla carenza di organico del Corpo della polizia penitenziaria e del personale addetto alle misure alternative alla detenzione presso il carcere San Michele di Alessandria.

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) rinuncia ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS), nel ringraziare il sottosegretario Baretta per la risposta resa, si dichiara della stessa parzialmente soddisfatto. Pur esprimendo apprezzamento sul nuovo regime di vigilanza dinamica, diretto a favorire la risocializzazione, la responsabilità e l'autonomia del detenuto, in linea con i parametri costituzionali, ritiene che lo stesso debba necessariamente coniugarsi con adeguate dotazioni sia strutturali sia di personale, favorendo, altrimenti, il rischio di evasioni. Per tali ragioni, pur prendendo atto degli impegni assunti dall'Esecutivo, si riserva di monitorare attentamente la questione rappresentata nel suo atto di sindacato ispettivo.

5-11985 Businarolo: Sulla libertà di stampa e la vicenda relativa ad un giornalista de *Il Fatto quotidiano*.

Francesca BUSINAROLO (M5S) rinuncia ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo in corso.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesca BUSINAROLO (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, si dichiara, tuttavia, insoddisfatta della stessa, sottolineando la gravità della vicenda rappresentata nel suo atto di sindacato ispettivo. A tale riguardo, ritiene grave e singolare che sia stata effettuata una perquisizione ai danni di una persona, Marco Lillo, giornalista de « Il Fatto Quotidiano », attualmente non indagata. A suo avviso, si tratta, infatti, in tutta evidenza, di una operazione dai connotati intimidatori. Nell'evidenziare,

quindi, come tutta la vicenda sia sensibilmente allarmante, anche alla luce del fatto che anche altri giornalisti avrebbero subito atti di intimidazione, auspica che il Governo assuma rapidamente iniziative di carattere normativo dirette a garantire la libertà di informazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO 1

5-11984 Maestri: Sulla carenza di organico del Corpo della polizia penitenziaria e del personale addetto alle misure alternative alla detenzione presso il carcere San Michele di Alessandria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli On.li interroganti, prendendo le mosse da un recente caso di evasione, associano la vicenda al nuovo modello di vigilanza dinamica.

Quanto al caso specifico verificatosi presso la Casa di Reclusione di Alessandria, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dopo aver precisato che l'evaso, lo scorso 6 aprile, è stato arrestato ed associato all'istituto di Milano San Vittore, dove tuttora è ristretto, ha comunicato che la vicenda ha riguardato un detenuto che, ammesso al beneficio penitenziario del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 ord. pen., era assegnato, sulla base del programma trattamentale approvato dal competente Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, a mansioni lavorative di addetto alle pulizie di varie zone situate nella intercinta esterna dell'Istituto, senza che fosse prevista un'attività di vigilanza da parte del personale di Polizia Penitenziaria.

Così ricostruito il caso, va dunque esclusa ogni correlazione tra l'evento in parola ed il nuovo regime di vigilanza dinamica, la cui introduzione è espressione del superamento di un sistema di detenzione caratterizzato da passività e segregazione, in favore di un modello connotato da integrazione, socialità e condivisione, responsabilità ed autonomia del detenuto, in linea, oltretutto con i parametri costituzionali, tra cui la finalità rieducativa della pena e la sua umanizzazione, con le migliori prassi in ambito europeo.

La compiuta attuazione del nuovo regime penitenziario aperto, per la sua com-

piessità e « novità » dipende, tuttavia, da una fattiva e proficua collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, a livello centrale e periferico.

A tal fine, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede ad un costante monitoraggio delle concrete modalità attuative del nuovo modello, indicate con le circolari del 2015, in linea con le indicazioni del Ministro.

A ciò si aggiungono poi gli interventi avviati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria al fine di potenziare i sistemi di videosorveglianza da remoto, funzionali all'attuazione del nuovo modello detentivo e che contribuiscono a garantire il regolare e sicuro svolgimento dei servizi del personale di Polizia penitenziaria. Negli ultimi due anni, impiegando i fondi di Cassa delle Ammende, sono stati approvati 30 progetti, ed altri 44 sono già stati istruiti, per la realizzazione di tali interventi.

Oltre alle iniziative sopra indicate, preme rassicurare gli On.li interroganti che il tema della carenza di organico del Corpo di Polizia penitenziaria riveste carattere prioritario per il Ministero.

Giova preliminarmente premettere che, contrariamente a quanto rilevato nell'atto di sindacato ispettivo, presso l'istituto di Alessandria, risultano in servizio 305 unità di Polizia penitenziaria, a fronte di 557 detenuti.

Più in generale, proprio di recente, si è fattivamente intervenuti sulle politiche del personale. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è stato infatti

autorizzato ad assumere circa 900 unità del Corpo di polizia penitenziaria, attingendo dalle graduatorie dei concorsi banditi e già conclusi, nonché a rinnovare le procedure concorsuali, ultimate lo scorso 19 luglio, per l'assunzione di 300 allievi agenti del ruolo maschile e 100 allievi agenti del ruolo femminile.

Il complesso delle iniziative intraprese in uno alle nuove prospettive sul versante assunzionale, contribuirà a migliorare le condizioni di lavoro quotidiane del personale di Polizia penitenziaria nella prospettiva di una nuova definizione dell'esecuzione penale in linea con gli standard europei ed il dettato costituzionale.

ALLEGATO 2

5-11985 Businarolo: Sulla libertà di stampa e la vicenda relativa ad un giornalista de *Il Fatto quotidiano*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli On.li interroganti, prendendo le mosse dalla perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti del giornalista del Fatto quotidiano, Marco Lillo, chiedono di conoscere quali iniziative normative il Ministro intenda assumere affinché sia pienamente garantita la libertà di stampa e un'informazione libera.

Va preliminarmente osservato che esula dalle prerogative del Ministro della giustizia esprimere valutazioni di qualsiasi natura su procedimenti in corso e, tanto più, su uno specifico atto di indagine disposto dall'Autorità giudiziaria, avverso il quale l'interessato potrà legittimamente esperire i rimedi impugnatori previsti dall'ordinamento.

Merita tuttavia segnalare che, sulla base di quanto comunicato dalla Procura della Repubblica di Napoli, il decreto di perquisizione in parola ha dato ampio spazio al tema delle garanzie del giornalista e sono state precisate sia le finalità e l'oggetto dell'atto di indagine, sia le modalità delle operazioni disposte. La perquisizione è stata altresì preceduta dall'invito al giornalista all'esibizione e consegna di quanto oggetto di ricerca, invito rimasto ineseguito.

Ciò premesso, va rilevato, in via generale, che il nostro ordinamento già garantisce un equilibrato bilanciamento tra la libertà di stampa e l'attività di ricerca della prova nel processo penale.

Al giornalista professionista è infatti assicurata, dall'articolo 200 c.p.p., la garanzia del segreto professionale, quale ineludibile presidio posto a tutela della libera ed incondizionata attività di informazione.

Ed è proprio correttamente interpretando tale previsione che la Suprema Corte di cassazione, in linea con la giurisprudenza della CEDU, ha più volte affermato che la posizione del giornalista professionista impone all'Autorità giudiziaria, nell'adozione di misure invasive della libertà personale, tra cui perquisizioni e sequestri, un diverso e più attento *modus operandi*, che investe l'onere motivazionale del provvedimento, in ordine alle finalità dell'atto, all'oggetto della ricerca ed alle stesse modalità tecniche delle operazioni, laddove riguardino strumenti informatici nella disponibilità del giornalista.

Merita poi segnalare, sul versante delle iniziative legislative, che, nella direzione auspicata dagli On.li interroganti, si muove il disegno di legge n. 1119, già approvato alla Camera ed attualmente all'esame del Senato, anche in materia di diffamazione a mezzo stampa, che prevede, tra l'altro, la modifica del citato articolo 200 c.p.p. estendendo il segreto professionale e le relative prerogative processuali, attualmente previsto per i soli giornalisti professionisti, anche ai pubblicitari.

Preme da ultimo ricordare che il tema della tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione, secondo i principi sanciti dalla Corte di

Strasburgo, è espressamente contemplato tra i principi e criteri direttivi della delega governativa in materia di disciplina delle intercettazioni, contenuta nella legge di riforma del processo penale, di recente approvazione.

Il complesso delle iniziative conferma l'attenzione riservata dal Ministro della giustizia alla questione in discussione nella piena consapevolezza che il libero e corretto esercizio della libertà di stampa assicuri una piena dialettica democratica.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015. C. 4471 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Atto n. 429 (Rilievi alle Commissioni VII e IX) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	41
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	42
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 12.20.

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale inter-

nazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015.

C. 4471 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con Risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.

Al riguardo segnala di non avere osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione. Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il ministro Claudio DE VINCENTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Al riguardo segnala di non avere osservazioni da formulare in merito ai pro-

filii di quantificazione. Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il ministro Claudio DE VINCENTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

C. 3537.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno 2017.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 giugno 2017 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di 14 giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

Il ministro Claudio DE VINCENTI comunica che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta e chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

C. 3411 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno 2017.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 giugno 2017 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di 14 giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

Il ministro Claudio DE VINCENTI fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta e chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori.

Rocco PALESE, *presidente*, nessuna altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Atto n. 429.

(Rilievi alle Commissioni VII e IX).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2017.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 luglio 2017 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il ministro Claudio DE VINCENTI conferma che l'erogazione dei contributi riferiti all'esercizio 2016 risulta conforme alle dinamiche di spesa effettivamente scontate ai fini dei tendenziali e non determina pertanto effetti sui saldi di cassa.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (atto n. 429);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'erogazione dei contributi riferiti all'esercizio 2016 risulta conforme alle dinamiche di spesa effettivamente scontate ai fini dei tendenziali e non determina pertanto effetti sui saldi di cassa;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

Il ministro Claudio DE VINCENTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 luglio 2017

Rocco PALESE, *presidente*, evidenzia che sono state presentate 281 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge n. 91 del 2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno che sono considerate ammissibili (*vedi allegato*).

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite al provvedimento in esame, espri-

mendo altrimenti parere contrario sulle medesime.

Il ministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco CARIELLO (M5S), dichiarando la disponibilità del proprio gruppo a considerare respinti tutti gli emendamenti, ove nessuno insista per la loro votazione, per passare quindi alla votazione del conferimento del mandato al relatore, evidenzia l'inadeguatezza del provvedimento che non ritiene idoneo a sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno.

Con particolare riferimento alle osservazioni svolte nella seduta del 27 luglio scorso a proposito delle celebrazioni per l'80° anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci, chiarisce di avere il massimo rispetto per questo grande personaggio, che ha dedicato i propri studi anche alla questione meridionale, ma di ritenere incongruente la citata celebrazione con la finalità della crescita del Mezzogiorno.

Gianni MELILLA (MDP), condividendo la proposta del deputato Cariello in ordine alla procedura da adottare per la reiezione nel loro complesso degli emendamenti, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in oggetto. Ricorda che anche al Senato il gruppo Articolo 1 – Movimento democratico e progressista ha votato a favore del provvedimento, contribuendo al suo miglioramento, anche attraverso la proposta di modifiche ed integrazione che sono state approvate, nello spirito di una visione gradualistica del riformismo.

Non nasconde però una parziale delusione nei confronti del provvedimento che, dietro un titolo promettente, reca un insieme di disposizioni che non sempre presentano carattere di organicità, né tra di loro né rispetto alla realtà delle regioni meridionali. Con il voto favorevole, anche se critico, afferma di voler comunque mettere in luce l'estrema urgenza di risolvere il problema del Mezzogiorno, con particolare attenzione alla mancanza di

lavoro. Riconoscendo peraltro la presenza di proposte serie e innovative, come la creazione delle zone economiche speciali, invita l'Esecutivo a osare di più nell'adozione di una politica di stampo keynesiano. Al riguardo ricorda la proposta della CGIL di impiegare il 5 per cento del PIL per dare attuazione al Piano per il lavoro, che contiene un ampio programma di investimenti pubblici.

Alessandro PAGANO (LNA), respingendo l'invito al ritiro degli emendamenti, formulato dal relatore, sottolinea l'insufficienza del decreto-legge in esame rispetto alla problematica dello sviluppo del Meridione. Lamenta poi, in particolare, la scomparsa di questa problematica dal dibattito politico italiano. Osserva infatti come negli anni passati, pur senza riuscire ad appianare il divario tra Nord e Sud, tale questione fosse considerata di estrema importanza, mentre ora la si considera quasi marginale. Evidenzia invece che lo sviluppo del Mezzogiorno è assolutamente necessario affinché il Paese nel suo complesso possa progredire. Conclude ribadendo l'inadeguatezza delle soluzioni proposte dal decreto-legge in esame.

Giuseppina CASTIELLO (LNA) si associa alle considerazioni testé espresse dal deputato Pagano.

Maino MARCHI (PD), preannunciando il voto favorevole del gruppo Partito Democratico, ritiene che il provvedimento in esame si inserisca organicamente nella politica del Governo per il Mezzogiorno, attuata con l'utilizzo dei fondi europei, sulla base di accordi stipulati con i territori interessati, i cui esponenti sono stati giustamente coinvolti nelle decisioni adottate. Ricorda anche che recentemente sono stati già adottati due provvedimenti di urgenza per favorire lo sviluppo del Meridione e che il PIL sta crescendo, anche oltre le previsioni, mentre si riduce il divario sul piano della crescita tra l'Italia e gli altri Paesi europei.

Evidenzia che gli interventi del provvedimento in esame sono tutti volti ad agevolare la ripresa del Mezzogiorno, facendo leva su più strumenti, quali il sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese, l'introduzione delle zone economiche speciali – ZES, nonché misure per sostenere gli investimenti pubblici, in particolare infrastrutturali, non solamente stanziando ulteriori risorse ma anche cercando di accelerare le relative procedure di realizzazione. Rileva che sono inoltre previste misure sul versante sociale per contrastare la povertà e l'esclusione sociale. Contesta quindi la supposta estraneità rispetto alle finalità delle provvedimenti delle integrazioni apportate dal Senato, segnalando come la finalità di incentivare lo sviluppo del Sud sia sempre presente anche quando ciò non appaia a prima vista, come ad esempio con riferimento agli interventi di sostegno finanziario in favore delle province e delle città metropolitane, che riguarda anche le città metropolitane di Napoli e Bari e la provincia di Caserta, la definizione del costo standard per studente delle università statali ai fini della ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), che tiene conto delle problematiche concernenti le università del Mezzogiorno, o alle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, che potrebbero tra l'altro determinare effetti positivi sul turismo culturale nelle regioni del Sud.

Rocco PALESE, *presidente*, nessuno insistendo per la loro votazione, dichiara respinti tutti gli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto. Comunica quindi che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, nonché delle Commissioni I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XIV.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

ALLEGATO

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: Sardegna e Sicilia inserire le seguenti: nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

1. 14. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brungerotto, Cariello.

Al comma 1, dopo le parole: Sardegna e Sicilia inserire le seguenti: nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole: fino a 1.250 milioni di euro *con le seguenti:* fino a 1.350 milioni di euro *e le parole:* 36 milioni; 280 milioni; 462 milioni; 308,5 milioni, *rispettivamente con le seguenti:* 66 milioni; 310 milioni; 482 milioni; 328,5 milioni.

1. 13. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brungerotto, Cariello.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: di età compresa tra i 18 ed i 35 anni *con la parola:* maggiorenni.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure a favore degli imprenditori nel Mezzogiorno denominata Resto nel Sud.

1. 15. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brungerotto, Cariello.

Al comma 2 sostituire le parole: 18 e 35 anni *con le seguenti:* 18 e 45 anni.

1. 1. Labriola, Palese.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 35 anni *con le seguenti:* 40 anni.

* **1. 21.** Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 35 anni *con le seguenti:* 40 anni.

* **1. 27.** Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: vi trasferiscano *con le seguenti:* vi ritrasferiscano.

1. 22. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'istruttoria di cui al presente comma può altresì provvedere, nei termini e con le modalità di cui al precedente periodo, qualunque persona giuridica avente per oggetto sociale, da almeno tre anni, l'espletamento di servizi di

consulenza in materia di finanziamenti. All'onere sostenuto da tali soggetti si provvede nel limite massimo dell'uno per cento del finanziamento concesso a valere sul contributo di cui al comma 8, lettera a).

- 1. 16.** Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brungerotto, Cariello.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: per tutta la durata del finanziamento, ovunque ricorrano, *aggiungere le seguenti:* e per i cinque anni successivi al termine di esso.

Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2, *aggiungere le seguenti:* e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6.

- 1. 17.** Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brungerotto, Cariello.

Al comma 7, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: 50.000, *con le seguenti:* 60.000, e al secondo periodo, *sostituire le parole:* 200.000, *con le seguenti:* 300.000.

- 1. 11.** Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

18. Le agevolazioni concedibili ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* di cui al presente articolo sono così articolate:

a) 35 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione delle agevolazioni, di cui i

primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9.

- 1. 23.** Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Al comma 9, lettera a), sopprimere le parole da: corrisposto *fino a:* finanziamento.

- 1. 24.** Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Sostituire il comma 10, con il seguente:

10. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi, le attività commerciali, le attività turistiche incluse l'intermediazione di servizi turistici e la nautica da diporto e le attività libero professionali.

- 1. 29.** Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Al comma 10, primo periodo, dopo parole: nei settori dell'artigianato *inserire le seguenti:* del commercio, e al secondo periodo *sopprimere le parole da:* e del commercio *fino al fine del periodo.*

- 1. 8.** Allasia, Saltamartini, Castiello, Paganò, Attaguile.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: della pesca e dell'acquacoltura.

- 1. 19.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: servizi turistici *inserire le seguenti:* , nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio e le attività libero professionali;

b) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente: 10-bis: all'onere derivante dall'attuazione del comma 10, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 1. 12.** Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: servizi turistici inserire le seguenti: , ricettivi e alberghieri.

- 1. 20.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: I finanziamenti con le seguenti: Le agevolazioni.

- 1. 25.** Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: ai finanziamenti con le seguenti: alle agevolazioni.

- 1. 26.** Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Al comma 13, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: dei finanziamenti con le seguenti: delle agevolazioni;

b) sopprimere le parole da: e al conferimento fino alla fine del periodo.

- 1. 30.** Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Al comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia.

- 1. 31.** Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. I soggetti riceventi i finanziamenti di cui al comma 8, che delocalizzano, per tutto il periodo di durata dell'incentivo, la propria produzione nel territorio di un altro Stato, anche appartenente all'Unione europea, o qualora la delocalizzazione abbia come effetto la riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio del contributo a fondo perduto e della garanzia statale sui finanziamenti concessi a tasso zero e hanno l'obbligo della loro restituzione.

- 1. 10.** Allasia, Saltamartini, Guidesi, Pagano, Castiello.

Al comma 15, dopo le parole: e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, inserire le seguenti: anche in relazione alla rispondenza tra gli interventi realizzati e le risorse finanziarie impiegate.

- 1. 9.** Guidesi, Allasia, Pagano, Castiello.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: , previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, inserire le seguenti: con l'esclusione delle assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 2 del 3 marzo 2017 in favore del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia,.

- 1. 28.** Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Sul sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia come prestito, e degli istituti di credito

concessionari. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, con cadenza massima trimestrale.

- 1. 18.** Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brunerotto, Cariello.

Al comma 17-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: periodicamente, almeno.

- 1. 6.** Guidesi, Allasia, Pagano, Castiello.

Dopo il comma 17-bis, inserire il seguente:

17-ter. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione che indichi gli interventi realizzati con le relative risorse finanziarie impiegate e gli interventi in programma con la valutazione della rispondenza tra gli interventi realizzati e le risorse finanziarie impiegate.

- 1. 7.** Guidesi, Allasia, Pagano, Castiello.

Dopo il comma 17-bis aggiungere il seguente:

17-ter. Al fine di contrastare eventuali rischi di infiltrazione da parte della criminalità e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi, in sede di convenzione, al soggetto gestore Invitalia sono affidati strumenti e compiti di verifica.

- 1. 32.** Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole e della pesca,

all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese della pesca»;

b) al comma 2, dopo le parole: imprese agricole, *aggiungere le seguenti:* e della pesca.

- * **2. 4.** Attaguile, Pagano, Castiello.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole e della pesca, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese della pesca»;

b) al comma 2, dopo le parole: imprese agricole, aggiungere le seguenti: e della pesca.

* **2. 6.** Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: favorendo i soggetti che producono con certificazione biologica e/o a filiera corta.

2. 8. Zaccagnini, Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis.1. In relazione alla necessità di fronteggiare la crisi del settore agrumicolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo raggiunto nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il piano di settore per l'agrumicoltura. Per gli interventi attuativi del suddetto piano a favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono destinate risorse pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

* **2. 5.** Attaguile, Pagano, Castiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis.1. In relazione alla necessità di fronteggiare la crisi del settore agrumicolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo raggiunto nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il piano di settore per l'agrumicoltura. Per gli interventi attuativi del suddetto piano a favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono destinate risorse pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

* **2. 7.** Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Sopprimere il comma 3.

** **2. 2.** Gallinella, Cariello.

Sopprimere il comma 3.

** **2. 3.** Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 3.

** **2. 9.** Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Al comma 3, capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.

2. 10. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Al comma 3, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sono svolte nel rispetto delle finalità mutualistiche dei consorzi, con le seguenti: non possono avere natura mutualistica.

2. 11. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Al fine di estendere la misura Resto al Sud per la valorizzazione del *compost* bene comune da utilizzare per la produzione bio e di qualità, per le bonifiche e contro la desertificazione dei territori agricoli interni, alle imprese agricole presenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia è concesso un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti di compostaggio anaerobici. Al prodotto finale ottenuto dal processo anaerobico, il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, previa verifica delle agenzie regionali dell'ambiente, appone un bollino verde che certifica il *compost* di qualità, al fine di favorirne la vendita, la distribuzione e l'utilizzo.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di dettaglio per la fruizione del contributo di cui al comma *3-bis* nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

3-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma *3-bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. 1. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brunerotto, Cariello.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di contrastare eventuali rischi di infiltrazione da parte della criminalità e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi, in sede di convenzione al soggetto gestore Invitalia sono affidati strumenti e compiti di verifica.

2. 12. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2.1.

(Interventi in favore delle imprese agricole colpite dalla siccità).

1. Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti nelle regioni del Mezzogiorno colpite da situazioni di eccezionale siccità e per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01. Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Caso.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Microcredito per le imprese agricole e della pesca).

1. Le imprese operanti nel settore dell'agricoltura e della pesca possono accedere a forme di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come disciplinato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

2. 02. Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Caso.

ART. 2-bis.

Sopprimerlo.

2-bis. 2. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, dopo le parole: al settore olivicolo-oleario aggiungere le seguenti: , in particolare per la regione Puglia,.

2-bis. 1. Labriola, Palese.

ART. 3.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: oggetto di rimboschimento artificiale o.

3. 23. Marcon, Pellegrino, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo aggiungere la seguente: , abitativo.

3. 5. Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Caso.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni aggiungere le seguenti: ovvero che risultino sprovvisti di contratto di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica dal medesimo periodo temporale.

3. 6. Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Caso.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, decorsi i termini di cui al primo periodo, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti previsti, i cittadini possono indicare di propria iniziativa, mediante segnalazione al competente ufficio, i beni immobili pubblici che rientrano nella definizione di cui al comma 2 al fine del loro inserimento nell'elenco di cui al presente comma.

3. 7. Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Caso.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per lo svolgimento delle attività di competenza dei comuni sarà attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. 2. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: individuati come segue:

a) per i terreni agricoli devono essere indicati:

1) i dati catastali identificativi;

2) la superficie complessiva;

3) lo stato del terreno, specificando se esso sia incolto o insufficientemente collegato nonché l'eventuale disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico e la presenza di strade di accesso;

b) per i fabbricati devono essere indicati:

1) i dati catastali identificativi;

2) l'anno di costruzione;

3) lo stato d'uso del fabbricato e delle pertinenze;

4) numero dei vani e la superficie complessiva;

5) il livello di rischio sismico dell'area nel quale si trova il fabbricato;

6) la certificazione di agibilità.

3. 8. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.

Sopprimere il comma 5.

3. 1. Labriola, Palese.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: rinnovabile una sola volta.

3. 29. Melilla, Albin, Capodicasa, Bossa.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni *con le seguenti:* risultino aver compiuto i 18 anni di età.

3. 10. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni *aggiungere le seguenti:* e non si trovino in una delle condizioni di cui al comma 12-bis;

Conseguentemente: al comma 7, dopo le parole: risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni *aggiungere le seguenti:* e non si trovino in una delle condizioni di cui al comma 12-bis.

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente articolo i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) si trovino in stato di interdizione, inabilità o fallimento o abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;

c) risultino morosi e/o in contenzioso con l'amministrazione in cui ricadono le particelle catastali richieste;

d) non risultino in regola con gli obblighi contributivi.

3. 21. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

Al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « previa presentazione di un progetto » aggiungere le seguenti: con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica;

b) dopo la parola: « volto » aggiungere le seguenti parole: « al contenimento di consumo di suolo non edificato nonché ».

3. 9. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: suolo non edificato, aggiungere le seguenti: agli interventi per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione delle sagome, delle volumetrie e dei sistemi strutturali degli edifici di maggiore pregio storico, architettonico e artistico,.

3. 11. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il progetto di cui al primo periodo del comma 5 deve contenere:

a) gli obiettivi di ripristino produttivo e, nel caso di terreni agricoli, la condizione agronomica dei terreni stessi nonché la descrizione di massima delle modalità della loro rimessa a coltura;

b) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino, comprese quelle che contribuiscono al miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno e delle proprietà chimico-biologiche;

c) la definizione di un cronoprogramma circa l'inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;

d) le attività che si intendono realizzare nel periodo di concessione.

3. 12. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.

Al comma 6, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa verifica della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. 24. Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Placido, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Al comma 6, lettera b), dopo la parola: artigianali, aggiungere la seguente: culturali.

3. 13. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando che sui terreni a destinazione agricola sono consentite esclusivamente le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprensive delle attività connesse.

3. 25. Placido, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Al comma 6, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: che devono essere svolte senza ulteriore consumo e impermeabilizzazione di suolo.

3. 16. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

Al comma 6, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: legate e nel rispetto della tradizione del territorio, anche in virtù di procedimenti di innovazione creativa e rinnovamento.

3. 15. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.

Al comma 6, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché la realizzazione di centri culturali polifunzionali, di centri sportivi ricreativi pubblici, di luoghi predisposti alla formazione e incubatori di start-up innovative.

3. 14. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: risultino avere un'età compresa tra

i 18 e i 40 anni *con le parole*: risultino aver compiuto i 18 anni di età.

3. 17. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: mediante apposito certificato redatto da un notaio *con le seguenti*: mediante apposito certificato catastale estratto dai registri catastali del comune in cui l'immobile è situato.

3. 18. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il progetto di valorizzazione del bene deve contenere:

a) gli obiettivi di ripristino produttivo e, nel caso di terreni agricoli, la loro condizione agronomica dei terreni stessi nonché la descrizione di massima delle modalità della loro rimessa a coltura;

b) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino, comprese quelle che contribuiscono al miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno e delle proprietà chimico-biologiche;

c) la definizione di un cronoprogramma circa l'inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;

d) le attività che si intendono realizzare nel periodo contrattuale.

Conseguentemente:

a) *al comma 8, sostituire le parole*: il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, *con le seguenti*: il progetto di valorizzazione del bene di cui ai commi 7 e 7-bis;

b) *al comma 13, sostituire le parole*: il progetto di cui al comma 7, *con le seguenti*: il progetto di cui ai commi 7 e 7-bis;

3. 19. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione *con le seguenti*: sulla base delle risultanze dell'idonea documentazione di cui al comma 7.

3. 20. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I contratti di concessione o affitto, stipulati ai sensi del presente articolo, includono obbligatoriamente la clausola di rescissione nel caso di condanna del beneficiario per i reati di cui all'articolo 603-bis del codice penale.

3. 26. Placido, Airaudo, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. Ai fini fiscali, l'imposta sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili di qualsiasi categoria catastale, è dovuta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 3. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 13, dopo le parole: dall'assegnazione del bene, *inserire le seguenti*: , nel rispetto delle eventuali misure di salvaguardia e delle destinazioni previste dai piani delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

- 3. 27.** Marcon, Pellegrino, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Al comma 13, dopo le parole: dall'assegnazione del bene, *inserire le seguenti*: nel rispetto degli eventuali vincoli vigenti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

- 3. 28.** Pannarale, Pellegrino, Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Palazzotto.

Al comma 15, primo periodo, *sostituire le parole*: nei cinque anni successivi alla restituzione *con le seguenti*: nel termine temporale di un anno dalla restituzione.

- 3. 22.** D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 17-bis, *aggiungere il seguente*:

17-bis. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1; lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 3. 4.** Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 3, *aggiungere il seguente*:

ART. 3.1.

(Autorecupero del patrimonio immobiliare).

1. Al fine di far fronte al disagio abitativo, di garantire il diritto ad un alloggio adeguato e salubre ai soggetti che non hanno adeguate garanzie bancarie per accedere al mercato degli immobili ad uso abitativo, di prevenire e ridurre il consumo di suolo, di favorire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, nonché di recuperare il valore sociale della partecipazione dei cittadini alla comunità, il presente articolo definisce i criteri e le condizioni per incentivare interventi di recupero e riqualificazione di aree e di beni immobili inutilizzati, attraverso la costituzione di gruppi di autorecupero, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.

2. Al fine di attuare i principi di cui al comma 1, lo Stato favorisce politiche di incentivo alla rigenerazione urbana, mirate al recupero del patrimonio, alla ri-funzionalizzazione dei centri storici, delle periferie, delle aree dismesse, nonché, al ripristino ambientale e paesaggistico delle aree degradate. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, ad individuare, negli strumenti di pianificazione, gli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di recupero.

3. L'approvazione delle operazioni di rigenerazione, recupero e riqualificazione urbani comportano la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

4. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) immobile abbandonato: gli immobili, di proprietà sia pubblica che privata,

non utilizzati a fini residenziali da almeno quindici anni che versino in evidente stato di degrado o incuria;

b) fabbricato incompiuto: l'unità immobiliare, di proprietà sia pubblica che privata, iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano la cui completa realizzazione non sia avvenuta entro il termine di dieci anni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori;

c) alloggio sociale: l'unità immobiliare ad uso residenziale da concedere in comodato d'uso, destinata a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari che, per ragioni economiche e sociali, non sono in grado di accedere alla locazione o all'acquisto di alloggi nel libero mercato;

d) gruppo di autorecupero: i cittadini costituiti in cooperative, consorzi o associazioni per il recupero e la riqualificazione di beni immobili inutilizzati che intervengono direttamente nella realizzazione di opere, mettendo a disposizione un monte ore lavorativo, e che prevedono nell'atto costitutivo l'autorecupero come unica finalità, e nello statuto, i criteri per l'assegnazione delle unità immobiliari recuperate ai singoli componenti, nonché le modalità di scioglimento alla data di assegnazione dell'immobile;

e) programma di autorecupero: piano contenente le opere necessarie al recupero primario e secondario, rispettivamente, delle parti comuni e strutturali degli immobili abbandonati, e di tutte le opere interne, finalizzato a ridurre il disagio abitativo, o le azioni e gli interventi volti al recupero delle aree abbandonate, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, attraverso l'eliminazione o la mitigazione dei fattori di degrado; la riutilizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi, senza aumentare i carichi sull'ambiente; la riconfigurazione dei luoghi e l'accrescimento della qualità del paesaggio.

5. Per la migliore definizione dei programmi di intervento relativi al patrimonio immobiliare, nonché per l'acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e

valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono al censimento ovvero, ove già disponibile, all'aggiornamento dei dati degli immobili e delle aree di proprietà pubblica e privata presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento anche allo stato di manutenzione e alla prestazione energetica, nonché alla presenza di unità immobiliari inutilizzate.

6. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica e sociale di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di enti pubblici, e i relativi assegnatari.

7. I comuni e le regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 5 e 6, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono e aggiornano, ove esistenti, i programmi di recupero del patrimonio pubblico e privato inutilizzato e abbandonato. I medesimi programmi, al fine di destinare gli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, possono prevedere la partecipazione di gruppi di autorecupero formati da cittadini residenti sul territorio italiano che non sono proprietari di altri immobili o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, entro un anno dalla data di presentazione della relazione di fine lavori, vi trasferiscono la residenza.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, garantiscono che gli atti di pianificazione e gli altri strumenti di governo del territorio comprendano le modalità e i criteri per l'avvio dei programmi di cui al comma 7, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedere agli alloggi realizzati in attuazione dei medesimi programmi.

9. I dati risultanti dal censimento di cui al comma 5 sono utilizzati anche al fine di

conseguire risparmi di spesa derivanti dalla riduzione degli oneri di locazione immobiliare mediante il trasferimento di uffici negli edifici pubblici a destinazione non residenziale idonei ma non utilizzati.

10. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9, valutato in 1 milione di euro per il 2017 e di 2 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. A seguito del censimento di cui ai commi da 5 a 9, al fine di promuovere l'apporto dei cittadini ai programmi di recupero, i comuni emanano un avviso pubblico che elenca gli immobili soggetti al recupero; gli interventi da eseguire ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; il computo di massima delle opere da eseguire per ciascun immobile, effettuato dall'Ufficio tecnico comunale; i requisiti che i gruppi di autorecupero devono possedere per la partecipazione alla procedura di assegnazione degli immobili da recuperare; i criteri di assegnazione degli immobili recuperati, garantendo la priorità alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e, in caso di parità di valutazione, agli interventi realizzati con materiali a tecnologia biocompatibile; i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di autorecupero, ivi compresa l'asseverazione delle opere da parte dei tecnici abilitati in base alla normativa vigente.

12. I gruppi di cittadini formulano all'ente territoriale competente le proposte operative, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicando altresì i costi e i mezzi di finanziamento, nonché i tempi per la con-

clusione dei lavori di recupero. L'ente locale provvede sulle singole proposte, con il coinvolgimento di enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

13. Le proposte presentate dai gruppi di autorecupero devono essere depositate nella segreteria comunale per la durata di sessanta giorni consecutivi, durante i quali chi dimostri di avere comprovato interesse nel progetto ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, anche in forma telematica, secondo le modalità definite ai sensi del comma 12, ultimo periodo. I cittadini, gli enti pubblici e le istituzioni interessate possono presentare osservazioni fino a sessanta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

14. L'ente territoriale competente, entro sei mesi dalla data di presentazione delle proposte pervenute, rende pubblico l'elenco delle medesime proposte formulate ai sensi del comma 12 e approvate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione, nonché il relativo schema di convenzione con il quale il gruppo si impegna a realizzare l'intervento di recupero in tempi certi, tramite l'apporto lavorativo diretto dei componenti del gruppo. Nello schema di convenzione devono essere stabiliti il valore delle opere a carico dei gruppi di autorecupero; l'ammontare delle eventuali somme di cui al comma 17, nell'importo complessivo di euro 100 mensili per unità abitativa, di cui 15 euro corrisposti dal comodatario e 85 euro dal Fondo per l'autorecupero di cui al comma 27, al netto dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato a partire dal decimo anno; il periodo di tempo durante il quale l'immobile recuperato resta nella disponibilità del soggetto assegnatario, che non può essere superiore ad anni diciotto a partire dalla data di presentazione della relazione attestante la fine dei lavori. I gruppi di autorecupero ai quali sono stati assegnati gli immobili da recuperare ad uso abitativo assegnano al

loro interno gli alloggi, mediante pubblico sorteggio e secondo criteri stabiliti all'atto di costituzione del gruppo.

15. La realizzazione degli interventi di cui al comma 12 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Decorso quattro mesi dalla presentazione della proposta, in assenza della delibera di approvazione nel medesimo termine, la proposta stessa si intende respinta.

16. Nel caso di immobili di proprietà privata ovvero appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana, il comune attiva prioritariamente procedure negoziali con i proprietari, anche tenuto conto del fabbisogno locale di alloggi sociali e in relazione all'entità e al valore della trasformazione.

17. I proprietari possono concedere gli immobili abbandonati o incompiuti ai gruppi di autorecupero in comodato d'uso, dietro corresponsione di una somma mensile a titolo di partecipazione alle spese e di una somma simbolica a titolo di contributo del comodatario, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile, da corrispondere annualmente. Qualora i proprietari non intendano procedere direttamente ad operazioni di recupero dell'immobile di proprietà nel termine di due anni dalla richiesta del comune e non intendano concedere il proprio immobile al gruppo di autorecupero, i medesimi proprietari, ove non già previsto dai regolamenti comunali, sono tenuti a provvedere al ripristino, alla pulizia e alla messa in sicurezza dei prospetti che insistono sulle aree oggetto di recupero. In caso di inerzia, i comuni, possono prevedere specifiche sanzioni. Qualora il proprietario dell'immobile risulti deceduto e

senza eredi, si procede all'acquisizione dell'immobile per pubblica utilità al fine di destinarlo ad interventi di autorecupero. Sono comunque ammesse pattuizioni tra i proprietari e i gruppi di autorecupero in ordine al riscatto del bene, tenuto conto del maggior valore derivante dall'intervento.

18. Gli enti territoriali competenti, in relazione alla tipologia di interventi effettuati, possono individuare riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal gruppo di autorecupero. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività specificamente individuate, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

19. Restano ferme le disposizioni recate dagli articoli 24 e 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di valorizzazione degli immobili pubblici, e dall'articolo 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

20. Il direttore dei lavori del gruppo di autorecupero è direttamente responsabile della esecuzione a regola d'arte dei lavori di recupero di competenza, con particolare riferimento all'utilizzo di tecniche e materiali biocompatibili e alle modalità di messa in opera. Dal momento della presentazione della relazione attestante la fine dei lavori ad opera del direttore dei lavori nominato dal gruppo di autorecupero, i soggetti assegnatari dell'immobile sono direttamente responsabili del pagamento di tutti gli oneri e delle spese accessorie relativi all'immobile stesso. E fatto obbligo al soggetto assegnatario, allo scadere del termine di cui al comma 14, di restituire l'immobile in buono stato.

21. Sono di competenza del comune ove è localizzato l'immobile gli interventi di recupero primario inerenti le parti comuni e strutturali degli edifici all'interno del quale il medesimo immobile risulta eventualmente collocato, con particolare riferimento a quelli relativi alla messa in sicurezza statica e alla riduzione della vulnerabilità sismica.

22. Sono di competenza dei gruppi di autorecupero tutte le opere interne agli alloggi, comprese quelle relative agli impianti interni e alla loro messa a norma, e tutte le altre opere non relative alle parti comuni e strutturali degli edifici. I gruppi possono ricorrere, al fine di realizzare la parte dei lavori cui non possono provvedere direttamente, a ditte o professionisti esterni, con particolare riferimento alle piccole imprese e artigiani presenti nel territorio.

23. Gli oneri per i costi di progettazione, delle procedure di gara ed affidamento dei lavori, dei materiali e delle certificazioni ed ogni altro onere aggiuntivo, relativo ai lavori di competenza dei comuni e dei gruppi di autorecupero, sono a carico del Fondo di cui al comma 27.

24. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite modalità e condizioni per la scelta e l'utilizzo di materiali che garantiscano la riduzione dell'impatto energetico ed ambientale dei manufatti e che, in ogni caso, non inficino la salubrità degli ambienti e non deturpino il paesaggio anche a fine vita.

25. Il gruppo assicura negli interventi di recupero il rispetto degli *standard* urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica, relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

26. Per gli interventi di recupero primario di cui al comma 21, è ammesso il ricorso, previa approvazione del magistrato di sorveglianza, alle procedure di cui all'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

27. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli interventi di autorecupero di immobili abbandonati e di fabbricati incompiuti, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 380 milioni nel 2018. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei comuni che ne fanno richiesta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di autorecupero che consentono l'accesso ai contributi.

28. Il comune provvede al monitoraggio dei programmi di recupero di cui al presente articolo e pubblica sul proprio sito *internet* l'elenco degli immobili e delle aree, suddivisi per comune, per i quali sono stati avviati interventi di autorecupero. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni forniscono all'Agenzia del territorio i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

29. All'onere derivante dall'attuazione del comma 27, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 380 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31.

30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: « di 3,5 punti percentuali » sono sostituite dalle seguenti: « di 4,5 punti percentuali »;

b) al comma 67, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93 per cento ».

31. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

3. 04. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1.

1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locatè congiuntamente; può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore, non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro annui per il 2017 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 02. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1.

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività).

1. Per il quadriennio 2017/2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locatè congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto

di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 01. Alberto Giorgetti, Palese, Russo, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3.1.

(Interventi di recupero architettonico e paesaggistico).

1. Ai fini della demolizione di ecomostri e insediamenti abusivi ed ex abusivi,

nonché al fine di ridurre il consumo di suolo, i comuni possono attivare meccanismi di sostituzione edilizia, attraverso progetti condivisi tra soggetti pubblici e soggetti privati tesi alla riqualificazione e al recupero delle coste, delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico, delle aree agricole o montane, dei centri storici.

2. A tal fine è istituito un apposito Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, con una dotazione iniziale per il 2017 di cinque milioni di euro.

3. Una quota di almeno il settanta per cento del Fondo è destinato ai comuni siti nelle regioni del Mezzogiorno.

4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo.

3. 03. Rampelli.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3.1.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, di concerto con le rappresentanze sindacali, ad individuare un Contratto Collettivo Nazionale di siderurgia per i lavoratori del Gruppo ILVA.

3. 05. Labriola, Palese.

ART. 3-bis.

Sopprimerlo.

3-bis. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

Questi organismi sono sottoposti alla vigilanza dell'ANAC (Autorità nazionale anti corruzione) di cui alla legge n. 190 del 2012.

3-bis. 2. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Dopo l'articolo 3-bis inserire il seguente:

ART. 3-bis.1.

(Risorse per il funzionamento dei centri di ricerca nel Mezzogiorno).

1. Ai fini del potenziamento della capacità di produrre conoscenze nel Mezzogiorno d'Italia e del funzionamento di base dei centri di ricerca presenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia aventi caratteristiche di ente senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, interamente partecipato direttamente o indirettamente da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui per il 2017, 2018 e 2019.

2. All'attuazione del comma 1, per un onere pari a 20.000.000 annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. 01. Sibilia.

ART. 3-ter.

Sopprimerlo.

3-ter. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

ART. 4.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge ».

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « , o delle regioni nel caso di ZES interregionale, » aggiungere le seguenti: « dai sindaci dei comuni rientranti nella ZES ».

Conseguentemente dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2018, 45 milioni di euro per l'anno 2019 e 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. 2. Palese, Alberto Giorgetti, Russo, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: almeno un'area portuale con con le seguenti: una o più aree portuali che, nell'insieme, abbiano.

4. 1. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 4-bis, dopo le parole: Ciascuna regione di cui al comma 4 aggiun-

gere le seguenti: ad eccezione della regione Puglia, che individua quale ZES la SIN di Taranto.

4. 3. Labriola, Palese.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: , da un rappresentante della regione aggiungere le seguenti: dai sindaci dei comuni rientranti nella ZES,.

4. 4. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: o rimborsi per spese di missione con le seguenti: Le spese di missione restano a carico dell'ente rappresentato.

4. 7. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle aree comprese nei Parchi Nazionali dell'Appennino del Mezzogiorno con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone fiscalmente avvantaggiate finalizzate al sostegno degli investimenti nei servizi, nell'industria, nell'agricoltura e nel turismo, compatibili con l'ambiente, con priorità alle iniziative dirette alla valorizzazione delle produzioni locali. Le aree interessate dalle disposizioni di cui al presente articolo sono: Parco nazionale Monti Sibillini, Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, Parco Nazionale Majella, Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale del Vesuvio, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Parco Nazio-

nale Appennino Lucano Val d'Agri, Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sila, Parco Nazionale dell'Aspromonte. Il CIPE, con apposita delibera, disciplina le modalità attuative del presente comma nel rispetto della normativa europea.

4. 8. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.

10. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli im-

mobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

11. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso le ZES.

12. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera *b)* e lettera *d)* e quelle di cui al comma 11. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

13. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 11 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era regione Lombardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

14. Agli oneri derivanti dai commi 10, 11 e 12, valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. 5. Guidesi, Grimoldi, Molteni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.

4. 6. Guidesi, Grimoldi, Molteni.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Considerato che la creazione di zone economiche speciali consente la catalizzazione di nuovi investimenti soprattutto nei settori infrastrutturale, logistico ed industriale, da cui discende un considerevole sviluppo in termini di produzione di valore aggiunto, di opportunità di lavoro, di trasferimento tecnologico, di volume delle esportazioni, di migliori condizioni salariali e di lavoro, e al fine di consentire al sistema portuale e logistico nazionale l'acquisizione di una maggiore competitività, soprattutto con riferimento agli interscambi commerciali con i Paesi esterni all'Unione Europea, sono istituite con legge e, per quanto concerne gli aspetti di carattere doganale, ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell'Unione), le Zone Economiche Speciali (ZES) nelle aree logistiche ed industriali in connessione funzionale con i porti di rilevanza internazionale, per stimolare l'insediamento di imprese estere che svolgono attività nel comparto logistico-industriale o in quello dei servizi, e di imprese *start-up* innovative, di imprese *spin off* attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, di imprese di servizi per le « città intelligenti » (*smart cities*) e di PMI. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Mi-

nistero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con la disciplina prevista dall'Unione Europea in materia di compatibilità degli aiuti di Stato (in particolare con: gli articoli 107-109 TFUE; gli « Orientamenti per gli aiuti regionali della Commissione per il periodo 2014-2020 »; il Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, ed anche con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 dell'Italia approvata il 16 settembre 2014 dalla Commissione Europea, nonché con il « Codice di condotta sulla tassazione delle imprese »), con proprio decreto approva le delimitazioni delle zone, stabilisce gli organismi di gestione e le corrispondenti funzioni, le tipologie, l'entità e la durata delle agevolazioni e degli incentivi di natura doganale, fiscale, nonché le caratteristiche delle agevolazioni di tipo amministrativo/burocratico ed infrastrutturale, le operazioni commerciali consentite.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, (ad eccezione delle ipotesi riguardanti l'insediamento di imprese *start-up* innovative, di imprese *spin off* attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, nonché di PMI secondo le soglie di cui all'Allegato I del precitato regolamento (UE) n. 651/2014) è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. 01. Oliaro, Monchiero.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: se nominato aggiungere le seguenti: previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e.

5. 2. Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) Almeno il 90 per cento del personale dell'impresa beneficiaria deve essere reclutato nell'ambito della regione nella quale è istituita la ZES;

5. 3. Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano anche alle imprese, con sede legale o unità locale all'interno di uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche in relazione agli investimenti effettuati nei primi sei mesi del 2017, a causa degli eventi sismici ed atmosferici che hanno colpito i predetti territori.

5. 4. Colletti, Cariello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Eventuali canoni corrisposti per locazione di immobili di qualsiasi categoria catastale in area ZES, sono soggetti ad imposta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento. All'onere derivante dalla presente disposizioni valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. 1. Palese, Alberto Giorgetti, Russo, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5.

(Aree portuali nelle regioni convergenza).

1. Alle aree portuali in cui insistono autorità portuali comprese nelle regioni

dell'obiettivo convergenza è riconosciuta la facoltà di creare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

5. 01. Taglialatela, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Ipotesi di sovraindebitamento misto).

1. Dopo l'articolo 8 della legge n. 3 del 2012, è aggiunto il seguente:

ART. 8-bis.

(Ipotesi di sovraindebitamento misto).

1. Nel caso in cui il consumatore sia incorso in un sovraindebitamento incolpevole e sia stato impossibilitato nella propria attività professionale o imprenditoriale ad onorare le scadenze riferibili a debiti tributari e previdenziali, potrà accedere alla procedura prevista per il piano del consumatore e definire anche tali

posizioni debitorie alle seguenti condizioni:

a) le obbligazioni assunte nella veste di consumatore siano prevalenti rispetto alle obbligazioni tributarie e previdenziali;

b) sia proposto nel piano l'integrale pagamento dei tributi e contributi, con la possibilità di falcidia di soli interessi e sanzioni;

c) sia proposto un piano di rientro in massimo 10 anni per i debiti tributari e previdenziali.

5. 02. Villarosa, Cariello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al procedimento di omologazione del piano del consumatore).

1. Il comma 3 dell'articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012 è sostituito dal seguente:

3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, deve valutare le seguenti circostanze prima di procedere all'omologa:

1. il comportamento sia del debitore che del creditore al momento di formazione delle obbligazioni per verificare le effettive ragioni del sovraindebitamento ed eventuali comportamenti colposi e dolosi di entrambe le parti.

2. se il debitore o il creditore hanno in qualche modo cagionato, colposamente o dolosamente, il sovraindebitamento. Quando il Giudice decide di omologare il piano, dispone per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di

composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

5. 03. Villarosa, Cariello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le risorse per il Piano nazionale di riqualificazione sociale e culturale per le aree urbane degradate sono incrementate di 200 milioni di euro, al fine di realizzare i progetti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017.

5. 04. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norme in materia di autoriparazione).

1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per le imprese già attive nel settore dell'autoriparazione di cui alla presente legge e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, qualora il responsabile tecnico, abilitato per una o due sezioni di cui all'articolo 1, comma 3, intenda conseguire l'abilitazione nella restante o nelle restanti sezioni, frequenta a tal fine, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione relativo alla sezione o alle sezioni mancanti ».

2. All'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i commi da 1 a 3, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente norma sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motori-

stica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e che intendono conseguire l'abilitazione per l'intera sezione meccatronica, in alternativa alla frequentazione con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi previsti dall'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, dimostrano il possesso dei requisiti mancanti del settore della meccatronica, previa istanza da presentare alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane, territorialmente competenti.

2. Con tale istanza deve essere dimostrato alle Autorità riceventi, il possesso di idonei titoli di studio o anche solo, dell'esperienza professionale all'uopo acquisita nella stessa impresa per la quale il soggetto è responsabile tecnico. Nel caso di possesso della sola esperienza professionale, occorre dimostrare che la stessa sia stata conseguita per un periodo pari ad almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, calcolato quest'ultimo a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, diverso da quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 122.

3. Il richiedente che ha maturato l'esperienza professionale di cui al comma 2, anche successivamente al 4 gennaio 2013, presso un'impresa abilitata per la sola attività meccanica-motoristica o elettrauto, nell'ambito della segnalazione certificata di inizio attività, autocertifica, mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esercizio dell'attività sugli impianti meccatronici ».

5. 05. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 2, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 2.

2. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361 ICE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2018, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al presente comma, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque

periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2020, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 2. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento. L'efficacia delle presenti disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

5. 06. Palese, Alberto Giorgetti, Russo, Prestigiacomo, Milanato.

ART. 6.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: il 50 per cento del costo *fino a:* il restante 50 per cento del costo *realizzato con le seguenti:* il 50 per cento dell'intervento realizzato, accertata la conformità e la regolarità dei costi sostenuti, risultante nella richiesta di pagamento all'atto del ricevimento della stessa e il restante 50 per cento dell'intervento realizzato.

6. 1. Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di sostenere e supportare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti con le regioni e le Città metropolitane, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione ed accelerare la realizzazione degli interventi previsti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, il CIPE entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla Delibera CIPE 10 agosto 2017, n. 26, per integrare e rafforzare le attività previste dal Programma « Azioni di Sistema » di cui alla delibera CIPE 3 agosto 2011 n. 62, assegna all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro per il

2017 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, anche mediante modulazione delle assegnazioni già disposte dallo stesso CIPE. ».

6. 2. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente periodo: « Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili ».

6. 3. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Organismo strumentale per gli interventi europei).

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei » sono sostituite con le seguenti: « avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR ».

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da « all'organismo di tutti » a « nei confronti dell'organismo regionale » sono sostituite dalle seguenti « all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti, gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate ».

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante – differenza positiva tra debiti e crediti –, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione

degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

6. 02. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Organismo strumentale per gli interventi europei).

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: « all'organismo di tutti » a: « nei confronti dell'organismo regionale » sono sostituite dalle seguenti: « all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del

1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa. ».

6. 01. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

ART. 6-bis.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.1

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020 da destinare al finanziamento di un Piano per la mitigazione del dissesto idrogeologico e potenziamento impianti idrici per il Mezzogiorno.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto ad individuare le modalità di attuazione di detto piano.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020 si provvede a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. 01. Labriola, Palese.

ART. 6-ter.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

ART. 6-quater.

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali).

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione *ex* Legge n. 183 del 1987 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'articolo 1, comma 703, lettera e), della legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

2. Nel Fondo, di cui al comma 1, confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della Cabina di Regia di cui l'articolo 1, comma 703, lettera e), della legge n. 190, del 2014.

3. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

6-ter. 01. Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

ART. 6-quater.

(Organismo strumentale per gli interventi europei).

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei» sono sostituite con le seguenti: «avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR».

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a: «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La presente legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio

dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante – differenza positiva tra debiti e crediti –, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

6-ter. 02. Melilla, Albinì, Capodicasa, Bossa.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

ART. 6-quater.

(Organismo strumentale per gli interventi europei).

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei» sono sostituite

con le seguenti: «avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR».

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a: «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo»:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettive avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui

passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante differenza positiva tra debiti e crediti, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466, fino alla concorrenza di 100 milioni di euro.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

6-ter. 07. Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

ART. 6-*quater*.

(Organismo strumentale per gli interventi europei).

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a: «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

***6-ter. 03.** Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

ART. 6-quater.

(Organismo strumentale per gli interventi europei).

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole

da: « all'organismo di tutti » a: « nei confronti dell'organismo regionale » sono sostituite dalle seguenti: « all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

***6-ter. 06.** Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

ART. 6-quater.

(Modifiche al procedimento di omologazione del piano del consumatore).

1. Il comma 3 dell'articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012 è sostituito con il seguente:

3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, deve valutare le seguenti circostanze prima di procedere all'omologa:

1. il comportamento sia del debitore che del creditore al momento di formazione delle obbligazioni per verificare le effettive ragioni del sovraindebitamento ed eventuali comportamenti colposi e dolosi di entrambe le parti.

2. se il debitore o il creditore hanno in qualche modo cagionato, colposamente o dolosamente, il sovraindebitamento. Quando il Giudice decide di omologare il piano, dispone per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

6-ter. 04. Villarosa, Cariello.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

ART. 6-quater.

(Ipotesi di sovraindebitamento misto).

1. Dopo l'articolo 8 della legge n. 3 del 2012 è aggiunto il seguente:

« ART. 8-bis.

(Ipotesi di sovraindebitamento misto).

1. Nel caso in cui il consumatore sia incorso in un sovraindebitamento incolpevole e sia stato impossibilitato nella propria attività professionale o imprenditoriale ad onorare le scadenze riferibili a debiti tributari e previdenziali, potrà accedere alla procedura prevista per il piano del consumatore e definire anche tali posizioni debitorie alle seguenti condizioni:

a) le obbligazioni assunte nella veste di consumatore siano prevalenti rispetto alle obbligazioni tributarie e previdenziali;

b) sia proposto nel piano l'integrale pagamento dei tributi e contributi, con la possibilità di falcidia di soli interessi e sanzioni;

c) sia proposto un piano di rientro in massimo 10 anni per i debiti tributari e previdenziali. ».

6-ter. 05. Villarosa, Cariello.

ART. 7.

Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

1-ter: Per l'approvazione di piani, programmi e interventi, comunque denominati previsti dai CIS, le eventuali conferenze di servizi istruttorie e preliminari si svolgono con le modalità di cui all'articolo 14-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, con termini dimezzati. Al fine di accelerare la realizzazione degli stessi interventi la conferenza di servizi decisoria si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-ter, legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inseriti nel CIS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1-quater. I CIS, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e delle misure di accelerazione previste dall'articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24

marzo 2012, n. 27, dall'articolo 10, decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quanto previsto dall'articolo 38, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono attuati, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia S.p.A. –, società *in house* a tutte le Amministrazioni dello Stato. Il monitoraggio sistematico e continuo dei CIS è garantito dall'Agenzia per la coesione territoriale.

1-quinquies. Per tutti gli interventi previsti nei CIS le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS. Tutte le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nei CIS e di cui Invitalia S.p.A. è stazione appaltante sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base dello stato di avanzamento delle attività.

1-sexies. Al fine di migliorare l'efficacia, la qualità della spesa pubblica e per rafforzare l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2014-2020, è istituito il « Fondo rotativo di progettazione e attuazione delle politiche di coesione » attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinato a:

a) verificare la fattibilità tecnico-economica dei nuovi interventi e sviluppare i diversi livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi;

c) sostenere le attività e le funzioni del soggetto attuatore dei CIS, anche in qualità di centrale di committenza.

Gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per le attività di cui sopra sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Nel fondo potranno, inoltre, confluire ulteriori risorse deliberate dal CIPE e quelle disposte dalle amministrazioni interessate per l'accelerazione degli interventi.

1-octies. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione definisce e regola le attività e i compiti svolti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.

7. 1. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Patto per il Sud – Progettazione esecutiva e cantierabile).

1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno progetti di opere pubbliche inseriti in piani di programmazione europea nazionale o regionale, già finanziata previa autorizzazione del dipartimento regionale che dovrà erogare il finanziamento, possono espletare le procedure di gara pubblica, di negoziazione o di affidamento diretto, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo n. 56 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017, per l'adeguamento della progettazione alle predette nuove norme sugli appalti nonché per la trasformazione in esecutivi e cantierabili di detti progetti.

2. La spesa di progettazione, a valere sul programma di finanziamento. Dell'ente erogante, non rileva ai fini del patto di stabilità interno per l'ente e non si computa per la determinazione degli equilibri di bilancio di parte corrente.

7. 01. Ribaudò.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Fondo di rotazione per la progettazione).

1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, possano prevedere nei propri bilanci di previsione un fondo di rotazione per la progettazione. In detto fondo affluiscono le risorse già previste nelle opere finalizzate e rese esecutive e realizzate.

2. In prima applicazione il fondo è alimentato attraverso la partecipazione alla dotazione finanziaria per un ammontare pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di competenza dello Stato, la cui ripartizione è determinata in sede di Conferenza Stato regione/Stato città.

7. 02. Ribaudò.

ART. 8.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: e delle imprese dell'indotto.

8. 1. Guidesi, Allasia, Saltamartini, Paganò, Castiello.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*quater*. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 9 dell'articolo 4, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per

categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

1-*quinquies*. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso le ZES.

1-*sexies*. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera b) e lettera d) e quelle di cui al comma 3. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

1-*septies*. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 3 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era regione Lombardia). Il beneficio fiscale comples-

sivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

1-*octies*. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente, all'articolo 4, aggiungere in fine il seguente comma:

9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.

8. 2. Guidesi, Grimoldi, Molteni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Semplificazioni sulla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad esercizi di vicinato).

1. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono regolate dal codice civile.

Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: nel Mezzogiorno aggiungere le seguenti: ed ulteriori interventi per la semplificazione.

8. 01. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

ART. 9.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il produttore è comunque tenuto alla predisposizione di una relazione tecnica ove siano riportate le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto, le fasi di processo, i flussi e le caratteristiche dei rifiuti e/o materiali prodotti.

9. 1. Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Disposizioni per favorire l'affidamento dei contratti di tesoreria).

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente comma:

« 9-*ter*. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9 le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del Rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario. ».

9. 01. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di autotutela amministrativa).

1. Al comma 2-*bis*, dell'articolo 21-*novies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: « I provvedimenti amministrativi interessati dalle fattispecie di reato di cui al precedente periodo, qualora riguardino casi di pubblica e privata incolumità, possono essere annullati, anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, pure in assenza della sentenza passata in giudicato. ».

9. 02. Guidesi, Allasia, Saltamartini, Pagano, Castiello.

ART. 9-bis.

Sopprimerlo.

9-bis. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Inca, Sorial.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede all'inserimento, in forma obbligatoria nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, della materia di educazione ambientale, con particolare riferimento all'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato dalle plastiche e al corretto utilizzo e smaltimento delle borse di plastica.

9-bis. 2. Castiello, Picchi, Guidesi, Saltamartini, Grimoldi, Pagano.

ART. 9-quater.

Sopprimerlo.

9-quater. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Inca, Sorial.

ART. 9-quinquies.

Sopprimerlo.

9-quinquies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Inca, Sorial.

ART. 9-sexies.

Sopprimere il comma 2.

9-sexies. 1. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni, avvia un piano straordinario finalizzato agli interventi di pulizia e manutenzione dei territori naturali e delle aree verdi e a tutti quegli interventi volti a rimuovere le condizioni atte a favorire lo sviluppo e il propagarsi di incendi. Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2-ter. Il Ministero dell'Ambiente indice, entro sessanta giorni, un'apposita procedura pubblica finalizzata alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto quaranta anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da formare per le attività di supporto agli interventi di cui al comma 2-bis, sotto la direzione degli organi e dei soggetti istituzionali competenti in detti ambiti. Le attività svolte in attuazione alle previsioni di cui al precedente comma, non danno priorità nelle procedure concorsuali e di assunzione nelle amministrazioni pubbliche, e non costituiscono in alcun modo e non danno luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e che, quindi non solo a loro applicabili le normative di legge e contrattuali previste per i lavori subordinati.

2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, con proprio decreto, stabilisce le

modalità attuative delle previsioni di cui ai commi precedenti, e i criteri di ripartizione delle risorse e del suddetto personale.

2-quinquies. A copertura degli oneri di cui al comma *2-bis*, si provvede nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9-sexies. 2. Bossa, Scotto, Zaratti, Capodicasa, Melilla, Albini.

Dopo l'articolo 9-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 9-septies.

(Disposizioni per favorire l'affidamento dei contratti di tesoreria).

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è inserito il seguente comma *9-ter*:

« *9-ter.* Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9 le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del Rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario. ».

9-sexies. 01. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Dopo l'articolo 9-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 9-septies.

Il Ministero della salute, di concerto con la regione Puglia, attribuisce alla Asl

di Taranto un assetto speciale che la ponga sotto il diretto controllo delle Istituzioni statali proprio per la particolare situazione sanitaria che colpisce la popolazione dell'intera provincia a causa dell'elevato inquinamento ambientale.

9-sexies. 02. Labriola, Palese.

ART. 10.

All'articolo 10, premettere il seguente:

ART. 010.

(Istituzione del Fondo di riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale).

1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati cui sensi dell'articolo *7-bis*, comma 2, del disegno di legge n. 43 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge n. 18 del 2017, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato « Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale ».

2. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma.

010. 01. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Al comma 1, sostituire le parole: Allo scopo di facilitare la ricollocazione a favore dell'ANPAL *con le seguenti:* Allo scopo di incentivare l'autoimprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo 0I, del Titolo I, del decreto legislativo del 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente al titolo, sopprimere le parole: nel Mezzogiorno.

10. 5. Guidesi, Allasia.

Al comma 1, dopo le parole: programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale *aggiungere le seguenti:* anche se non beneficiari di ammortizzatori sociali.

10. 6. Placido, Airaudo, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Al comma 1, sostituire le parole: A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL *con le seguenti:* A tal fine è autorizzata la spesa di 29 milioni di euro per l'anno 2017 e 35 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL.

Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« *b-bis.* Quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro per

l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

10. 7. Placido, Airaudo, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dal 1° agosto 2017 in caso di assunzioni, effettuate da imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dai commi *1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies.*

1-ter. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare ».

1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi *1-ter* e *1-quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-sexies. Le modifiche introdotte dai precedenti commi *1-ter* e *1-quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-septies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

***10. 2.** Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dal 1° agosto 2017 in caso di assunzioni, effettuate da imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dai commi *1-ter*, *1-quater*, *1-quinquies*, *1-sexies* e *1-septies*.

1-ter. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare ».

1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

1-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le di-

sposizioni di cui ai precedenti commi 1-ter e 1-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-sexies. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1-ter e 1-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-septies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

***10. 3.** Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Allo scopo di portare a termine la realizzazione di progetti di rimodulazione infrastrutturale mirati ad accrescere la competitività dei sistemi produttivi delle regioni del Mezzogiorno, il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, è autorizzato a procedere con lo scorrimento della graduatoria tuttora in corso per l'utilizzo delle risorse residue dei Patti Territoriali e Contratti d'Area di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662 nelle aree territoriali del Mezzogiorno in cui risultano allo stato operativi Soggetti Responsabili e Responsabili Unici costituiti ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997.

10. 8. Galati.

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

10. 4. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-bis.1 Per l'anno 2017, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

10. 1. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. Al fine di garantire la correttezza e la regolarità del procedimento, all'ANPAL sono affidati adeguati strumenti di controllo per ciascuna fase procedurale.

10. 9. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10.1.

(Stabilizzazione del personale Anpal).

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi per il lavoro in una prospettiva di sistema, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Presidenza dell'Anpal, adotta un programma per una progressiva stabilizzazione, nel triennio 2018-2020, di tutto il personale impiegato presso Anpal Servizi con contratti a tempo determinato e a collaborazione. Per favorire tale processo sono inoltre prorogati i contratti in scadenza nel 2017.

2. Per attuare le disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno 2017 e di 40 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

3. Il processo di stabilizzazione di cui al comma 1 prevede un'adeguata valorizzazione delle esperienze e delle professionalità presenti in Anpal Servizi tale da assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali risultanti alla data del 31 maggio 2017. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana, di concerto con la Presidenza dell'Anpal, entro il 31 dicembre 2017, e previo confronto con le organizzazioni sindacali, un regolamento di selezione del personale.

4. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. », sono sostituite dalle seguenti: « è fissata nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. ».

10. 01. Placido, Airaudo, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10.1.

(Capacità assunzionale dei comuni).

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento.

10. 02. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10.1.

(Turn over nei piccoli comuni).

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: « tra 1.000 e 3.000 » sono sostituite dalle seguenti: « tra 1.000 e 5.000 ».

10. 03. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10.1.

(Incentivi per le funzioni tecniche).

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

10. 04. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10.1.

(Assunzioni nelle Città Metropolitane).

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente comma:

« Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

10. 05. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10.1.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78).

1. La locuzione lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche » contenuta nell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. 06. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10.1.

(Giovani artigiani).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro artigiani il cui prodotto finale viene totalmente lavorato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e che abbiano vissuto nel territorio nazionale per almeno diciotto anni.

2. I datori di lavoro privati di cui al comma 1 che, senza esservi tenuti, assumono personale a tempo indeterminato soggetti di età compresa tra 15 anni compiuti e 27 non compiuti, possono richiedere tramite UNILAV l'applicazione delle norme di cui ai commi seguenti.

3. Il trattamento economico dei lavoratori indicati al comma 2 è determinato dall'importo più favorevole, tenendo conto dell'età del soggetto assunto, tra le retribuzioni previste per le diverse tipologie di apprendistato stabilite dai contratti collettivi, stipulati da associazioni sindacali

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai datori di lavoro non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

4. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore a far data dall'assunzione è applicata come di seguito indicato:

a) il primo e secondo anno: è accreditata tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento a norma dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989;

b) terzo anno: tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, non può essere inferiore al 9,5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

c) quarto anno: per quanto attiene il fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica quanto disposto dalla lettera *b)*, mentre resta a carico del datore di lavoro il versamento delle altre assicurazioni;

d) quinto anno: è a carico del datore di lavoro e del lavoratore dipendente il 50 per cento della contribuzione relativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre il restante 50 per cento viene accreditato come quanto disposto alla lettera b). Per quanto attiene il versamento delle altre assicurazioni esse restano a carico del datore di lavoro.

5. I soggetti assunti a norma del presente articolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari alla retribuzione minima annua di riferimento ai fini della liquidazione delle rendite INAIL, secondo quanto previsto dall'articolo n. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Il tasso di tariffa applicabile è quello relativo alla voce di tariffa « 0611 » delle varie gestioni.

6. Il trattamento economico previsto dal comma 3 è considerato reddito di lavoro dipendente ma non rileva per l'anno d'imposta in cui il lavoratore è assunto ai fini del reddito utile per essere considerati fiscalmente a carico di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai datori di lavoro che:

a) nei trentasei mesi precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo soggetti che nel periodo considerato avevano un'età superiore ai trenta anni;

b) negli anni precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo lavoratori sui quali il datore di lavoro ha fruito del beneficio di cui al presente articolo;

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano altresì con riferimento alle assunzioni di quei lavoratori che siano stati licenziati, nei dodici mesi precedenti, da parte di un'impresa dello stesso o diverso settore di attività che, fino

ai dodici mesi precedenti il momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

9. Si decade dall'applicazione disposizioni di cui al presente articolo all'atto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di soggetti che hanno più di trenta anni.

10. Al fine di adempiere l'obbligo di formazione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, i lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo frequentano obbligatoriamente i corsi sulla sicurezza sul lavoro organizzati dall'INAIL anche in modalità *e-learning*, fermo restando la libertà del datore di lavoro di scegliere altre modalità per adempiere alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma, l'INAIL predispone, entro sei mesi, in ogni sede territoriale appositi spazi destinati alla formazione ovvero i corsi in modalità *e-learning*.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 12, 13, 14, 15 e 16.

12. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare ».

13. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli

interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

14. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 11 e 12 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

10. 07. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10.1.

(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali).

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di microimprese

ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500,00 e la cui attività ha sede legale e operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo.

2-ter. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.

2-quater. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.

2-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 2-bis, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.

2-sexies. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare ».

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

10. 08. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cominardi, Ci-

prini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10.1.

(Potenziamento del Servizio di assistenza sociale nei comuni).

1. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno carenza organica di personale qualificato e specializzato per svolgere il servizio di assistenza sociale, per gli anni 2017 e 2018, in deroga ai limiti previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010; convertito dalla legge n. 122 del 2010 possono assumere a tempo determinato fino ad un massimo di due unità, di cui una con il profilo di assistente sociali ed una con il profilo di psicologo. Si applicano le procedure di reclutamento, previste dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 così come novellato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 393 del 2017.

10. 09. Ribaudò.

ART. 10-bis.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.1.

(Interventi in favore della Regione Sardegna).

1. Lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna adottano un piano di interventi finalizzato a compensare gli svantaggi economici e produttivi e infrastrutturali derivanti alla medesima regione dalla condizione di insularità attraverso l'adozione

di misure economiche e fiscali. Tali misure saranno destinate prioritariamente al potenziamento ed efficientamento della rete infrastrutturale per il trasporto di persone e merci, garantendo la continuità territoriale, alla realizzazione di una zona franca insulare, ovvero di zone franche urbane, per il rilancio del tessuto produttivo e l'incremento dei livelli occupazionali, all'attuazione del Piano straordinario per il Sulcis, all'introduzione di misure volte a compensare il maggior costo dell'energia elettrica derivante dalla mancata metanizzazione dell'isola.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a duecento milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

10-bis. 01. Murgia, Rampelli.

ART. 10-ter.

Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:

ART. 10-quater.

1. Al fine di favorire l'occupazione e lo sviluppo ecosostenibile delle aree dei Parchi Nazionali dell'Appennino del Mezzogiorno di cui al comma 2, con particolare riferimento al sostegno degli investimenti nei servizi, nell'agricoltura e nel

turismo, compatibili con l'ambiente, con priorità alle iniziative dirette alla valorizzazione delle produzioni locali, nonché ad ogni altra iniziativa volta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo delle attività economiche compatibili, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

2. Le aree interessate dalle disposizioni di cui al presente articolo sono: Parco nazionale Monti Sibillini, Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, Parco Nazionale Majella, Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale del Vesuvio, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri, Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sila, Parco Nazionale dell'Aspromonte.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, e con i soggetti istituzionali interessati, sono definiti i criteri di assegnazione e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

10-ter. 01. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti a supportare specifiche problematiche in campo educativo minore e al contrasto della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica, che individua le più idonee strategie e gli ambiti di intervento per la prevenzione del fenomeno e la riduzione del tasso di abbandono, nonché acquisisce, monitora ed elabora i dati e le informazioni su base nazionale.

1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, individua – con successivo decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto – le aree di esclusione sociale, caratterizzate da problematiche in campo educativo minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata.

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui al comma 1-*bis*;

b) dopo le parole: e della ricerca, *inserire le seguenti:* d'intesa con l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica.

11. 1. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 1, sopprimere le parole: nelle regioni del Mezzogiorno.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo le parole: individuate le aree *inserire le seguenti:* sul territorio nazionale;

al comma 4-bis, sopprimere le parole: nelle regioni del Mezzogiorno.

11. 5. Centemero, Occhiuto.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Annualmente, entro il 31 luglio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende noti, mediante pubblicazione sul sito del ministero, i dati relativi alla dispersione scolastica disaggregati per provincia. Entro il 31 agosto inoltra i dati ai sindaci. In sede di prima applicazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette i dati ai sindaci entro il 31 dicembre 2017.

11. 6. Centemero, Occhiuto.

Al comma 2, sostituire la parola: biennale *con la seguente:* triennale.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: biennale *con la seguente:* triennale.

11. 7. Centemero, Occhiuto.

Al comma 2 aggiungere, in fine i seguenti periodi: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individua, altresì, le strutture esistenti nei territori delle regioni dove sono già attivi progetti finalizzati all'inter-scambio generazionale, destinando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 alle strutture pubbliche e convenzionate per anziani non autosufficienti e alle scuole dell'infanzia che attivano programmi di collaborazione culturale, sociale ed educativa tra generazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

11. 18. Guidesi, Rondini.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con apposito decreto

del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito in via sperimentale, per gli anni 2017 e 2018, il « pedagogo scolastico », come figura di coordinamento e prevenzione da assegnare alle istituzioni scolastiche nell'ambito dei progetti di durata biennale di cui al comma 2. Tale figura è prioritariamente impiegata per qualificare l'offerta educativa, adeguare gli interventi alle specifiche difficoltà dei ragazzi, potenziare l'inclusione e contribuire alla prevenzione di eventuali comportamenti a rischio dell'infanzia e dell'adolescenza, in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono sfociare in manifestazioni di bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione.

2-ter. Con il medesimo decreto, di cui al comma 2-bis, sono altresì definiti il profilo professionale e i requisiti richiesti per occupare il ruolo, l'inquadramento, i compiti e le mansioni del « pedagogo scolastico », nonché la dotazione organica e strumentale necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.

2-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2017 e 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. 2. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 3, dopo le parole: abbiano attivato inserire le seguenti: o attivino.

11. 9. Centemero, Occhiuto.

Al comma 3, dopo le parole: partenariati con enti locali inserire le seguenti: Univer-

sità, istituzioni culturali e Istituti per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM).

11. 3. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 3, dopo le parole: terzo settore inserire le seguenti: università, Afam.

11. 10. Centemero, Occhiuto.

Al comma 3, dopo le parole: promozione sportiva inserire le seguenti: associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al registro nazionale.

11. 11. Centemero, Occhiuto.

Al comma 3, dopo le parole: promozione sportiva inserire le seguenti: associazioni di categoria.

11. 12. Centemero, Occhiuto.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3.1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validità dei progetti e delle relative finalità di cui al comma 2, nonché a valutare *ex-post* la qualità dei risultati conseguiti.

11. 4. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a rendicontarli entro l'inizio del successivo anno scolastico.

11. 13. Centemero, Occhiuto.

Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

5-ter. Ai fini di quanto disposto dal comma 2 le istituzioni scolastiche costi-

tuite in rete possono dare vita a poli per la dispersione scolastica con la finalità di promuovere buone pratiche attive sul territorio, di attivare progetti, di promuovere la formazione dei docenti.

11. 8. Centemero, Occhiuto.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia in virtù delle previsioni di cui alla legge 107 del 2015, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasferisce agli Uffici scolastici delle regioni suddette, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'a.s. 2017/2018, e per gli anni scolastici successivi, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia, sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto, sui posti in deroga sul sostegno ed, in seconda istanza, sui progetti di cui al comma 2 del presente articolo.

4.2. Nell'ambito delle facoltà di cui al precedente comma, è consentito:

a) fare richiesta di assegnazione provvisoria su tutte le province di una regione su richiesta dell'interessato, la cui residenza in quella regione deve risultare da certificazione anagrafica al 30 giugno 2017;

b) fare richiesta di assegnazione provvisoria dei docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, su posti an-

cora disponibili, e solo dopo avere accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti inseriti in GAE e in Graduatorie d'istituto di II e III fascia, in possesso del titolo su sostegno per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato;

c) che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sulle relative classi di concorso, in deroga all'articolo 4, comma 1, e agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 stabiliti dal C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, per i docenti in possesso del titolo di abilitazione corrispondente e che, all'atto dell'assunzione in virtù della legge 13 luglio 2015 n. 107, non sono stati soddisfatti nella preferenza professionale e territoriale indicata.

11. 24. Cimbro, Nicchi, Scotto, Bossa, Melilla, Albini, Capodicasa.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dispone la trasformazione di non meno del quaranta per cento dei posti in deroga sul sostegno in organico di diritto, e la conseguente titolarità a domanda degli interessati nel nuovo organico di diritto disponibile nell'ambito prescelto, dando priorità ai docenti assunti sulla base delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107.

4.2. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere

sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. 23. Cimbro, Nicchi, Scotto, Bossa, Melilla, Albini, Capodicasa.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno o prolungato, favorendo conseguentemente nuove opportunità in particolare per le regioni del sud, la legge 24 settembre 1971, n. 820, relativa all'ordinamento della scuola elementare e all'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale, è finanziata per ulteriori 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato.

4.2. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli ulteriori 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

11. 25. Cimbro, Nicchi, Scotto, Bossa, Melilla, Albini, Capodicasa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia in virtù delle previsioni di cui alla legge 107 del 2015, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasferisce agli Uffici scolastici delle regioni suddette, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'anno scolastico 2017/2018, e per gli anni scolastici successivi, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia; sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto, sui posti in deroga sul sostegno ed, in seconda istanza, sui progetti di cui al comma 2 del presente articolo. Nell'ambito delle facoltà di cui al precedente comma, è consentito:

a) fare richiesta di assegnazione provvisoria su tutte le province di una regione su richiesta dell'interessato, la cui residenza in quella regione deve risultare da certificazione anagrafica al 30 giugno 2017;

b) fare richiesta di assegnazione provvisoria dei docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, su posti ancora disponibili, e solo dopo avere accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti inseriti in GAE e in Graduatorie d'istituto di II e III fascia, in possesso del titolo su sostegno per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato;

c) che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sulle relative classi di concorso, in deroga all'articolo 4, comma

1, e agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 stabiliti dal C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, per i docenti in possesso del titolo di abilitazione corrispondente e che, all'atto dell'assunzione in virtù della legge 13 luglio 2015 n. 107, non sono stati soddisfatti nella preferenza professionale e territoriale indicata »;

d) al fine di agevolare la continuità educativa e didattica degli studenti con disabilità, ai docenti con contratto a tempo indeterminato per i posti di sostegno didattico, qualora in seguito alle operazioni di mobilità annuale, l'insegnante si ritrovi ad aver prodotto domanda di assegnazione provvisoria nello stesso ambito della scuola ove aveva lavorato nel precedente anno scolastico, si procederà alla riconferma del posto da parte degli uffici scolastici provinciali.

11. 19. Cimbri, Capodicasa, Melilla, Albini, Bossa, Nicchi, Scotto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Per la realizzazione degli interventi educativi contro la dispersione scolastica, finanziati dal PON Scuola 2014/2020, potranno essere utilizzati tutti quei docenti del Mezzogiorno che, a norma dell'articolo 1 comma 96 della legge 13 luglio 2015 n. 107, non hanno avuto assegnazione provvisoria, pur avendone fatto richiesta, la loro utilizzazione nelle loro rispettive province per gli anni 2018/2019 e 2017/2018 nei progetti di durata biennale, previsti dall'articolo 11 del presente decreto, prevede il mantenimento del ruolo nell'attuale Ambito di assegnazione.

11. 21. Capodicasa, Melilla, Albini, Bossa, Nicchi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Al comma 3, articolo 14, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sempre al fine di agevolare la continuità educativa e didattica degli studenti con

disabilità, ai docenti con contratto a tempo indeterminato per i posti di sostegno didattico, qualora in seguito alle operazioni di mobilità annuale, l'insegnante si ritrovi ad aver prodotto domanda di assegnazione provvisoria nello stesso ambito della scuola ove aveva lavorato nel precedente anno scolastico, si procederà alla riconferma del posto da parte degli uffici scolastici provinciali ».

11. 20. Cimbri, Capodicasa, Melilla, Albini, Bossa, Nicchi, Scotto.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

4-*quater*. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e dopo le parole: « primaria e secondaria » sono inserite le seguenti: « nonché presso la scuola dell'infanzia, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 30 giugno 2017, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale ».

4-*quinquies*. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del comma 4-*quater*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il « Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico », di seguito denominato « Fondo », al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 4-*sexies* e 4-*septies*, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui al comma 4-*bis*.

4-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SO SE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

4-septies. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 750 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

11. 22. Pannarale, Placido, Airaudo, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Palazzotto.

Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:

4-quater. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, nelle regioni del Mezzogiorno, l'organico dell'autonomia e l'organico del potenziamento di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per le scuole primarie e per le scuole secondarie di primo grado può

essere utilizzato per l'estensione del tempo pieno e del tempo prolungato.

11. 14. Centemero, Occhiuto.

Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:

4-quater. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura che le risorse destinate all'acquisto dei libri di testo per le scuole primarie siano ripartite in tempo utile ad assicurare che i suddetti libri siano disponibili a partire dal primo giorno di lezione dell'anno scolastico.

11. 15. Centemero, Occhiuto.

Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:

4-quater. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 626 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono messe a disposizione degli enti locali competenti al fine di garantire il trasporto delle studentesse e degli studenti che assolvono l'obbligo di istruzione nel sistema nazionale di istruzione.

11. 16. Centemero, Occhiuto.

Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:

4-quater. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 626 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate a garantire la fornitura gratuita di testi scolastici alle studentesse e agli studenti che assolvono l'obbligo di istruzione nel sistema nazionale di istruzione.

11. 17. Centemero, Occhiuto.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11.1.

(Fondo compensativo per il Mezzogiorno).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato « Fondo compensativo per il Mezzogiorno », da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.

2. Il Fondo è alimentato con gli utili di gestione provenienti dalla Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.

3. Le risorse dei cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e negli anni successivi fino a che il loro ammontare sia pari al valore delle attività finanziarie che risultavano a disposizione della predetta Società alla data del 4 maggio 2016, dedotto l'importo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

4. I beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del Fondo sono disciplinati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

11. 01. Taglialatela, Rampelli.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11.1.

1. In coerenza con il potenziamento degli interventi consentiti in virtù delle misure di cui all'articolo 11, e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100

milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei Comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.

2. Per le strutture di cui al comma 1, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. In considerazione della grave assenza di servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento ai Comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2014/2020 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire un primo, immediato finanziamento per le nuove strutture di cui al comma 1, viene assegnato un contributo di 100 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indi-

viduati i Comuni ammessi alla ripartizione e sono assegnate le risorse disponibili.

11. 02. Carfagna, Prestigiacomo, Russo, Alberto Giorgetti, Palese, Milanato.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

(Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017).

1. Per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017-2018 in Abruzzo e nelle altre Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « 2016/2017 » aggiungere le seguenti: « nonché per l'anno scolastico 2017-2018 »;

b) al comma 2, le parole « 15 milioni nell'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018 »;

c) al comma 5, alinea, le parole: « 15 milioni nell'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018 »;

d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: « 5 milioni nel 2016 » aggiungere le seguenti: « ed euro 5 milioni nel 2018 »;

e) al comma 5, lettera b), le parole « 15 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni ».

11. 03. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 11-ter inserire il seguente:

ART. 11-ter.1.

1. I finanziamenti del fondo per le funzioni relative all'assistenza per l'auto-

nomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è incrementato di euro 40 milioni. Al relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

11-ter. 01. Carfagna, Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Sopprimerlo.

11-quater. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

ART. 12.

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Sopprimerlo.

* **12. 6.** Vacca, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole da: compreso fino a: 100 per cento.

12. 2. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detto valore è ridotto del 50 per cento negli atenei con meno di 10.000 studenti regolari iscritti per tener conto dei costi fissi connessi con la piccola scala.

12. 8. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Al comma 7 sopprimere le parole da: incrementata fino alla fine del comma.

***12. 4.** Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 7 sopprimere le parole da: incrementata fino alla fine del comma.

***12. 7.** Vacca, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 8-bis.

12. 5. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

ART. 13.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.1. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, al secondo periodo le parole: « anche con riguardo alla responsabilità civile, » sono sostituite dalle seguenti: « , solo per la responsabilità amministrativa ».

13. 1. Labriola, Palese.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13.1.

1. Al comma 601 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 le parole da: « 30 aprile 2015 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2017 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

13. 01. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 13-bis inserire il seguente:

ART. 13-bis. 1.

All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera *p-sexiesdecies*) è aggiunta la seguente:

p-septiesdecies) area industriale di Otana.

13-bis. 01. Murgia, Rampelli.

Sopprimerlo.

13-ter. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

ART. 14.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 settembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla proroga di cui al comma 1, lettera *b*) si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

14. 1. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate).

1. La dotazione del fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel « Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate » è incrementata di 450 milioni di euro al fine di finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti

selezionati dal Comitato di valutazione, istituito con decreto del 15 ottobre 2015 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta incoerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Al relativo onere si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto dei criteri di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

14. 01. Costantino, Pastorino, Marcon, Placido, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività).

1. Per il biennio 2018-2020, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento del-

l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2018-2020, si provvede mediante:

a) quanto a 120 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 55 milioni di euro per l'anno 2018 e 46 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia per 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 47 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8

milioni di euro ciascuno degli anni 2018 e 2019;

b) quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente nel titolo, dopo le parole: nel Mezzogiorno inserire le seguenti; ed ulteriori interventi per la crescita economica del Paese.

14. 03. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività).

1. Per il quadriennio 2018-2021, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: nel Mezzogiorno inserire le seguenti; ed ulteriori interventi per la crescita economica del Paese.

14. 02. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

ART. 15.

Sopprimerlo.

***15. 4.** Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimerlo.

***15. 5.** Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'Interno predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un « Piano straordinario di supporto alla capacità amministrativa degli enti locali del Mezzogiorno », sui temi strategici dello sviluppo locale, della centralizzazione degli acquisti, dell'implementazione di piattaforme informatiche per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali, di sistemi di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, nonché di sistemi di finanziamento dei progetti di investimento. I contenuti del Piano e le relative modalità attuative verranno approvati con un Accordo in Conferenza Stato Città e Autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Per la realizzazione del suddetto Piano, il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). Il Piano è finanziato nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nonché del Programma operativo Governarne e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020 ».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: della sperimentazione con le seguenti: dell'Accordo di cui al comma 2.

15. 8. Placido, Pastorino, Marcon, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

Al comma 2, dopo le parole: della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate inserire le seguenti: d'intesa con province e Città Metropolitane e.

***15. 1.** Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 2, dopo le parole: della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate inse-

rire le seguenti: d'intesa con province e Città Metropolitane e.

***15. 6.** Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Al comma 2, dopo le parole: della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate inserire le seguenti: d'intesa con province e Città Metropolitane e.

***15. 9.** Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Nelle regioni di cui al comma 1, le province di cui ai commi da 51 a 53 della legge 7 aprile 2014, n. 56, quali enti con funzioni di area vasta, sono soppresse. Nelle medesime regioni le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, 1 subentrano in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle province.

2-ter. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma *2-bis* sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'amministrazione dell'interno per assicurare il funzionamento delle attività di cui al presente articolo.

15. 3. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il Programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017

e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.

3-ter. Il Programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori. ».

15. 2. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da: « non escluse » fino a: « n. 190 sono soppresse.

15. 7. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Misure urgenti in favore delle Province).

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui all'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014.

15. 01. Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.

Sopprimerlo.

15-ter. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimerlo.

15-quinquies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 15-quinquies.1.

(Turn over nei piccoli comuni).

1. All'articolo 22, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « tra 1.000 e 3.000 » sono sostituite dalle seguenti: « tra 1.000 e 5.000 ».

15-quinquies. 01. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 15-quinquies.

(Misure urgenti in favore delle Province).

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **15-quinquies. 05.** Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 15-quinquies.

(Misure urgenti in favore delle Province).

1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **15-quinquies. 09.** Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 15-quinquies.

(Interpretazione autentica dall'articolo 5 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122).

1. La locuzione «lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche» contenuta nell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

15-quinquies. 02. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 15-quinquies.1.

(Misure urgenti in favore delle Province).

1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

*** 15-quinquies. 04.** Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 15-quinquies.1.

(Misure urgenti in favore delle Province).

1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161,

comma 3, del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

*** 15-quinquies. 010.** Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milano.

Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 15-quinquies.1.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2010).

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

15-quinquies. 03. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.1.

(Misure urgenti in favore delle Province).

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

1-*quinquies*. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliazione fino ad

un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi.

* **15-quinquies. 06.** Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.1.

(Misure urgenti in favore delle Province).

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

1-quinquies. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi.

* **15-quinquies. 08.** Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Mila-

Dopo l'articolo 15-quinquies inserire il seguente:

ART. 15-quinquies.1.

(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite).

1. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « per il quadriennio 2017-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2018-2020 ».

15-quinquies. 07. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Dopo l'articolo 15-sexies, inserire il seguente:

ART. 15-sexies.1.

1. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis.* In deroga al precedente comma 5 agli enti sottoposti a piano di riequilibrio è data facoltà entro il 30 settembre 2017 di rivedere il piano stesso prevedendo il ripiano delle somme di disavanzo non recuperate alla data del riaccertamento straordinario dei residui in 30 anni a quote costanti ».

15-sexies. 01. Carfagna, Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Mila-

Dopo l'articolo 15-sexies, inserire il seguente:

ART. 15-sexies.1.

1. Al fine di fornire un sostegno finanziario agli enti locali che hanno aderito alla procedura di equilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

che, per far fronte ai relativi oneri, hanno ridotto le spese per erogazioni di prestazioni nel settore sociale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Il fondo di cui al comma precedente è utilizzato per la concessione di contributi agli enti assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, aventi specifica destinazione al finanziamento di spese nel settore sociale.

3. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

4. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti nonché per la ripartizione del fondo, che tengano prioritariamente conto della popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15-sexies. 02. Carfagna, Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 15-sexies, inserire il seguente:

ART. 15-sexies.1.

(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali).

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione

degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex legge 16 aprile 1987, n. 187, ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15-sexies. 03. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 15-sexies, inserire il seguente:

ART. 15-sexies.1.

1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Allo scopo di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al pre-

cedente comma, l'Ente Locale interessato può concordare con l'Erario, per mezzo delle agenzie fiscali, accordi transattivi riferiti ai debiti erariali e ai relativi costi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso l'Erario non possono avere una durata superiore ai trent'anni. Nell'ipotesi in cui le rateizzazioni dovessero avere durata superiore a quella residua del piano di riequilibrio, l'ente locale provvede alla rimodulazione o riformulazione del piano stesso, che se già approvato, rimane comunque esecutivo ed è sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* si applicano anche ai debiti previdenziali. Le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi sono definite con decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano anche ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 118-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 60 per cento del capitale sociale. In tal caso, gli accordi transattivi con l'ente locale e con l'azienda o società interessata la posizione debitoria individuale seguono le regole del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. L'ente locale, per la quota parte di sua competenza, assume il debito fiscale o previdenziale delle aziende o società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-*bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui ai precedenti

periodi ed ai commi 7-*bis*, 7-*ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate.

15-sexies. 04. Carfagna, Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milanato.

Dopo l'articolo 15-sexies inserire il seguente:

ART. 15-sexies.1.

(Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni).

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento.

15-sexies. 05. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milanato.

Dopo l'articolo 15-sexies inserire il seguente:

ART. 15-sexies.1.

(Turn over nei piccoli comuni).

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: « tra 1.000 e 3.000 » sono sostituite dalle seguenti: « tra 1.000 e 5.000 ».

2. Restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei comuni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15-sexies. 06. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milanato.

ART. 15-septies.

Al comma 1, sopprimere le parole: , nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia degli interventi.

15-septies. 1. Guidesi.

ART. 15-octies.

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

15-octies. 6. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Al comma 2 alla lettera a) sopprimere dalle parole: e le parole fino alle parole: 31 dicembre 2017.

15-octies. 7. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: «Gli Istituti scolastici sono autorizzati ad assumere coloro che già prestano la propria attività nelle imprese che forniscono servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, nonché interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nei limiti di spesa di cui al comma 4. Tale assunzione, non provoca per i lavoratori assunti dagli istituti scolastici, la perdita del diritto alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e non determina la perdita del diritto di assunzione, derivante dalla clausola sociale in caso di affidamento del servizio di pulizia degli istituti scolastici a un soggetto giuridico diverso da quello che lo svolgeva

prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

15-octies. 4. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini della futura stabilizzazione del personale impiegato nelle imprese che forniscono servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, nonché interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, sono istituiti dei bacini di assunzione del suddetto personale corrispondente alla sede delle istituzioni scolastiche stesse.

15-octies. 5. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 e la regolare prosecuzione dell'attività didattica vengono attivate sperimentazioni nelle istituzioni scolastiche per la determinazione del costo standard per studente sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno che promuovano condizioni di efficienza. L'effettuazione delle scelte e l'individuazione dei fabbisogni di cui al comma precedente sono esperiti dalle istituzioni scolastiche attraverso la rilevazione ed il monitoraggio dei bisogni effettivi. Il Dirigente scolastico è responsabile della rilevazione, del monitoraggio ed è tenuto a presentare annualmente al Consiglio di Istituto apposita relazione sull'attività di sperimentazione svolta in merito dall'istituzione scolastica. La predetta relazione è pubblicata sull'albo online dell'istituzione scolastica.

15-octies. 1. Centemero, Occhiuto.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018

e la regolare prosecuzione dell'attività didattica è bandito entro il mese di ottobre 2017 un concorso pubblico per l'assunzione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali, ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in deroga ai requisiti professionali previsti.

15-octies. 2. Centemero, Occhiuto.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 e la regolare prosecuzione dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, un docente individuato dallo stesso dirigente reggente tra i soggetti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è esonerato dall'insegnamento senza che questo comporti il riconoscimento di mansioni superiori o di funzioni vicarie.

15-octies. 3. Centemero, Occhiuto.

Dopo l'articolo 15-octies aggiungere il seguente:

ART. 15-novies.

(Fondo di Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale).

1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali in-

dividuati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale.

2. Entro il mese di maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma.

15-octies. 01. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Dopo l'articolo 15-octies, inserire il seguente:

ART. 15-novies.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al « Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate »).

1. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per dare attuazione agli interventi rientranti nel « Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate » è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal

Comitato di valutazione, istituito con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2104.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

15-octies. 02. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 15-octies, inserire il seguente:

ART. 15-novies.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti (PAC)).

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non auto sufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e a gli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restando il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, e incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Autorità di gestione del « Pro-

gramma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti » istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi e, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, l'Autorità di gestione del « Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti » istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.

15-octies. 03. Palese, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 15-octies, inserire il seguente:

ART. 15-novies.

(Assunzioni nelle Città Metropolitane).

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modi-

ficazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

8-ter. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei Comuni di cui all'articolo 1, commi 557 e 551-*quater*, della legge 296 del 2006. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15-octies. 04. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Al comma 1, sostituire le parole: dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta *con le seguenti:* , in particolare periferiche, dei comuni del territorio nazionale.

16. 2. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Al comma 1, sostituire le parole: prefetti, anche in quiescenza *con le seguenti:* sindaci in carica.

16. 3. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche al fine di favorire *fino alla fine del periodo con le seguenti parole:* al fine di garantire nei territori interessati

la sicurezza, il ripristino del decoro urbano, l'accesso ai servizi sociali da parte dei residenti, la ripresa delle attività di ricezione turistica e il miglioramento e potenziamento della rete infrastrutturale.

16. 9. Giorgia Meloni, Petrenga, Rampelli.

Al comma 2, dopo le parole: anche al fine di *sostituire le parole da:* favorire *a:* minori *con le seguenti:* attuare progetti di riqualificazione urbana per contrastare il degrado delle periferie cittadine.

16. 4. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Al comma 2, dopo le parole: anche al fine di *sostituire le parole da:* favorire *a:* minori *con le seguenti:* individuare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, onde garantire l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi o il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

16. 5. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Al comma 2, dopo le parole: anche al fine di *sostituire le parole da:* favorire *a:* minori *con le seguenti:* garantire lo sgombero degli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente, nonché di quelli non in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica.

16. 6. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

3. Per l'attivazione dei commi 1 e 2 è autorizzato, per il triennio 2017-2019, uno stanziamento annuo pari a 30 milioni di

euro, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee. Agli oneri recati dal presente comma, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 3-*bis*.

3-*bis*. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

16. 11. Giancarlo Giordano, Placido, Pastorino, Marcon, Costantino, Pannarale, Palazzotto.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 1.000 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 700 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico mo-

nitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, mediante quota parte del gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 5-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. », sono sostituite dalle seguenti: « è fissata nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate ».

16. 10. Palazzotto, Giancarlo Giordano, Placido, Pastorino, Pastorino, Marcon, Costantino, Pannarale.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16. 7. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Paganò, Castiello.

Al comma 4, sostituire le parole: , entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

16. 12. Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.

Apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, alla fine aggiungere: « , di 400 milioni di euro nell'anno 2017 e di 800 milioni di euro nell'anno 2018. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definite con il decreto di cui al comma 4 »;

2) *Al comma 5, sostituire le parole: i comuni di cui al comma 4, con le seguenti: tutti i comuni di cui ai commi 4 e 4-bis che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e dopo le parole: nei rispettivi bilanci, aggiungere le seguenti: inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziata dal presente articolo,.*

3) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

« 5-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, le parole: « 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « 103 milioni di euro per l'anno 2017 e a 205 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 »;

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « pari al 6 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « pari all'8 per cento ».

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si

provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nei settori della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

16. 13. Palazzotto, Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.

Sopprimere il comma 5.

16. 8. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Paganò, Castiello.

Al comma 5, sostituire le parole: i comuni di cui al comma 4 con le seguenti: tutti i comuni che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e dopo le parole: nei rispettivi bilanci aggiungere le seguenti: inclusa una quota parte delle risorse; stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziata dal presente articolo.

16. 14. Palazzotto, Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.

Al comma 5, dopo le parole: nei rispettivi bilanci aggiungere le seguenti: inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziata dal presente articolo,.

16. 15. Palazzotto, Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-1.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti cd. PAC).

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari

per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restando il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro nell'anno 2017.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del « Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti » istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione defini-

sce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità di cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.

16. 01. Marcon, Brignone, Gregori, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-1.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC)).

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restando il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del « Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti » istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e

sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del « Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti » istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.

6. Nell'ambito dello stesso programma di cui al comma 1 è attivato, secondo modalità da definirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto pilota nei Comuni della regione Lombardia, in cui sono già esistenti sperimentazioni innovative di interscambio intergenerazionale, avviando un programma di collaborazione culturale, sociale ed educativa tra le strutture pubbliche e convenzionate per anziani non autosufficienti e le scuole dell'infanzia. A tale finalità, per ciascuno degli anni 2017-2020, sono destinati 10 milioni di euro a valere sulla quota parte destinata alle Regioni del Nord del Fondo di sviluppo e

coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

16. 03. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-1.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al « Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate »).

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel « Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate » è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati, sull'intero territorio nazionale, dal Comitato di valutazione, istituito con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

16. 02. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-1.

1. Alla luce della particolare congiuntura sociale e economica, per l'anno 2017, in via sperimentale, gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze, dovranno basarsi, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

16. 05. Carfagna, Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-1.

(Modifiche all'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane.»;

b) al quarto periodo, le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

c) il quinto periodo è sostituito con i seguenti: « Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di Regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli affari regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali. »

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

16. 04. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Sopprimerlo.

* **16-bis. 3.** Vacca, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Inca, Sorial.

Sopprimerlo.

* **16-bis. 1.** Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, dopo le parole: è autorizzato *inserire le seguenti:* anche al fine di provvedere alla messa in sicurezza della captazione delle acque nei laboratori e nelle gallerie autostradali del Gran Sasso, nonché di condotte e canali di scolo.

16-bis. 5. Pellegrino, Palazzotto, Giancarlo Giordano, Placido, Pastorino, Marcon, Costantino, Pannarale.

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: che sarà erogato solo se la tariffa del pedaggio non subirà aumenti fino a scadenza della concessione.

16-bis. 2. Vacca, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Inca, Sorial.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. La concessione dei lavori di cui al presente articolo dovrà avvenire, esclusivamente, mediante il ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica.

3-ter. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ANAS dovrà provvedere di concerto con il concessionario autostradale, al controllo della staticità dei viadotti della tratta autostradale A24 e A25, verificando, altresì, se gli eventuali problemi di staticità derivino dalla mancata manutenzione ordinaria del concessionario.

16-bis. 4. Colletti, Cariello.

Sopprimerlo.

16-ter. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, sostituire le parole da: di miglioramento della rete *fino alla fine del comma con le seguenti:* di manutenzione straordinaria della rete stradale di interesse nazionale.

16-quater. 1. Guidesi.

Sopprimerlo.

16-quinquies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 *con le seguenti:* 31 marzo 2018.

16-sexies. 1. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi, Pagano.

Al comma 2, sostituire le parole: 28 febbraio 2018 *con le seguenti:* 31 dicembre 2018.

16-sexies. 2. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi, Pagano.

Al comma 6, lettera b), capoverso 7-quater, sostituire le parole: o in parte *con le seguenti:* e si applicano in percentuale inversamente proporzionale ai lavori già

eseguiti qualora, al momento dell'apertura della successione, l'immobile sia stato riparato o ricostruito in parte.

16-sexies. 3. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi, Pagano.

Dopo l'articolo 16-septies, inserire il seguente:

ART. 16-septies.1.

(Fondo per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito Fondo destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

2. I criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli importi rivenienti dall'aumento al 12 per cento dell'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99. ».

16-septies. 01. Nastri, Rampelli.

Dopo l'articolo 16-septies, inserire il seguente:

ART. 16-septies.1.

(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).

1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la

produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di centottanta milioni di euro per l'anno 2017.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. »

16-septies. 02. Rampelli.

Dopo l'articolo 16-septies inserire il seguente:

ART. 16-septies. 1

All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interventi di cui al presente comma devono garantire lo sviluppo paritario tra le Regioni meridionali e settentrionali del Paese. ».

16-septies. 03. Rampelli.

Dopo l'articolo 16-septies inserire il seguente:

ART. 16-septies. 1.

Al fine di garantire la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, agli stessi è destinato il venti per cento delle risorse stanziato nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate alle Regioni del Mezzogiorno.

16-septies. 04. Rampelli.

Dopo l'articolo 16-septies inserire il seguente:

ART. 16-septies. 1.

Al fine di garantire lo sviluppo infrastrutturale e la messa in sicurezza dei territori, il cinquanta per cento delle risorse stanziato nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate alle Regioni del Mezzogiorno.

16-septies. 05. Rampelli.

Dopo l'articolo 16-septies inserire il seguente:

ART. 16-septies. 1.

Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture presenti, anche di carattere sanitario, delle aree classificate a partire dal 2006 ad alto e a medio rischio sismico.

È fatto obbligo ai gestori delle reti di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento energetico di garantire il potenziamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

16-septies. 06. Rampelli.

Sopprimerlo.

16-octies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimerlo.

* **16-novies. 1.** Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sopprimerlo.

* **16-novies. 2.** Saltamartini, Pagano, Castiello.

Sopprimerlo.

16-decies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo l'articolo 16-decies aggiungere il seguente:

ART. 16-undecies.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al « Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate »).

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel « Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate » è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituito con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

16-decies. 01. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Dopo l'articolo 16-decies aggiungere il seguente:

ART. 16-undecies.

(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al « Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate »).

1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel

« Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate » è incrementato di una somma pari a 123 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituito con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

16-decies. 02. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

Dopo l'articolo 16-decies aggiungere il seguente:

ART. 16-undecies.

(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC)).

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restando il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'ar-

ticolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del « Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti » istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi e, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del « Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti » istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.

16-decies. 03. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	120
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11979 Pelillo: Iniziative per garantire la tempestività dei rimborsi IVA in favore dei consorzi che hanno come committenti soggetti cui si applica il meccanismo del cosiddetto <i>split payment</i>	121
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	125
5-11980 Gebhard: Misure per favorire la trasparenza delle partecipazioni azionarie superiori allo 0,5 per cento nelle banche italiane	121
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	126
5-11981 Zoggia: Iniziative per modificare le aliquote IVA al fine di agevolare i prodotti realizzati con tecnologie a basse emissioni inquinanti	121
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	128
5-11982 Sottanelli: Chiarimenti circa l'ambito di applicazione della proroga dei termini previsti nel 2017 per i versamenti delle imposte	121
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	129
5-11983 Sibilia: Revoca della nomina dell'Avvocato Ernesto Maria Ruffini a Direttore dell'Agenzia delle entrate	122
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	130
INTERROGAZIONI:	
5-11073 D'Incà: Questioni relative alla gestione della Fondazione Cassamarca	122
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	132

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo BARETTA.

La seduta comincia alle 8.50.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 luglio scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che il relatore, Currò, nella precedente seduta

di esame ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*), la quale è stata trasmessa informalmente via email a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 8.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo BARETTA.

La seduta comincia alle 8.55.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11979 Pelillo: Iniziative per garantire la tempestività dei rimborsi IVA in favore dei consorzi che hanno come committenti soggetti cui si applica il meccanismo del cosiddetto *split payment*.

Michele PELILLO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele PELILLO (PD) si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-11980 Gebhard: Misure per favorire la trasparenza delle partecipazioni azionarie superiori allo 0,5 per cento nelle banche italiane.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, della quale non può tuttavia dirsi soddisfatto, non tanto per il contenuto della stessa, quanto per il fatto che la disciplina vigente circa le soglie di comunicazione delle partecipazioni nelle banche non risulta sufficiente ad assicurare la necessaria trasparenza in materia. Si riserva quindi di adottare iniziative per intervenire sulla questione, auspicando che il Governo possa condividere tale intervento normativo.

5-11981 Zoggia: Iniziative per modificare le aliquote IVA al fine di agevolare i prodotti realizzati con tecnologie a basse emissioni inquinanti.

Davide ZOGGIA (MDP) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Davide ZOGGIA (MDP) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-11982 Sottanelli: Chiarimenti circa l'ambito di applicazione della proroga dei termini previsti nel 2017 per i versamenti delle imposte.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.

5-11983 Sibilia: Revoca della nomina dell'Avvocato Ernesto Maria Ruffini a Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra la propria interrogazione, che affronta il problema dell'evidente conflitto di interessi in capo all'Avvocato Ernesto Maria Ruffini, il quale, dopo aver già ricoperto i ruoli di Presidente, Amministratore delegato e Commissario straordinario di Equitalia, è stato successivamente nominato Commissario straordinario per l'istituzione del nuovo ente Agenzia delle entrate – Riscossione, nonché Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Tale conflitto di interessi appare evidente laddove si consideri che lo Statuto dell'ente Agenzia delle entrate – Riscossione, sostanzialmente redatto dallo stesso Ruffini, regola, all'articolo 17, i rapporti dell'ente con l'Agenzia delle entrate, di cui Ruffini stesso è direttore; inoltre Ruffini sarà contemporaneamente chiamato a definire la convenzione che regolerà i rapporti tra l'Agenzia e l'ente nonché a firmarla.

In tale contesto rileva come tale paradossale situazione di conflitto di interessi possa essere accostata alla vicenda relativa alla nomina di Alessandro Profumo ad Amministratore delegato della società pubblica Leonardo-Finmeccanica, rilevando come la predetta nomina sia stata resa possibile solo attraverso una modifica, operata dal Governo, della normativa in materia di onorabilità dei *manager* pubblici, in quanto lo stesso Profumo è stato rinviato a giudizio per manipolazione del mercato e falso in bilancio nella sua precedente veste di Presidente del gruppo Monte dei Paschi di Siena.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Carlo SIBILIA (M5S) ringrazia il Sottosegretario, rilevando tuttavia, come al di là della sua insoddisfazione per la risposta, la quale appare peraltro formulata in alcuni punti in termini piuttosto vaghi, appaia incredibile che il Governo non esprima alcuna consapevolezza circa la necessità di intervenire seriamente sulla materia.

Se infatti risultasse, come appare dalla risposta fornita dall'Esecutivo, che non sussistono gli strumenti giuridici per scongiurare conflitti di interesse tanto evidenti, sarebbe quanto mai urgente modificare la normativa in materia, al fine di evitare la circostanza, del tutto inaccettabile, che un medesimo soggetto stabilisca le regole statutarie e la convenzione che devono disciplinare i rapporti tra due soggetti pubblici da lui stesso diretti, trovandosi quindi nella posizione di controllante e controllore di se stesso.

Evidenza comunque come la responsabilità di tale grave situazione ricada integralmente sul Governo.

Paolo PETRINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

INTERROGAZIONI

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo BARETTA.

La seduta comincia alle 9.20.

5-11073 D'Incà: Questioni relative alla gestione della Fondazione Cassamarca.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Federico D'INCÀ (M5S), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, dalla quale emerge come si cominci finalmente a fare chiarezza sulle vicende relative alla Fondazione Cassamarca, si dichiara tuttavia allibito per la situazione emersa.

Ritiene infatti molto grave che, sebbene il Ministero dell'economia e delle finanze sia a conoscenza della cattiva gestione della Fondazione e, in particolare, della sua esposizione in strumenti finanziari derivati, fin dal 2008, non abbia provveduto a intervenire in merito, permettendo di fatto che Cassamarca, anziché assolvere alle sue funzioni di istituzione preposta alla promozione dello sviluppo economico del territorio, continuasse a investire il proprio patrimonio in strumenti finanziari ad alto rischio.

Al riguardo considera inaccettabile che, a fronte di tali preoccupanti elementi informativi circa la gestione della Fondazione, solo dal bilancio di esercizio 2016 risultano finalmente ridotte le operazioni in strumenti finanziari, sottolineando come tale ritardo abbia comportato il verificarsi di importanti perdite, posto che, a fronte della previsione di un avanzo di esercizio di circa 1,5 milioni di euro, l'Ente ha chiuso il suo bilancio 2016 con uno scostamento negativo per quasi 8 milioni di euro. A ciò si aggiungono gli ulteriori dati circa il dimezzamento dei costi di gestione dell'Ente, passati da 8 a 4 milioni di euro, a dimostrazione dei gravi sprechi compiuti nella pregressa gestione dell'Ente, e dell'abbattimento del patrimonio netto che, a causa di un'inadeguata azione di mantenimento del patrimonio, è diminuito di circa 8 milioni, scendendo al di sotto dei 500 milioni di euro.

Si dichiara quindi indignato che, a fronte dei dati richiamati e noti da anni, l'Autorità di vigilanza, anziché intervenire sulla *governance*, abbia mantenuto alla presidenza della Fondazione l'avvocato De Poli, il quale, essendo rimasto al vertice di Cassamarca per ben 25 anni, fruendo tra l'altro di sontuosi emolumenti, ha certamente gravi responsabilità per i cattivi risultati dell'Ente.

Alla luce delle considerazioni svolte, si dichiara quindi sconvolto per il fatto il Governo abbia lasciato degenerare negli anni la situazione patrimoniale della Fondazione, permettendo che si compisse l'ennesimo scandalo ai danni del Veneto, regione che ha già subito le gravi conseguenze derivanti dalla crisi della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, dal disastro del progetto Mose, nonché dalle vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto anche il precedente Presidente della Regione Galan. Reputa quindi che la vicenda di Cassamarca costituisca purtroppo l'ultimo anello di uno scenario apocalittico, che sta coinvolgendo il Veneto nel silenzio generale, e auspica che l'Esecutivo, e in particolare il Ministro dell'economia e delle finanze, intervenga concretamente sulla questione ed eserciti finalmente i propri poteri di controllo, ripristinando una gestione corretta della Fondazione, nonché evitando che si verifichino ulteriori ripercussioni negative sull'economia del territorio.

Paolo PETRINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO 1

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4601, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

sottolineata l'importanza del provvedimento, il quale reca un insieme articolato di disposizioni volte a dare impulso alla crescita del Mezzogiorno, destinandovi risorse e incentivando l'utilizzo di strumenti imprenditoriali già esistenti, prevedendo inoltre semplificazioni per agevolare i cittadini e gli investimenti, anche nel settore agricolo, misure in favore dei giovani imprenditori e delle politiche attive del lavoro, interventi a favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, misure per facilitare la realizzazione di infrastrutture, disposizioni per la tutela ambientale e del territorio, nonché norme per contrastare i fenomeni della dispersione scolastica e della marginalità sociale;

rilevato in particolare, per quanto attiene ai profili di carattere tributario, come il decreto-legge preveda l'istituzione di zone economiche speciali assistite da un

regime fiscale di vantaggio, estenda il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale del cosiddetto « iperammortamento », rafforzi le agevolazioni tributarie in favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici avvenuti a far data dal 24 agosto 2016, oltre ad adeguare alla recente giurisprudenza in materia la disciplina relativa ai rimborsi d'imposta nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 4, il quale, nel definire le condizioni per l'istituzione di zone economiche speciali, al comma 2 prevede che esse devono comprendere almeno un'area portuale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione nel senso di far riferimento non solo alle aree portuali ma anche alle zone industriali, al fine di assicurare la massima efficacia alla previsione, tenendo conto delle realtà, diffuse in alcune regioni del Mezzogiorno, nelle quali vi è continuità, anche funzionale, tra l'area portuale e la zona industriale.

ALLEGATO 2

5-11979 Pelillo: Iniziative per garantire la tempestività dei rimborsi IVA in favore dei consorzi che hanno come committenti soggetti cui si applica il meccanismo del cosiddetto *split payment*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti evidenziano che il meccanismo della scissione dei pagamenti (*split payment*) di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – introdotto ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) è suscettibile di determinare una criticità nella gestione finanziaria delle imprese che hanno come committenti prevalentemente Pubbliche Amministrazioni.

In linea generale, infatti, per i soggetti cui si applica il citato meccanismo, deve registrarsi una costante posizione a credito ai fini IVA, con contestuale carenza di liquidità e un conseguente ricorso al mercato del credito da parte di detti operatori.

In particolare, a parere degli onorevoli interroganti, nel caso di strutture consorziali, il recupero del credito IVA che si genera in capo al consorzio è ancora più difficoltoso.

Al fine di ovviare a tale criticità, l'articolo 1, comma 128, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto il meccanismo del *reverse charge* per le prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che risulti aggiudicatario di una commessa nei confronti di un soggetto cui si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Peraltro, l'efficacia della citata disposizione è subordinata alla preventiva auto-

rizzazione da parte dei competenti organi della UE che, ad oggi, non risulta ancora rilasciata.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere lo stato della procedura finalizzata all'ottenimento della menzionata autorizzazione da parte delle autorità unionali.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria riferisce che, in esito ad un'approfondita istruttoria, ha trasmesso la menzionata richiesta di deroga alla Commissione europea.

A seguito di tale istanza, i competenti Servizi dell'Unione hanno inviato una richiesta di informazioni supplementari, relativa all'ambito di applicazione della misura con riferimento alla nozione di « consorzio », alla prevista riduzione del rischio di evasione fiscale in seguito all'applicazione della misura derogatoria, nonché al funzionamento della misura nella particolare situazione dei « consorzi di cooperative », essendo i Servizi dell'Esecutivo europeo interessati a valutare la potenziale efficacia del meccanismo di inversione contabile anche in questo caso specifico.

Ciò posto, si rappresenta che l'Amministrazione finanziaria sta, proprio in questi giorni, predisponendo un'articolata risposta alle richieste della Commissione sulla base dei contributi trasmessi dai settori interessati dell'amministrazione stessa.

ALLEGATO 3

5-11980 Gebhard: Misure per favorire la trasparenza delle partecipazioni azionarie superiori allo 0,5 per cento nelle banche italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in esame concerne gli obblighi di comunicazione dei nominativi degli azionisti con partecipazioni rilevanti in istituti di credito italiani.

In particolare, si sottolinea l'importanza di conoscere il nominativo degli azionisti degli istituti di credito quotati, con una partecipazione superiore allo 0,50 per cento, — rispetto al 3 per cento attualmente previsto nel Testo Unico della Finanza (TUF), recato dal decreto legislativo n. 58 del 1998 — sia per l'importanza strategica del sistema economico-finanziario sia per prevenire eventuali situazioni di conflitto di interesse tra i soci degli istituti stessi e gli acquirenti di crediti deteriorati.

Il richiamato obbligo oggi vigente, ad opinione degli onorevoli interroganti, non risulterebbe efficace poiché rimane non conosciuta la maggioranza dell'azionariato.

La Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente, in via preliminare, che la citata normativa di riferimento non è applicabile al solo settore bancario ma riguarda tutte le società quotate.

Segnala, inoltre, che la soglia era precedentemente fissata al 2 per cento ed è stata di recente innalzata al 3 per cento — ad opera del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25 — in occasione del recepimento della direttiva 2013/50/UE (che ha introdotto modifiche alla direttiva 2004/109, cosiddetta « *transparency* »).

La specifica materia della trasparenza degli assetti proprietari è poi oggetto di regolamentazione attuativa da parte di Consob (cfr. cosiddetto « Regolamento Emittenti », adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999), che, a sua volta, ha

sottolineato le previsioni della normativa vigente, laddove la determinazione della soglia minima di trasparenza per le partecipazioni rilevanti detenute in società con azioni quotate (tra le quali rientrano anche le banche) è stabilita dall'articolo 120, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (« TUF »), il quale dispone che « Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento ».

Inoltre, continua la Consob, ai sensi del combinato disposto della stessa norma e dell'articolo 117 del citato « Regolamento emittenti », la predetta comunicazione è dovuta altresì nel caso di:

raggiungimento o superamento delle soglie del 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento, 30 per cento, 50 per cento, 66,6 per cento e 90 per cento;

riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie sopra indicate.

Quindi, relativamente all'esigenza di « conoscere chi siano gli azionisti con quote di partecipazione superiori allo 0,50 per cento degli istituti di credito italiani visto che il sistema economico finanziario è un *asset* strategico », atteso il quadro normativo vigente, Consob dichiara di non essere in possesso degli elementi informativi richiesti dagli interroganti.

Si ritiene comunque utile segnalare che la richiamata recente direttiva, è stata emanata dai co-legislatori europei al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi per le società quotate, preservando nel contempo la trasparenza degli assetti proprietari.

La disciplina europea, in particolare, comporta l'operare di obblighi di trasparenza e comunicazione alle Autorità e al mercato al raggiungimento di determinate soglie di partecipazione al capitale di una società, a partire da quella minima del 5 per cento, consentendo comunque agli Stati membri di prevedere ulteriori obblighi di notifica al raggiungimento di partecipazioni anche inferiori.

L'attuale soglia del 3 per cento è stata scelta, anche sulla base degli esiti di una consultazione pubblica, perché ritenuta idonea a contemperare tra loro le diverse esigenze volte a garantire adeguata trasparenza al mercato sugli assetti proprietari ed evitare fenomeni di opacità informativa; consentire in special modo agli investitori istituzionali un investimento maggiore, senza che le proprie strategie siano rivelate agli altri partecipanti al mercato, oviando alle conseguenze negative di

quello che potrebbe definirsi come «effetto emulazione»; ridurre l'onere amministrativo sostenuto per adempiere agli obblighi di notifica, ricadenti sugli investitori ogni qual volta la loro partecipazione ecceda o scenda al di sotto della soglia di riferimento.

Inoltre, un valore della prima soglia di comunicazione al 3 per cento allinea l'ordinamento nazionale a quanto previsto in alcuni dei principali Paesi europei.

Il valore del 3 per cento è stato adottato nel Regno Unito, in Germania, Spagna, Olanda e Irlanda. La Francia non ha esercitato l'opzione e prevede la prima soglia di comunicazione al 5 per cento.

Per quanto riguarda infine il richiamo ai *non-performing loans* (NPLs), ove dovessero esserci conflitti di interesse nelle operazioni sugli NPLs, questi andrebbero meglio approfonditi e valutati alla luce dei numerosi presidi già previsti dall'ordinamento (es. obbligo di *disclosure* e di astensione per amministratori nelle operazioni in conflitto di interessi; disciplina Consob e Banca d'Italia sulle operazioni con parti correlate; disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari e altro).

ALLEGATO 4

5-11981 Zoggia: Iniziative per modificare le aliquote IVA al fine di agevolare i prodotti realizzati con tecnologie a basse emissioni inquinanti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame viene chiesto di valutare l'opportunità di modulare le aliquote IVA allo scopo di agevolare i prodotti realizzati con tecnologie a basse emissioni inquinanti e scoraggiare la produzione con tecnologie ad alte emissioni inquinanti, al fine di garantire un recupero di competitività alle imprese nazionali che si impegnano al rispetto degli accordi internazionali sul clima effettuando investimenti finalizzati all'efficienza energetica e all'utilizzo di fonti rinnovabili.

Al riguardo, occorre premettere che l'auspicata introduzione di misure fiscali nell'ambito del sistema dell'imposta sul valore aggiunto è subordinata ai vincoli imposti dalla normativa comunitaria.

In particolare, in base alle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE che disciplinano l'applicazione e la misura delle aliquote IVA (cfr. articoli 93 e seguenti), gli Stati membri applicano un'aliquota IVA « normale » e una o due aliquote ridotte.

L'applicazione di aliquote in misura diversa rispetto a quella ordinaria per determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi è ammessa – ai sensi dell'articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE – limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi tassativamente elencate nell'allegato III della medesima Direttiva 2006/112/CE.

Pertanto, come riferisce l'Agenzia delle entrate, la modulazione delle aliquote IVA determinata in base alle tecniche di pro-

duzione dei beni e, in particolare, in funzione delle caratteristiche, in termini di impatto ambientale, dei processi produttivi, proposta dagli onorevoli Interroganti, ovvero l'introduzione di un'imposta maggiorata (*rectius*, aliquota maggiorata) o agevolata (*rectius*, aliquota ridotta), non è compatibile con la citata normativa comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto.

Occorre, altresì, rilevare che la politica ambientale, che è una delle priorità del Governo, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, è stata perseguita fino ad oggi con gli strumenti individuati per realizzare l'obiettivo della crescita sostenibile non attraverso la modulazione delle aliquote IVA, che è un'imposta armonizzata a livello europeo, ma nell'introduzione della *carbon tax* e nella creazione e regolamentazione di mercati per i permessi di emissione negoziabili (in ambito UE lo *European Union Emission Trading System*).

Infine, occorre rilevare che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno rappresentato che, allo stato, non è possibile procedere ad una valutazione tecnica circa l'opportunità di adottare le misure suggerite, né è possibile stimarne eventuali effetti quantitativi in termini di gettito, in quanto ciò sarebbe possibile in presenza di una concreta proposta volta ad un intervento nel senso auspicato dagli interroganti; intervento che necessiterebbe, comunque, di un approfondito studio.

ALLEGATO 5

5-11982 Sottanelli: Chiarimenti circa l'ambito di applicazione della proroga dei termini previsti nel 2017 per i versamenti delle imposte.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli Interroganti fanno riferimento al recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2017 recante il differimento dei termini per il versamento delle imposte sui redditi in favore dei titolari di reddito d'impresa.

In particolare, gli Onorevoli interroganti segnalano talune criticità connesse a detta proroga prevista solo per il versamento delle imposte sui redditi e non anche per i pagamenti dovuti dalle imprese a titolo di IRAP, IVA, e di altre imposte diverse dalle imposte sui redditi.

Al riguardo, gli onorevoli sollecitano chiarimenti interpretativi volti a precisare l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di proroga in questione, ed, inoltre, prospettano l'opportunità di includere nella proroga anche i versamenti per il 2017 di tutte le altre imposte collegate alla dichiarazione dei redditi.

Al riguardo, si rappresenta che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno avviato le necessarie iniziative istruttorie preordinate all'adozione dei

chiarimenti interpretativi sulle criticità segnalate dagli onorevoli interroganti.

In relazione alla richiesta di prevedere un analogo differimento di termini di versamento anche a favore dei titolari di reddito da lavoro autonomo, deve rilevarsi che, come riporta il comunicato stampa n. 131 del 26 luglio 2017, pubblicato nel sito istituzionale del Mef con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che verrà emanato nei prossimi giorni, sarà disposta la proroga al 20 agosto 2017 anche per i versamenti di imposta dei lavoratori autonomi.

Pertanto, dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri uniformerà il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo.

In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto.

ALLEGATO 6

5-11983 Sibilìa: Revoca della nomina dell'Avvocato Ernesto Maria Ruffini a Direttore dell'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame l'onorevole interrogante chiede la rimozione dell'avvocato Ernesto Maria Ruffini nominato Direttore dell'Agenzia delle entrate, con deliberazione del Consiglio dei ministri il 9 giugno scorso, in quanto in qualità di commissario straordinario, ha proceduto alla redazione dello statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e tale circostanza configurerebbe un'ipotesi di conflitto di interessi.

L'interrogante rileva, in particolare, che lo statuto disciplina non solo settori sensibili come le funzioni e le competenze degli organi, le entrate dell'ente, i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, ma altresì i rapporti tra l'Agenzia della riscossione e l'Agenzia delle entrate, regolati da una convenzione ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto stesso.

Al riguardo, si riferisce quanto segue.

L'articolo 1 del decreto-legge 193 del 2016 dopo aver disposto l'istituzione dell'ente pubblico economico « Agenzia delle entrate-Riscossione » a far data dal 1° luglio 2017, ha previsto la nomina dell'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. quale commissario straordinario per:

gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente;

la vigilanza e la gestione della fase transitoria;

l'elaborazione dello statuto ai fini della predisposizione della proposta da parte del Ministro dell'economia e delle finanze al Presidente del Consiglio dei Ministri cui il medesimo decreto-legge 193 ha demandato l'approvazione dell'atto.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio del 2017, l'avvocato Ernesto Maria Ruffini, quale amministratore delegato di Equitalia S.p.a., è stato nominato Commissario straordinario ed ha provveduto, come da disposizione di legge, all'elaborazione dello schema di statuto, trasmettendolo al Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 marzo 2017.

L'avvocato Ruffini, al momento della nomina a Commissario straordinario e fino all'approvazione dello Statuto, avvenuta con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2017, non rivestiva alcun incarico presso l'Agenzia delle entrate.

Pertanto, non si ravvisano profili di irregolarità nell'approvazione dello Statuto dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, avvenuta nel rispetto delle previsioni normative e delle garanzie procedurali previste dalla legge.

Con riferimento all'articolo 17 dello Statuto dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, si fa presente che esso – in considerazione dell'autonomia riconosciuta al nuovo EPE, ente strumentale all'Agenzia delle entrate – rinvia ad un atto di natura convenzionale la disciplina dei rapporti con quest'ultima per i servizi prestati e per la condivisione delle banche dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio della riscossione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 193 del 2016.

È, inoltre, opportuno ricordare che sono stati presentati numerosi atti di sindacato ispettivo incentrati sulla supposta inconfiribilità dell'incarico di cui trattasi.

L'Amministrazione finanziaria ha sempre riferito negli elementi di risposta a detti documenti di sindacato che:

L'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2013 dispone, con riguardo alla inconfiribilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati, che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche

amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento;

tale disposizione mira ad evitare la provenienza immediata del soggetto, cui deve essere conferito l'incarico, da un ente di diritto privato la cui attività sia sottoposta a regolazione o a finanziamento da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

si tratta di una misura generale a spiccato carattere preventivo che vieta l'accesso all'incarico qualora non sia decorso un periodo minimo di « raffreddamento » che la legge individua in due anni;

nel caso della nomina dell'Avv. Ruffini quale nuovo Direttore dell'Agenzia delle entrate non sembrano tuttavia sussistere i presupposti di legge per la sua applicazione.

Al riguardo, è opportuno rappresentare che la Corte dei Conti nell'Adunanza del 20 luglio 2017 ha deliberato di « ammettere al visto » il provvedimento di nomina di cui trattasi.

ALLEGATO 7

5-11073 D'Incà: Questioni relative alla gestione della Fondazione Cassamarca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame, si chiedono chiarimenti relativamente alla vigilanza sulle fondazioni bancarie e in particolare sulla gestione della Fondazione Cassamarca.

Al riguardo, si evidenzia, preliminarmente, che i principi generali di gestione prudentiale del patrimonio, di cui al decreto legislativo del 17 maggio 1999, n. 153, hanno trovato una loro specifica delineazione nel Protocollo di intesa MEF-ACRI, richiamato anche dagli onorevoli interroganti, sottoscritto in data 22 aprile 2015.

Il Protocollo, definito sulla base del complessivo impianto normativo in materia, recato da detto decreto legislativo ed ancor prima dalla cosiddetta legge « Ciampi » (legge 23 dicembre 1998, n. 461), ne chiarisce la portata operativa e si pone l'obiettivo di rafforzare la *governance* ed i processi gestionali delle fondazioni, individuando i criteri a cui le stesse debbano conformare i propri comportamenti.

Le fondazioni di origine bancaria hanno quindi provveduto, a loro volta, a recepire nei rispettivi statuti i contenuti sanciti nel Protocollo e a predisporre i presidi operativi per l'attuazione, tra l'altro, delle disposizioni in tema di diversificazione, indebitamento e imprese strumentali.

Ciò premesso, per corrispondere nello specifico alle richieste degli onorevoli interroganti, per quanto attiene alla gestione patrimoniale, si evidenzia come la Fondazione Cassamarca si sia avvalsa nel pas-

sato anche di strumenti finanziari derivati, che sono stati oggetto di esame da parte dell'Autorità di vigilanza.

Infatti, già alla fine del 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle note vicende che hanno interessato i mercati finanziari, chiese alla Fondazione Cassamarca, ai sensi del richiamato decreto legislativo, una serie di elementi informativi di natura patrimoniale concernenti, tra l'altro, la eventuale detenzione diretta di strumenti finanziari derivati per fini diversi da quelli di copertura del rischio e di obbligazioni strutturate o di altri investimenti illiquidi o di natura speculativa, utile ai fini di una più completa rappresentazione dell'andamento della situazione finanziaria e della sua influenza sulla consistenza del patrimonio.

In tale occasione, l'Ente, fu richiamato a porre particolare attenzione alle disposizioni sull'osservanza dei criteri prudenziali di rischio, nell'amministrazione del patrimonio in quanto dalla ricognizione è emerso che talune tipologie di investimenti in strumenti finanziari derivati non erano sempre compatibili con i vincoli sanciti dal più volte citato decreto legislativo n. 153/1999, né con la natura e gli scopi delle fondazioni di origine bancaria.

Quanto precede è stato evidenziato alla Fondazione Cassamarca con varie comunicazioni a seguito di successivi approfondimenti di istruttoria, dopo i quali è stato chiesto all'Ente di astenersi dall'effettuare ulteriori investimenti in strumenti derivati con finalità diverse dalla copertura del rischio, di trasmettere una rendicontazione periodica circa gli sviluppi delle operazioni in derivati in essere e di fornire

evidenza in ordine ai provvedimenti di carattere organizzativo adottati dall'Ente, al fine di ridurre i rischi nella gestione del patrimonio.

La Fondazione, a seguito della posizione reiteratamente rappresentata dal MEF, ha assicurato di aver attivato un piano di riduzione delle esposizioni in derivati, manifestando altresì il proprio impegno a non avvalersi per il futuro di strumenti finanziari « non tradizionali » o caratterizzati da alta volatilità.

La politica perseguita negli ultimi cinque anni di forte riduzione del rischio correlato alle opzioni *put* in portafoglio, ha portato, come risulta dal Bilancio dell'esercizio 2015, alla chiusura dei contratti aperti.

Sempre in relazione all'utilizzo di derivati, si evidenzia come il Protocollo d'Intesa abbia disciplinato sia la nozione di derivati ammissibili, ossia quelli utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, sia le modalità di rendicontazione degli stessi. In particolare, per quanto riguarda tale ultimo aspetto, a partire dal Bilancio di esercizio 2016, le fondazioni sono tenute a fornire informazioni, sia di natura qualitativa (ad esempio, tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) sia quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico), relative alle operazioni effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio nonché a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

In riferimento poi agli investimenti immobiliari effettuati nel corso degli anni dalla Fondazione, la stessa ha evidenziato come la loro natura di *assets* non generatori di redditi ma di costi, costituisce un disequilibrio tra costi e ricavi, attualmente caratterizzante la struttura economica dell'Ente.

La Fondazione ha dovuto, quindi, effettuare alcune scelte finalizzate ad un

maggiore contenimento dei costi e ad una razionalizzazione delle risorse disponibili che hanno portato, tra l'altro, alla liquidazione della società strumentale Pedemontana S.r.l. ed alla fusione per incorporazione della società strumentale Civibus S.p.a in Appiani 1 S.r.l.

La Fondazione ha reso altresì noto, nel Documento di Programmazione Annuale, che anche nel 2017 sarà impegnata nella dismissione di alcuni cespiti immobiliari, ritenuti non più strategici alla realizzazione dei fini statutari.

In particolare, l'Ente si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

proseguire e attuare il piano di alienazioni immobiliari finalizzato alla cessione dei compendi immobiliari ritenuti non più strategici alla realizzazione dei propri fini statutari, favorendo così la riduzione delle esposizioni finanziarie;

proseguire ed attuare il piano di messa a reddito di alcuni beni immobili non più strumentali, ma ritenuti strategici per la loro posizione e/o per la loro funzione, tenendo presente anche le aspettative e le esigenze della comunità di riferimento;

mantenere le altre strutture, senza interventi immobiliari di rilievo.

Sempre con riferimento alla gestione del patrimonio, il Protocollo MEF-ACRI reca una particolare disciplina volta ad assicurare un adeguato grado di diversificazione degli investimenti introducendo all'articolo 2, comma 4, un limite alla concentrazione degli stessi nei confronti di una società e del gruppo di cui fa parte, pari ad un terzo dell'attivo di bilancio a *fair value*. Quanto precede richiede alle fondazioni di verificare periodicamente il rispetto della soglia e, in caso di superamento, attivare la relativa procedura di dismissione.

Al riguardo è stato verificato che l'esposizione della Fondazione Cassamarca verso la Società Bancaria Conferitaria Unicredit S.p.a. risulta in linea con il limite stabilito dal Protocollo di Intesa.

Per quanto attiene alla conservazione del patrimonio, si sottolinea, inoltre, come il Protocollo di Intesa vieti alle Fondazioni di indebitarsi, in ogni forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.

È stato appositamente previsto, inoltre, che le Fondazioni che alla data di sottoscrizione del Protocollo abbiano un'esposizione debitoria, debbano predisporre un programma di rientro in un arco temporale massimo di cinque anni.

Si evidenzia, altresì, che in attuazione dei principi in tema di indebitamento, la Fondazione ha provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto di finanziamento, in sostituzione delle posizioni preesistenti, con condizioni sensibilmente migliorative prevedendo l'estinzione della posizione debitoria entro il termine previsto dal Protocollo.

Con riferimento alle spese di funzionamento, nell'ultimo decennio si è assistito ad una progressiva riduzione degli oneri di gestione e, in particolare, dei compensi e rimborsi agli organi statutari.

Per quanto riguarda specificamente il bilancio di esercizio per il 2016, la Fondazione ha rappresentato preliminarmente di aver proseguito nella politica di contenimento delle spese che ha portato ad un dimezzamento dei costi di gestione ordinaria della Fondazione. In particolare, si rileva che dal 2010 al 2016 detti costi si sono ridotti del 53,06 per cento, passando da euro 8.289.976 a euro 3.890.806.

Inoltre, risulta che la somma complessiva corrisposta al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Indirizzo e dell'Organo di controllo sia in linea con i parametri del Protocollo di intesa.

Per quanto attiene al quadro economico patrimoniale dell'Ente nel 2016, si rende noto quanto segue.

L'Ente Cassamarca ha chiuso con un disavanzo pari a – euro 6.457.666.

Rispetto al Documento Programmatico Previsionale 2016, che ipotizzava un avanzo di esercizio di Euro 1.489.712 ante accantonamenti, si registra uno scostamento negativo per Euro 7.947.378, determinato da minori entrate finanziarie e dall'imputazione a conto economico della valutazione *mark to market* negativa riferita alle posizioni in essere in opzioni *call* sui titoli della Conferitaria.

A tale ultimo riguardo, si evidenzia che l'Ente ha provveduto anche a comunicare aggiornamenti in ordine alle strategie di investimento ed, in particolare, sulla partecipazione detenuta nella Società Bancaria Conferitaria Unicredit S.p.a.

Nell'ambito delle istruttorie di controllo in corso, sono stati richiesti da parte del MEF anche ulteriori chiarimenti nel merito di alcune tipologie di contratti in essere, in riscontro ai quali l'Ente ha riferito che tali contratti sono conformi alle tipologie di investimento previste dal Protocollo d'Intesa MEF-ACRI, dichiarazione, confermata dal Collegio Sindacale.

Quest'ultimo ha altresì rappresentato che le posizioni in esame, stante la previsione del Protocollo di Intesa, si configurano, peraltro, in corso di progressiva estinzione.

Nelle « Considerazioni conclusive » del Bilancio di Missione è relazionato testualmente, tra l'altro, che: « L'esercizio 2016, purtroppo, ha registrato una contrazione delle entrate derivante principalmente dal ribasso generalizzato del mercato finanziario con particolare riferimento al settore bancario italiano che è stata compensata solo parzialmente dalla riduzione dei costi di funzionamento della Fondazione e delle sue società strumentali. Questo sottolinea la necessità da parte degli Organi deliberanti di procedere con ancora maggiore celerità nel percorso finalizzato al riequilibrio economico e finanziario che non può non passare attraverso l'ulteriore riduzione delle uscite anche alla luce dell'esaurimento del Fondo per l'attività erogatrice istituzionale e che consentano all'Ente di realizzare un'inversione di ten-

denza finalizzata alla ricostituzione di un Fondo per l'attività erogatrice istituzionale ».

Nella Relazione del Collegio dei Sindaci è riferito che « i fondi erogativi si sono esauriti nel corso del 2016 e si raccomanda la periodica e tempestiva verifica dell'andamento dell'attività gestionale al fine sia della capacità erogativa sia della corretta e puntuale osservanza delle norme relative alla conservazione del patrimonio ed all'impiego a fini reddituali delle sue componenti immateriali, materiali e finanziarie ».

Rispetto al 31 dicembre 2015, il Patrimonio netto dell'Ente è diminuito di euro 7.746.679, risultando pari a euro 494.186.036. Al riguardo, nel Bilancio di Missione si legge che « Al netto dei debiti del Gruppo, e considerando il valore attuale del titolo Unicredit, degli altri asset finanziari nonché della componente immobiliare, si può ritenere che il patrimonio reale della Fondazione sia significativamente inferiore rispetto a quanto iscritto a Bilancio ».

Alla luce di quanto precede, il MEF, quale Autorità di vigilanza, sta svolgendo un'attività di monitoraggio anche attraverso un dialogo costante con l'Ente e con il Collegio Sindacale dello stesso, al fine di garantire un più ampio controllo in ordine alla sana e prudente gestione dell'Ente.

Con riferimento, infine, alla posizione e ai mandati svolti dal Presidente Avv. Dino

de Poli nell'ambito della stessa Fondazione, si evidenzia che il decreto ministeriale n. 150 del 2004, recante il Regolamento in materia di disciplina di fondazioni bancarie, all'articolo 7 ha disposto che: « il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ».

Tale normativa ha consentito di prolungare per ulteriori anni il mandato svolto dai componenti gli organi delle Fondazioni bancarie.

Nel caso in questione, si fa presente, comunque, che il Presidente de Poli svolge attualmente il mandato 2012-2018, al termine del quale non sarà più eleggibile né come Presidente né come membro di qualunque organo dell'Ente, in base ai criteri sanciti nel Protocollo del 2015.

Ed anche quest'ultimo aspetto dà l'evidenza di come l'attuale situazione della Fondazione sia la risultante di varie operazioni poste in essere in anni passati, i cui aspetti critici, richiamati anche dagli onorevoli interroganti, si ritiene siano stati e siano tutt'ora puntualmente affrontati dall'Autorità di vigilanza e, alla luce dei principi operativi vigenti, non risultino oggi più ammissibili.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-11064 Piazzoni e 5-11281 Vezzali: Sull'Istituto statale per sordi di Roma (Issr)	136
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	139
5-11319 Fantinati: Sulla presenza di insetti nel complesso della Reggia di Caserta	137
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	140
5-11397 Vacca: Sulla ripartizione del FFO alle università relativa alla previsione dei costi <i>standard</i>	137
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	141
5-11507 Sgambato: Sul potenziamento dell'organico della scuola dell'infanzia	137
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	143

SEDE CONSULTIVA:

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti e abbinate (Parere alla XII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)</i>	138
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	145

INTERROGAZIONI

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito de Filippo.

La seduta comincia alle 8.45.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

5-11064 Piazzoni e 5-11281 Vezzali: Sull'Istituto statale per sordi di Roma (Issr).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni, vertendo

sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde alle interrogazioni nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE), replicando, si dichiara soddisfatta in quanto dalla risposta emergono passi in avanti rispetto alle questioni già sollevate sull'argomento in precedenti atti di sindacato ispettivo, svolti in VII Commissione il 16 marzo scorso e, quindi, in Assemblea, nel corso del *question time* con la Ministra Fedeli, il 10 maggio. Tuttavia, deve rilevare che, in vista dell'emanazione del decreto di riordino dell'Istituto, i suoi rappresentanti non sono mai stati chiamati a partecipare ad alcun tavolo di confronto. Apprezza la misura prevista dal

decreto-legge sul Mezzogiorno (n. 91 del 2017, sul quale la Commissione ha espresso ieri il parere) che assegna 500.000 euro annui per il 2017 e il 2018, ma si trova ancora una volta costretta a sollecitare la conclusione dell'*iter* del regolamento di riordino, al fine di assicurare la stabilizzazione del personale e la continuità di funzionamento dell'Istituto.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), replicando, si associa alle considerazioni della collega Vezzali. Osserva che la misura temporanea di finanziamento dell'Istituto costituisce senz'altro un ristoro per i docenti che non percepiscono alcuna retribuzione da diversi mesi. Auspica, comunque, che il decreto in corso di approvazione venga emanato prima della fine della legislatura.

5-11319 Fantinati: Sulla presenza di insetti nel complesso della Reggia di Caserta.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Mattia FANTINATI (M5S), replicando, si dichiara moderatamente soddisfatto. La risposta ha evidenziato che è stata fatta la disinfezione. Sottolinea, però, che episodi come quello segnalato nella sua interrogazione non dovrebbero accadere e invita il Governo ad una maggiore tutela del patrimonio culturale e artistico del Paese. Al riguardo, ricorda che esso rappresenta il 10 per cento del PIL, una percentuale inferiore a quella di Paesi che, pur vantando un patrimonio meno imponente, riescono ad avere maggiori ritorni economici dalla valorizzazione delle bellezze artistiche e culturali.

5-11397 Vacca: Sulla ripartizione del FFO alle università relativa alla previsione dei costi *standard*.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Luigi GALLO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara stupito che sia stato necessario attendere una sentenza della Corte costituzionale per arrivare ad una ridefinizione del calcolo del costo *standard*. Ricorda, in proposito, che più volte è stata sollevata la questione dell'effetto distorsivo degli indici utilizzati per la sua applicazione. La sua attenzione su questi temi non si attenuerà: i presunti miglioramenti perequativi introdotti dal decreto-legge sul Mezzogiorno saranno oggetto della sua verifica; invita il Governo a stanziare adeguate risorse finanziarie per colmare le differenze economiche e sociali che da sempre caratterizzano il territorio italiano.

5-11507 Sgambato: Sul potenziamento dell'organico della scuola dell'infanzia.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Camilla SGAMBATO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta perché la risposta, da una parte, fa riferimento solo ad una valutazione delle possibili iniziative che diano soddisfazione alle legittime aspettative dei docenti della scuola dell'infanzia e, dall'altra, non definisce misure precise e tempestive. Prende atto, tuttavia, che nella risposta si fa riferimento ad un ampliamento dell'organico del potenziamento a partire dall'anno scolastico 2018-2019.

La seduta termina alle 9.

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito de Filippo.

La seduta comincia alle 9.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Testo unificato C. 104 Binetti e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (*vedi allegato 5*).

La Commissione l'approva.

La seduta termina alle 9.05.

ALLEGATO 1

5-11064 Piazzoni e 5-11281 Vezzali: Sull'Istituto statale per sordi di Roma (Issr).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le interrogazioni in discussione vertono entrambe sull'Istituto statale per sordi di Roma.

La questione è stata già oggetto di precedenti risposte ad atti di sindacato ispettivo di analogo argomento. In particolare si ricorda il *question-time* dell'On.le Vezzali in relazione al quale la Ministra Fedeli, nel corso della seduta del 10 maggio 2017, ha dichiarato che, alla luce della nuova disposizione normativa di cui all'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge cosiddetto « Mille proroghe », il Ministero ha prontamente riattivato la procedura per la definizione del regolamento di riordino dell'Istituto in questione.

Si conferma, quindi, anche in questa sede, che l'*iter* di adozione del provvedimento che, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 10, della legge n. 59 del 1997, riformerà l'Istituto in ente finalizzato al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sta regolarmente procedendo.

Lo schema di regolamento verrà, pertanto, prossimamente sottoposto al preliminare parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (Cspi), nonché successivamente al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, secondo la procedura normativamente prevista.

Il MIUR continuerà a seguire la questione al fine di una rapida conclusione della stessa.

Nel contempo, si coglie l'occasione per riferire una positiva novità per quanto riguarda le risorse finanziarie di cui potrà disporre l'Istituto nei prossimi due anni. Nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione del cosiddetto « Decreto-legge per il Mezzogiorno » è stato, difatti, approvato in V Commissione bilancio del Senato della Repubblica un emendamento che prevede – al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale e nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi – l'assegnazione a detti istituti di un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del « Fondo la Buona scuola » (articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015).

L'approvazione della norma descritta sta a dimostrare che tanto il Governo quanto il Parlamento hanno ben presente l'importanza del ruolo svolto dall'Istituto statale per sordi. Si dà assicurazione che anche in futuro verrà intrapreso ogni sforzo affinché detta istituzione possa proseguire pienamente le proprie finalità.

ALLEGATO 2

5-11319 Fantinati: Sulla presenza di insetti nel complesso della Reggia di Caserta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Fantinati chiede al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo notizie in merito ad una invasione di insetti, riferita in un articolo di stampa, che avrebbe interessato gli appartamenti della Reggia di Caserta.

Riferisco in base agli elementi forniti dal Direttore della Reggia.

Il Direttore ha evidenziato che, già nel gennaio 2017, era stata fatta un'apposita indagine di mercato per la disinfestazione degli appartamenti storici del Complesso Vanvitelliano, con aggiudicazione provvisoria ad una ditta specializzata, seguita da aggiudicazione definitiva nel successivo aprile, dopo il controllo dei documenti necessari e le verifiche richieste alle competenti Procure.

L'intervento programmato ha avuto inizio nel maggio del 2017, anche in considerazione delle aperture straordinarie dei martedì (giornata normalmente di chiusura al pubblico).

A seguito di quanto rilevato, agli inizi di maggio, relativamente alla presenza di insetti nelle stanze dell'ex quadreria, nelle more dell'intervento previsto, è stato realizzato un intervento di emergenza per l'eliminazione di qualsiasi situazione di rischio per le persone.

Precisamente tale intervento di emergenza ha riguardato le stanze comunemente denominate n. 22 e 23.

Al riguardo la Direzione della Reggia evidenzia che si è trattato di infestazione di Antreno (*Anthrenus verbasci*), insetti non particolarmente pericolosi o dannosi per gli esseri umani.

La Direzione della Reggia rappresenta, inoltre, che l'intervento di disinfestazione completo degli Appartamenti Storici è stato effettuato in data 29 maggio 2017, adottando tutti gli accorgimenti del caso, quindi previa apposita comunicazione ai Vigili del fuoco e al centro controllo della Reggia per l'attivazione dell'impianto antincendio.

Comunica, infine, che seguiranno nel breve e medio periodo interventi di disinfestazione e restauro appropriati per singoli pezzi (sedie antiche, divanetti ecc.), per eliminare qualsiasi focolaio di infestazione che potrebbe costituire punto di partenza per infestazioni ben più importanti.

Le competenti strutture amministrative del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Onorevole Fantinati, continueranno a seguire la situazione con la massima attenzione, nella consapevolezza della rilevanza storico artistica della Reggia di Caserta ed in continuità con le iniziative intraprese per la tutela e valorizzazione del Complesso.

ALLEGATO 3

5-11397 Vacca: Sulla ripartizione del FFO alle università relativa alla previsione dei costi *standard*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, con sentenza della Corte Costituzionale n. 104 dell'11 maggio 2017 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e dell'articolo 10, comma 1 – limitatamente alle parole « al costo *standard* per studente » – del decreto legislativo n. 49 del 2012. Le norme impugnate erano state emanate dal Governo nell'esercizio della delega legislativa conferita dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*) e comma 4, lettera *f*), della legge n. 240 del 2010, che ha attribuito ad un atto delegato il compito di individuare gli indici da utilizzare per il calcolo del costo *standard* di formazione per studente in corso e la conseguente percentuale del FEO (Fondo di finanziamento ordinario) da distribuire tra gli Atenei.

È noto, altresì, che la Corte ha ritenuto che la declaratoria di incostituzionalità sia determinata esclusivamente da vizi del potere legislativo delegato e non impedisce ulteriori interventi in merito del Parlamento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di assicurare, con modalità conformi a Costituzione, la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, indispensabili per l'effettività dei principi e dei diritti consacrati negli articoli 33 e 34 della Costituzione.

Ciò posto, il Governo ed il Parlamento si sono fatti carico della questione, che è stata prontamente affrontata con l'adozione di una norma specifica inserita nell'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017. Tale norma consente sia di salvaguardare i finanziamenti già attribuiti alle università per gli anni 2014-2016 se-

condo il criterio del costo *standard*, sia di procedere celermente con l'attribuzione dell'FFO per l'anno 2017. La medesima norma, inoltre, introduce criteri migliorativi per le modalità di calcolo del costo *standard* per studente, attraverso una più puntuale definizione dello stesso direttamente con norma primaria.

La scelta di intervento tramite decreto-legge è stata effettuata anche tenendo conto che sono decorsi i termini per l'esercizio della delega. Pertanto, occorre l'immediata adozione di una norma primaria per assicurare la continuità nella distribuzione dei finanziamenti, come indicato nella sentenza della Corte.

Nello specifico, la norma si propone i seguenti obiettivi:

disciplinare in modo coerente ed esaustivo la materia elevando a norma primaria i criteri che erano stati determinati con i decreti ministeriali n. 893 del 2014 e n. 635 del 2016;

assicurare il mantenimento delle assegnazioni disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 agli atenei, i quali hanno approvato i bilanci e assunto obbligazioni anche sulla base delle stesse;

consentire una rapida e integrale assegnazione delle risorse per l'anno 2017, mantenendo le stesse modalità di applicazione del costo *standard* del 2016;

perfezionare, dal 2018, il modello di calcolo finora utilizzato introducendo ul-

teriori criteri e indici con riferimento soprattutto ai fattori di natura perequativa collegati a quelli di contesto economico-territoriale infrastrutturale.

La legge di conversione del decreto-legge n. 91 è tutt'ora all'esame del Parla-

mento. L'Esecutivo continuerà ad adoperarsi per l'approvazione nei tempi prescritti al fine di dare corso alle prescrizioni impartite dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra citata in tempo utile per l'attribuzione delle risorse per l'anno 2017 agli Atenei.

ALLEGATO 4

5-11507 Sgambato: Sul potenziamento dell'organico della scuola dell'infanzia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

On.le Sgambato, la questione da Lei segnalata con l'atto di sindacato ispettivo in argomento è fortemente sentita da questo Ministero che sta valutando possibili risposte alle comprensibili aspettative di questa categoria di docenti, del cui importante ruolo e contributo al sistema scolastico tutti, ed in primo luogo l'Amministrazione e i suoi rappresentanti, sono ben consapevoli.

Come è noto, il così detto organico del potenziamento è stato introdotto dalla legge n. 107 del 2015, nella consistenza indicata nella tabella allegata alla medesima legge. È altresì noto che detta tabella non contempla posti di docenti di scuola dell'infanzia, in attesa della istituzione, attraverso lo strumento della delega conferita dalla stessa legge n. 107, di un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.

La delega in argomento è stata esercitata con l'emanazione del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 16 maggio 2017. Detto decreto individua gli obiettivi del sistema integrato e detta le modalità per la sua concreta realizzazione.

In particolare, per l'aspetto che qui interessa, viene previsto all'articolo 12, comma 7, che « Per attuare gli obiettivi del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al

presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei ruoli regionali ».

Tale norma, pertanto, ha consentito di estendere anche a questo segmento di istruzione la previsione di un numero di posti di potenziamento, completando così l'organico dell'autonomia in tutti i gradi di scuola.

La norma medesima troverà applicazione a partire dall'anno scolastico 2018/2019. Ciò in quanto, il decreto legislativo n. 65 è entrato in vigore in data 31 maggio 2017, quando già erano state avviate le procedure per la determinazione dell'organico di diritto per il prossimo anno scolastico.

Il MIUR ha diramato le istruzioni operative per l'organico 2017/2018 – con nota n. 21315 – il 15 maggio 2017, in una data successiva rispetto agli anni precedenti. A titolo esemplificativo, l'analoga circolare per l'anno in corso era stata emanata il 29 aprile 2016. Un ulteriore slittamento non avrebbe consentito di completare tutte le operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico (definizione degli organici, movimenti e assegnazioni provvisorie del personale e nuove nomine in ruolo e a tempo determinato) in tempi congrui ai fini del rispetto della data fissata per l'inizio delle lezioni. Viceversa, sarà possibile avere i docenti in cattedra e avviare le novità previste dal decreto attuativo de « La Buona scuola » fin dal prossimo 1° settembre.

L'ampliamento dell'organico del potenziamento per la scuola dell'infanzia, come detto, verrà effettuato a partire dall'anno scolastico 2018/2019, e su tali posti verranno effettuate le corrispondenti operazioni di trasferimento e di immissione in ruolo.

Ad ogni modo, corre l'obbligo di rappresentare che l'Amministrazione è, inevitabilmente, in attesa della prossima decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la cui udienza si prevede per il prossimo mese di ottobre, che statuirà sul diritto o meno dei cosiddetti « diplomati magistrali » ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Anche alla luce della relativa pronuncia si potranno valutare le soluzioni più idonee per venire

meglio incontro alle condivisibili aspettative di questa categoria di docenti, nonché le modalità e i tempi per una loro immissione in ruolo.

Ciò si renderà necessario, altresì, per rinforzare e attivare a pieno regime il Sistema integrato dalla nascita fino a sei anni, come definito dal decreto legislativo n. 65 del 2017, che con l'adozione del Piano di azione nazionale pluriennale sarà ulteriormente potenziato.

ALLEGATO 5

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente (Testo unificato C. 104 Binetti e abbinate).

PARERE APPROVATO

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 104 e abbinate, recante « Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente »;

uditi la relazione del deputato Crimi e il dibattito svolti nelle sedute del 19 e 28 luglio 2017;

apprezzati contenuto e finalità del testo, i quali si inseriscono in una maturazione ormai decennale relativa all'importanza della terza età, quale mediatrice didattico-culturale, in possesso di un bagaglio di esperienze, che merita di essere condiviso con la comunità di appartenenza;

osservato, peraltro, che sia l'esperienza di fatto di molte comunità nazionali, sia i trattati internazionali riconoscono la centralità e i diritti delle persone anziane e il valore del loro ruolo sociale. In Italia, il contributo degli anziani alla comunità di appartenenza si registra sia in

termini di persistente desiderio di rimanere attivi, mediante per esempio la frequenza di università popolari e associazioni di volontariato; sia in termini di concreta supplenza alle – purtroppo – non rare carenze dello Stato sociale nell'ambito dei nuclei famigliari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « avvalendosi di personale qualificato in possesso di titoli professionali »;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire all'articolo 6 una precisazione relativa ai corsi che gli anziani potrebbero frequentare per conseguire specifici attestati di studio, con particolare attenzione per quelli aventi maggiore utilità sociale.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

146

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 8.15.

Decreto-legge 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, ricorda ai colleghi che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul decreto-legge n. 91 del 2017, che contiene una serie di misure importanti per il rilancio dello sviluppo economico nelle aree del Mezzogiorno. Il provvedimento è stato sostanzialmente modificato durante l'esame al Senato, con l'inserimento di numerose nuove disposizioni, riguardanti anche oggetti differenti rispetto ai territori meridionali.

Ricorda che il decreto reca disposizioni di interesse per la VIII Commissione, ov-

vero incidenti su suoi ambiti di competenza, di cui darà sinteticamente conto rinviando per un'analisi dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.

L'articolo 3, comma 17-*bis*, estende l'accesso agli aiuti compensativi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle imprese agricole, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle aziende agricole che hanno subito danni a causa della eccezionale e prolungata siccità delle stagioni primaverile ed estiva nell'anno in corso.

Secondo l'articolo 6-*ter* – che novella il punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardante le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta per il finanziamento delle infrastrutture – gli eventuali ribassi di asta rappresentano economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia stato rideterminato il quadro economico progettuale dell'opera, con un conseguente incremento delle spese del quadro medesimo (da finanziare con tali ribassi) e sempre che l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti, contenuta nella premessa dell'allegato D

alla parte quarta del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di sopprimere le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2014 e chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), deve essere applicata la nuova disciplina di cui alla decisione 2014/955/UE ed al regolamento (UE) n. 1357/2014, nonché al Regolamento (UE) n. 2017/997, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 « Ecotossico ».

L'articolo 9-*bis* introduce una normativa volta alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di attuare la direttiva (UE) 2015/720. Le disposizioni riproducono quelle contenute nello schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 357), che non è stato ancora definitivamente adottato e sul quale l'VIII Commissione ha espresso il proprio parere, nonché quelle inserite nell'articolo 11-*bis* del disegno di legge europea 2017 (A.C. 4505-A), che sono state soppresse nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera. Segnala, infatti, che, essendo scaduti i termini per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 4 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) e in considerazione del mancato recepimento della direttiva 2015/720, è stata aperta la procedura di infrazione n. 2017/0127. L'articolo 9-*bis*, che modifica la disciplina sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio contenuta all'interno del titolo II (Gestione degli imballaggi) della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente), integra le finalità della disciplina degli imballaggi, al fine di favorire livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, introduce nuove definizioni relative agli imballaggi in plastica, necessarie per l'applicazione della nuova disciplina, in cui rientrano quelle riguardanti le borse di plastica in materiale leggero e ultraleggero, nonché le borse di plastica biodegradabili e compostabili. Ul-

teriori disposizioni riguardano: le informazioni che devono essere rese ai consumatori; l'apposizione di diciture identificative delle borse commercializzabili da parte dei produttori; gli obblighi di relazione alla Commissione europea circa l'utilizzo di borse di plastica; l'organizzazione di campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente; l'introduzione di una serie di misure restrittive per la commercializzazione delle borse di plastica, nonché di sanzioni per chi viola tali disposizioni. Sono infine abrogate le norme vigenti, per finalità di coordinamento con l'introduzione della nuova disciplina.

L'articolo 9-*ter* contiene disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni, con cui si prevede che le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di Protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle predette risorse accertate, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.

L'articolo 9-*sexies* detta misure dirette a rafforzare gli interventi per il contrasto del fenomeno degli incendi boschivi dolosi – che drammaticamente hanno flagellato e continuano a devastare il nostro Paese in queste settimane con particolare ed inusitata violenza criminale – impedendo lo sfruttamento successivo dei terreni incendiati. Si prevede, pertanto, che i contratti costituenti diritti reali di godimento, o i contratti di affitto e di locazione di aree e immobili situati nelle zone incendiate, stipulati nei due anni successivi al rogo,

siano trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Inoltre, con una modifica all'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, si esclude l'applicazione della disposizione che prevede l'impossibilità per 15 anni di dare una diversa destinazione ai terreni interessati da incendi, qualora il proprietario del fondo sia stato vittima del reato, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 423-bis (incendio boschivo) e 424 (danneggiamento seguito da incendio) del codice penale e a condizione che la richiesta estorsiva sia stata riferita all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria dalla vittima.

L'articolo 10-bis proroga al 31 dicembre 2019 la norma di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014, in base alla quale per i cantieri comunali e i cantieri verdi previsti dalla normativa della regione Sardegna, in materia di lavoro e difesa dell'ambiente, non si applica il limite di spesa posto dalla normativa vigente alle assunzioni di personale a tempo determinato.

L'articolo 11-ter, al comma 1, modifica la disciplina per il completamento di programmi di edilizia scolastica avviati nelle legislature precedenti, principalmente al fine di prevedere che le risorse – revocate oppure già disponibili a seguito di definanziamenti – relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, siano destinate a interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti e non, come invece prevede la norma oggi vigente, agli interventi ricompresi nella programmazione nazionale. Si tratta, da un lato, delle risorse del cosiddetto Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici istituito dall'articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002 e, dall'altro, dei programmi finanziati con le

delibere CIPE nn. 32/2010 e 6/2012. Nel comma 2 si prevede, poi, che gli enti locali beneficiari siano tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) della Ragioneria generale dello Stato. Il comma 3, nel modificare l'articolo 20-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 del 2017, esclude che le risorse contemplate dal comma 165 della legge n. 107 del 2015 (in cui sono comprese quelle precedentemente citate dal comma 1) siano destinate all'effettuazione di verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico, per ragioni legate alla impossibilità per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di accertare tali risorse, trattandosi di fondi nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 13 contiene, al comma 1, disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1 comma 6-undecies del decreto-legge n. 191 del 2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del Gruppo, per fatti anteriori al suo commissariamento. Si prevede che – qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei suddetti procedimenti penali) – ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale – il finanziamento statale concesso ad ILVA (ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191 del 2015) è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. Il comma 1-bis, che novella il già citato comma 6-undecies, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, specifica le modalità operative at-

traverso le quali, a seguito della restituzione del finanziamento statale, le residue risorse possono essere utilizzate per le ulteriori finalità già previste dalla norma: risanamento e bonifica ambientale e, in via subordinata, riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati. Il comma 1-ter specifica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2015, che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni siano destinate al piano delle misure ed attività di tutela aziendale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva dell'aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali. Per la restante parte, la destinazione sarà indirizzata alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1 per le società del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria.

L'articolo 13-bis, al fine di garantire certezza per quanto attiene ai termini di versamento alla curatela fallimentare della società Bagnoli futura S.p.A. in liquidazione, incide sulla regolazione del versamento dell'importo del valore determinato dall'Agenzia del demanio della proprietà degli immobili e delle aree del sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio, la cui proprietà è trasferita *ex lege* al Soggetto Attuatore, disciplinando anche le forme, le modalità e i termini di eventuali contestazioni in sede giurisdizionale della stima effettuata dalla predetta Agenzia. Contestualmente, il Soggetto attuatore può acquisire la necessaria provvista finanziaria per il versamento dell'importo determinato dall'Agenzia del Demanio, mediante l'emissione, su mercati regolamentati, di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni.

Per l'articolo 15-septies, la gestione dei contenziosi relativi agli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, previsti dal decreto-legge n. 166 del 1989, ed ogni ulteriore onere da essi derivante

vengono posti a carico dei soggetti competenti per la realizzazione dei medesimi interventi.

L'articolo 15-octies, comma 2, proroga, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura.

L'articolo 16-bis reca disposizioni intese a finanziare, con un contributo di 250 milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025) a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A, gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 in conseguenza dei danni provocati dagli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.

L'articolo 16-quater prevede la rifinanziamento di parte delle risorse non utilizzate in esecuto all'attività di *project review* svolta sulla Salerno Reggio Calabria. L'articolo destina all'ANAS s.p.a. le risorse di cui all'articolo 1, comma 69 della legge n. 147 del 2013 e quelle assegnate all'ANAS s.p.a. per l'adeguamento di alcuni tratti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014, che, a seguito dell'attività di *project review* non risultino più necessarie al completamento dei progetti. L'ANAS s.p.a. dovrà destinare tali risorse a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale calabrese, inserite nel contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS s.p.a. e connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria.

Un gruppo di disposizioni riguarda i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. In particolare, l'articolo 15-quater disapplica talune sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici nei terri-

tori dell'Italia Centrale. L'articolo 15-*octies*, comma 1 reca un'interpretazione autentica in materia di istituzione di ulteriori posti di personale scolastico nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. L'articolo 16-*sexies* contiene norme per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro-Italia colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, a partire dalla proroga (fino al 28 febbraio 2018) della durata dello stato di emergenza (comma 2, primo e secondo periodo). Ulteriori norme riguardano: la proroga del termine ultimo per la presentazione della documentazione per gli interventi di immediata esecuzione (comma 1); l'incremento del volume di anticipazioni che possono essere disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2, terzo periodo) e che sono destinate anche al finanziamento delle operazioni di gestione delle macerie (comma 3); la proroga dell'autorizzazione all'assunzione di personale di protezione civile (comma 4); la modifica delle modalità di utilizzo del « Fondo per l'accelerazione della ricostruzione » per l'acquisto o la manutenzione di mezzi per il soccorso alla popolazione (comma 5); l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro o di bollo, per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili ricevuti per successione da persone fisiche (commi 6 e 7). L'articolo 16-*septies* modifica l'articolo 43-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 al fine di inserire il miglioramento della dotazione infrastrutturale e il recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione tra le tipologie di investimento che gli enti locali colpiti dal sisma dell'agosto-ottobre 2016 e del gennaio 2017 possono effettuare attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nell'ambito dei patti nazionali previsti dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012.

Da ultimo, l'articolo 16-*octies* apporta una serie di modifiche ad una norma della legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) che ha attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle

province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza entro il 1° marzo 2010. Con le modifiche in esame, tra i soggetti che hanno diritto al rimborso sono ricompresi espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. Il rimborso di quanto indebitamente versato è effettuato nei limiti della spesa autorizzata. Inoltre, si stabilisce che il contribuente, che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 possa integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.

In conclusione, condivise le finalità del provvedimento e le relative disposizioni nonché considerata la ristrettezza dei tempi, formula una proposta di parere favorevole, di cui raccomanda l'approvazione.

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), nel ringraziare il presidente per aver consentito nonostante i tempi ristretti un rapido esame del provvedimento, ritiene che lo stesso provvedimento sia stato adottato per fini puramente elettoralistici, considerato che non affronta molti dei seri problemi che affliggono il sud d'Italia, a partire dalla mancata raccolta differenziata dei rifiuti e dal conseguente utilizzo di aree anche di pregio dal punto di vista ambientale come discariche illegali. Fa quindi riferimento in particolare alla disposizione recata dall'articolo 13 che, pur rappresentando l'ennesimo intervento sull'ILVA, non risolve tuttavia il grave problema del risanamento della zona dal punto di vista ambientale e sanitario, chiedendosi quanti dei 1.300 milioni di euro della famiglia Riva andranno effettivamente alle bonifiche, considerata la neces-

sità di rimborsare le somme anticipate dallo Stato al fine di evitare una procedura di infrazione per aiuti di Stato ad un'impresa in difficoltà. Nel segnalare inoltre che l'unica tecnologia ambientalmente compatibile fin qui individuata sarebbe quella dei *pallets* che comporta un elevato costo di produzione, si domanda se la vendita dell'ILVA sia volta a garantire profitti agli acquirenti e a risanare la situazione, garantendo tra l'altro un monitoraggio trimestrale dei livelli di inquinamento ambientale. Nel ricordare inoltre le difformità del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rispetto alla legge che disciplina gli aspetti riguardanti l'attività dell'Ilva, in relazione alle tempistiche dei lavori per l'ambientalizzazione e alla portata della produzione, come già evidenziato anche in un atto di sindacato ispettivo in Commissione, rileva l'incostituzionalità delle disposizioni che prevedono la tutela giudiziaria dei commissari e degli acquirenti, che non sarebbero ritenuti responsabili di eventuali atti illeciti. Nel segnalare infine che nei quattro anni di commissariamento dell'impianto non è stato avviato alcun serio intervento di manutenzione, evidenzia la necessità di audire i commissari straordinari. Da ultimo, nel ribadire che il provvedimento in esame ha un obiettivo puramente elettoralistico e non si occupa seriamente del destino del Sud, preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) approfitta dell'occasione offerta per esprimere alcune considerazioni sul provvedimento, visto che la preannunciata posizione della questione di fiducia ridurrà gli spazi della discussione, costringendo ad affrontare in tempi ristretti un tema così rilevante. Nell'ambito di un giudizio generalmente positivo, manifesta alcune perplessità di carattere metodologico, per il fatto che in un provvedimento originariamente finalizzato allo sviluppo del sud d'Italia il Senato nel corso dell'esame abbia introdotto disposizioni estranee all'oggetto. Al riguardo auspica per il futuro una maggiore pon-

derazione da parte dei colleghi senatori. Entrando nel merito delle misure specifiche, segnala che le disposizioni dell'articolo 4 sulle zone economiche speciali, riguardando anche l'Abruzzo, colpito dagli eventi sismici del 2016 e 2017, avrebbero dovuto essere coordinate con le zone franche urbane previste dal decreto-legge n. 50 del 2017. Nell'esprimersi in senso positivo sugli articoli 9, in materia di classificazione dei rifiuti, e 9-bis, sulla riduzione dell'utilizzo delle buste di plastica in materiale leggero, che intervengono finalmente a rendere la normativa nazionale pienamente compatibile con il diritto dell'Unione europea, ricorda tuttavia che anche sul tema delle pile e batterie si sarebbe reso necessario un analogo intervento. Considera favorevolmente le ulteriori disposizioni in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, con particolare riguardo a quelle volte a garantire il normale svolgimento del prossimo anno scolastico e la deroga al patto di stabilità, esprimendosi invece in senso contrario alla proroga dello stato di emergenza recata dall'articolo 16-sexies, che, a suo parere, rischia di ingenerare sovrapposizioni di competenze tra il Dipartimento di protezione civile e il Commissario straordinario Errani, considerato che si sta lentamente entrando nella fase della ricostruzione. Nel ritenere peraltro che non siano state affrontate questioni da più parti sottoposte, quali tra l'altro la maggiore rateizzazione del rimborso dei tributi, la procedura relativa al Documento unico di regolarità contributiva *online* e la differenza di trattamento del personale dei diversi uffici per la ricostruzione, auspica per il futuro che venga affrontato il tema della disomogeneità delle regole di Camera e Senato sull'ammissibilità degli emendamenti alla decretazione d'urgenza.

Federico MASSA (PD) segnala che il provvedimento in esame, per quanto riguarda l'ILVA, interviene esclusivamente sulle modalità di gestione del fondo, che invece nel merito è stato ampiamente valutato in sede di esame della disciplina sulla cessione delle imprese del gruppo,

vincolando l'utilizzo delle risorse al risanamento ambientale dell'area. Rileva inoltre la distinzione, anche ai fini delle regole per gli aiuti di Stato, tra interventi di ristrutturazione industriale e interventi di risanamento ambientale, vigendo per questi ultimi, da un lato, l'obbligo dello Stato ad intervenire e, dall'altro, l'obbligo del responsabile dell'inquinamento a rimborsare le spese che sono state sostenute. Nel ricordare ai colleghi come fosse inizialmente disastrosa la situazione dell'ILVA sulla quale all'epoca si decise di intervenire consapevoli della difficoltà del tentativo, esprime apprezzamento per il fatto che sia stata bandita una gara, che due soggetti internazionali si siano impegnati per l'acquisto con un progetto che riguarda tanto il risanamento ambientale quanto il rilancio dell'attività industriale e che si sia riusciti a recuperare le somme dovute dai soggetti responsabili dell'inquinamento dell'area. Da ultimo ritiene necessario sgomberare il campo da qualsiasi equivoco, sottolineando che non è previsto alcuno scudo giudiziario per commissari ed acquirenti in caso di atti illegittimi, trattandosi di una tutela transitoria limitata ad adempimenti specifici.

Enrico BORGHI (PD), condividendo le osservazioni del collega Massa sull'ILVA e proponendo di audire anche il nuovo sindaco di Taranto, in linea generale ritiene inaccettabile che il Senato possa modificare così ampiamente un provvedimento rispetto all'obiettivo originario, sul quale peraltro la Camera non può intervenire per la ristrettezza dei tempi. Nel sottolineare tuttavia nel caso specifico il giudizio sostanzialmente positivo sul contenuto complessivo del decreto-legge, ricorda che in altre occasioni, quale è il caso del provvedimento sui domini collettivi all'esame in sede consultiva della Commissione Ambiente, si è invece ritenuto necessario un ulteriore approfondimento della questione. Esprime apprezzamento in particolare per la disposizione dell'articolo 3 che interviene in materia di ricomposizione fondiaria, con maggior fortuna rispetto al tentativo operato dalla Commis-

sione Ambiente in sede di esame del cosiddetto provvedimento sui piccoli comuni, quando la Ragioneria dello Stato – diversamente dal caso attuale – si esprime in senso negativo sulla compatibilità finanziaria della disposizione. Da ultimo, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Raffaella MARIANI (PD) interviene per segnalare la disposizione recata dall'articolo 16-*bis* che finanzia con un contributo di 250 milioni di euro gli interventi di messa in sicurezza della Strada dei parchi, su cui era già intervenuto l'articolo 52-*quinquies* del decreto-legge n. 50 del 2017 – cosiddetta manovrina –, prevedendo per i lavori di messa in sicurezza antisismica la sospensione del corrispettivo della concessione per gli anni 2015 e 2016. Nel ricordare in particolare che la relazione tecnica del Governo allegata al provvedimento sottolinea la non incidenza della norma sull'utenza, essendo escluso il recupero delle somme mediante tariffa, sollecita un attento monitoraggio della situazione, anche considerate le notizie di stampa che riferiscono di un incremento tariffario.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ricordare ai colleghi che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato concordato di audire i commissari straordinari dell'ILVA alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, su richiesta della collega Labriola, segnala che in quell'occasione potranno essere poste le diverse questioni sollevate nel corso del dibattito. Concorda con il collega Carrescia sulla necessità di affrontare la questione delle diverse valutazioni sull'ammissibilità degli emendamenti tra Camera e Senato. Nel ricordare ai colleghi che la richiesta originaria della società concessionaria della Strada dei parchi e in parte della regione Abruzzo prevedeva come contropartita dei lavori di messa in sicurezza antisismica dell'autostrada il prolungamento della concessione in forme discutibili, segnala che la disposizione contenuta nel decreto-legge in esame è volta

esclusivamente a coprire le spese di interventi di ripristino dei danni subiti a causa dei recenti eventi sismici.

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), con riferimento all'intervento del collega Massa, cita le disposizioni legislative relative all'esonero dalle responsabilità penali o amministrative del commissario straordinario e alla sua successiva estensione anche all'affittuario e all'acquirente, con particolare riguardo al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 e alla modifica operata dal decreto-legge n. 98 del 2016. Ribadisce inoltre la sua contrarietà al provvedimento, che distribuisce mance invece di definire una strategia per il sud e che non interviene sui problemi veri del Mezzogiorno d'Italia, quali in particolare la mancanza di asili nidi per consentire anche alle donne di lavorare o le difficoltà di approvvigionamento di gas

per il riscaldamento delle strutture scolastiche durante l'inverno.

Federico MASSA (PD), nel rilevare che il provvedimento in esame non può riscrivere la strategia per il sud, trattandosi di un decreto-legge, ribadisce che le disposizioni correttamente citate dalla collega Labriola, lungi dal garantire una protezione giudiziaria per eventuali atti illeciti, contengono esclusivamente una previsione esplicita di tutela transitoria limitata all'adempimento di attività specifiche poste in essere nell'esecuzione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 9.05.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	154
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	156

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, come preannunciato formula una proposta di parere favorevole nelle cui premesse sono state recepite le osservazioni dei colleghi Taranto e Benamati intervenuti nella seduta di ieri (*vedi allegato*).

Davide CRIPPA (M5S) chiede al relatore di chiarire la portata normativa dell'articolo 8, commi 1 e 1-*bis*. Si riferisce, in particolare, alla deroga per l'ammis-

sione alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria e alla norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 347/2003 (articolo 8, comma 1-*bis*), con cui si prevede che i crediti delle imprese di autotrasporto che consentono la funzionalità degli impianti produttivi dell'Ilva rientrano tra i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare. Ritiene che l'interpretazione autentica non possa riguardare solo il caso delle imprese di autotrasporto che lavorano per Ilva, ma dovrebbe essere estesa a tutta la categoria degli autotrasportatori. Riterrebbe pertanto preferibile intervenire con una disposizione su uno dei numerosi decreti-legge approvati sulla vicenda Ilva al fine di risolvere la questione dei crediti degli autotrasportatori che lavorano per il Gruppo.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, sottolinea che gli autotrasportatori hanno fatto un ricorso al tribunale di Milano per accedere ai crediti prededucibili con riferimento al periodo 2012-2014 (commissariamento Bondi). Il tribunale ha stabilito che le

imprese piccole e medie di autotrasporto non rientrano nella categoria dei creditori prededucibili. Si è pertanto reso necessario prevedere una disposizione che consentisse un ristoro degli autotrasportatori che lavorano per Ilva che vantano crediti per circa 25 milioni di euro.

Davide CRIPPA (M5S), sottolineato che il relatore non ha risposto al primo quesito posto, osserva che la disposizione al comma 1-*bis* dovrà essere estensivamente applicata a tutte le imprese di autotrasporto operanti sul territorio nazionale,

aprendo in caso contrario ad un ampio contenzioso.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, sottolinea che la disposizione è applicabile unicamente alla situazione del tutto eccezionale riferita alla fase commissariale di Ilva degli anni 2012-2014.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (C. 4601 Governo, approvato dal Senato);

ravvisata l'opportunità di un attento e tempestivo monitoraggio dell'impatto, a livello nazionale e, con particolare riferimento all'area del Mezzogiorno, del tiraggio e degli effetti del « Piano Industria 4.0 » tanto in termini di investimenti in attrezzature, macchine e prodotti della proprietà intellettuale, quanto in termini di

incremento di produttività e di valore aggiunto, al fine di favorire l'integrazione tra il suddetto Piano e il complesso delle misure utili all'ampliamento e all'innovazione del tessuto produttivo territoriale;

ravvisata altresì l'opportunità di un attento e tempestivo monitoraggio dell'impatto della settorializzazione della misura a sostegno dell'autoimprenditorialità giovanile recata dalla formulazione dell'articolo 1, comma 10, tanto in termini di impulso alla dinamica del sistema di impresa, quanto in termini occupazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162

SEDE REFERENTE:

Disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali. C. 3864 Sani. (<i>Esame e rinvio</i>)	159
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 8.45.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

C. 4601, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di giovedì 27 luglio 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, sottopone all'attenzione dei colleghi una proposta di parere favorevole senza né condizioni né osservazioni, che ha già anticipato per le vie brevi nella serata di ieri (*vedi allegato*).

In proposito, si sofferma ad illustrare l'ultimo capoverso delle premesse che – con riferimento alla disposizione introdotta al Senato che prevede che le tonnare fisse che presentino richiesta siano incluse nel riparto delle quote aggiuntive del tonno rosso e contenuta all'articolo 16-*decies* – chiarisce che essa non pregiudica l'applicazione della disposizione contenuta all'articolo 16 del testo unificato delle proposte di legge C 338 e abbinate, recante interventi per il settore ittico, in avanzato stato di esame da parte della Commissione in sede referente.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiede chiarimenti alla relatrice rispetto alle questioni che aveva posto alla sua attenzione nella seduta di ieri. In proposito, ricorda di aver posto il tema, sollecitato da quanto riferito da alcuni organi di stampa, per cui, in virtù delle disposizioni contenute

nel provvedimento, l'accesso al fermo pesca sarebbe esteso anche al caso di fermo per motivi accidentali.

Chiede poi alla relatrice se abbia effettuato gli approfondimenti richiesti in merito alle questioni poste dall'articolo 3 che, come meglio motivato nella seduta di ieri, rischia di produrre sovrapposizioni con iniziative di ricognizione delle terre abbandonate già assunte a livello regionale.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, replicando al deputato L'Abbate, fa presente che l'intervento recato dall'articolo 3 ha carattere nazionale ed è per tanto volto per sua natura ad avere portata generale. Il riferimento fatto dal collega L'Abbate ad iniziative già assunte da alcune regioni – e, segnatamente, dalla regione Puglia – in tema di censimento e assegnazione delle terre incolte, non può che rallegrarla considerato che tale regione è governata da più di un decennio dal centro-sinistra.

Con riguardo alle questioni poste dal collega L'Abbate in merito alle disposizioni contenute all'articolo 10 che stanziavano risorse per indennizzi legati al fermo pesca non obbligatorio, ritiene che la disposizione, ove interpretata in modo sistematico, come del resto stabiliscono i principi generali dell'ordinamento, poiché si riferisce a « misure di arresto temporaneo non obbligatorio », non può certo riferirsi a situazioni di fermo accidentale ma, appunto, a misure che hanno imposto il fermo, sia pur non obbligatorio.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta di parere della relatrice, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo per ragioni di metodo e di merito. Venendo al primo aspetto, stigmatizza l'impossibilità di fatto, nella quale si è venuta a trovare la Camera dei deputati, sottoposta a diktat del Governo, di poter esaminare il provvedimento nel merito, disponendo di pochissimi giorni ripartiti peraltro tra Commissioni e Aula. Nel merito, ritiene poi le misure contenute nel decreto-legge del tutto insufficienti ed inadeguate al rilancio

dell'economia del Mezzogiorno che vede un tasso di disoccupazione superiore al 40 per cento e un tasso di crescita dell'economia pari a quello greco, nonostante esso sia ciclicamente il destinatario di misure analoghe a quelle contenute nel decreto all'esame, che l'esperienza ha dunque già dimostrato inefficaci.

Stigmatizza poi la norma sui consorzi agrari e ribadisce l'urgenza di convocare in audizione il presidente di Federconsorzi. Quanto alle disposizioni contenute all'articolo 3, ribadisce che dalla sua approvazione deriverà grande incertezza in quanto si sovrapporranno elenchi su base comunale e regionale, oltre a quelli pubblicati da Ismea, senza considerare il conseguente aumento smisurato dei bandi finalizzati all'assegnazione delle terre.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel preannunciare, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, osserva come con il decreto-legge in titolo si attui una vera e propria inversione di tendenza: in passato, infatti, si spendevano, in favore del Mezzogiorno, soltanto parole, oggi, invece, il Governo e il Parlamento hanno elaborato un pacchetto di misure concrete per la valorizzazione e la crescita del Mezzogiorno e consentirgli di fare passi in avanti, anche attraverso un uso efficiente e calibrato delle risorse stanziare dall'Unione europea.

Ricorda in proposito i Patti per lo sviluppo, rivolti al Mezzogiorno d'Italia dal Governo Renzi che, grazie a questo decreto-legge, riceveranno nuovo impulso e, tra le misure più innovative contenute nel decreto-legge, menziona la misura « Resto al sud » che consentirà la nascita di oltre 100.000 nuove imprese di giovani nel meridione e la tanto attesa istituzione delle « Zone economiche speciali », che rappresentano un'evoluzione delle Zone franche concentrate in ambito doganale, nelle quali, grazie alla combinazione di incentivi normativi e fiscali previsti dal decreto-legge, si potrà creare un contesto più favorevole agli investimenti in specifiche

aree circoscritte a specifica vocazione produttiva e di apertura a mercati internazionali.

Né mancano nel decreto-legge ulteriori interventi destinati a favorire la coesione sociale e territoriale, a sostenere la crescita economica ed occupazionale, a consentire l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa in favore degli enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno, a sostenere la formazione, anche universitaria, ed in particolare per le situazioni di disagio sociale.

Rammenta poi le specifiche misure a sostegno del settore primario e della pesca, soffermandosi, in particolare, sull'estensione ai settori dell'agricoltura, della pesca e all'acquacoltura della misura « Resto al Sud », sugli stanziamenti destinati a fronteggiare i danni causati dalla diffusione di alcune fitopatie nella regione siciliana, sulle norme che riguardano le cooperative e i consorzi, sulle misure che consentono alle imprese agricole di beneficiare di un ristoro economico per i danni derivanti dalla persistente siccità, sullo stanziamento di ulteriori risorse per il fermo pesca e sulla proroga del termine per poter beneficiare del super ammortamento. Infine, menziona le norme che concernono più specificamente le tonnare fisse, le quali, come precisato nel parere, non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni in tema di assegnazione delle quote accidentali del tonno rosso contenute nel testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate all'esame della Commissione in sede referente.

Luciano AGOSTINI (PD), pur preannunciando il suo voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, svolge alcune considerazioni, con specifico riferimento alla disposizione contenuta all'articolo 3, comma 2, in materia di consorzi. La disposizione in questione, che estende ai consorzi agrari la possibilità di partecipare a società di capitali, confligge a suo avviso con il principio di mutualità, mettendo in discussione un principio di rilevanza costituzionale, posto alla base della stessa cooperazione e che ha consentito

anche ai meno abbienti di fare impresa.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.15

SEDE REFERENTE

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 9.15.

Disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali.

C. 3864 Sani.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, illustra i contenuti della proposta di legge in esame che disciplina la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali.

La normativa è attualmente contenuta in provvedimenti particolarmente risalenti: la legge n. 99 del 1931, il regolamento esecutivo di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, contenente l'elenco delle piante officinali.

Fa poi presente che il provvedimento si compone di 9 articoli.

In particolare, l'articolo 1 fornisce talune definizioni e definisce l'ambito di applicazione. Esso chiarisce, innanzitutto, che la disciplina riguarda la coltivazione, la raccolta, e la prima trasformazione delle piante officinali (comma 1). Stabili-

sce poi che per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo nonché le alghe, i funghi e i licheni (comma 2). Il comma 3 specifica che il prodotto dell'attività di coltivazione può essere impiegato tal quale o essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione quali le attività di lavaggio, defoliazione, cernita, essiccazione, taglio e distillazione.

Fa poi presente che, in base al comma 4, il prodotto può essere impiegato come alimento, cosmetico, mangime, farmaco o prodotto per la casa.

In base al comma 5, la coltivazione e la trasformazione delle piante officinale è considerata attività agricola. Sono a tal fine considerate lavorazioni dei prodotti primari, come definite dal regolamento (CE) n.852 del 2004 (l'articolo 2, par. 1, lettera *b*) che definisce come « prodotti primari » i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca.

Il comma 6 esclude poi dall'ambito di applicazione del provvedimento in esame la lavorazione delle piante officinali ricadenti nell'ambito della normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, recante testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.

I commi 7 e 8 prevedono infine che le regioni diano attuazione con proprie leggi ai principi contenuti nel provvedimento in esame e che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Illustra poi i contenuti dell'articolo 2 che, al comma 1, contiene una disposizione innovativa in quanto elimina la necessità di autorizzazione prevista dall'ordinamento vigente per la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante officinali.

Il comma 2 prevede che le regioni definiscano le modalità di formazione e di aggiornamento professionali sull'attività in esame, anche avvalendosi del sistema di consulenza aziendale previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del Reg. (UE) n.1306 del 2013.

Passa poi ad illustrare l'articolo 3, comma 1, che rinvia ad un decreto la definizione delle modalità di raccolta spontanea delle piante officinali nel territorio nazionale. Il decreto dovrà essere emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4, comma 1, prevede poi che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, con decreto, il Piano di settore della filiera delle piante officinali, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Fino a tale momento resta vigente il Piano adottato in base all'accordo del 10 aprile 2014 (comma 2).

Il comma 3 specifica che il piano è costituito da: un documento di indirizzo politico programmatico; un allegato tecnico intitolato a « La filiera delle piante officinali »; un glossario; un documento economico intitolato « Piantе officinali in Italia: un'istantanea della filiera e dei rapporti tra diversi attori ».

In base al comma 4, il Piano di settore è chiamato a: individuare gli interventi prioritari; incentivare lo sviluppo di una filiera integrata; definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale; realizzare un coordinamento della ricerca nel settore; definire le modalità di conversione di aree demaniali incolte o abbandonate per destinarle alla coltivazione delle piante officinali, anche attraverso l'affidamento a titolo gratuito della conduzione dei terreni.

Fa poi presente che il comma 5 stabilisce che il Piano di settore sia lo strumento programmatico del settore. Si avvale di una quota parte delle risorse stanziare nell'ambito dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

L'articolo 5, comma 1, istituisce poi il Tavolo tecnico del settore delle piante officinali, con funzioni consultive, al quale sono chiamati a partecipare, secondo quanto prevede il comma 2, i rappresen-

tanti del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'economia, dell'Agenzia delle dogane, delle regioni, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di piante officinali, delle unioni e federazioni del commercio e della distribuzione delle piante officinali, dell'Agea, dell'Ismea, del Crea, del Cnr, dell'Enea e delle università competenti.

Ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede ad aggiornare la composizione del tavolo tecnico.

L'articolo 6 istituisce un Osservatorio economico presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il compito di raccogliere le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore per aggiornare le indicazioni economiche, il prezzo e l'andamento del mercato.

L'articolo 7 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il registro delle varietà delle specie di piante officinali ammesse alla commercializzazione ed è individuato l'ente pubblico al quale affidare la tenuta del registro e lo svolgimento dei relativi controlli (comma 1).

Le specie iscritte nel registro sono classificate in funzione delle caratteristiche riproduttive delle sementi e del materiale di propagazione immesso in commercio. Lo stesso decreto indicato al comma 1 dovrà stabilire la procedura di certifica-

zione delle sementi, individuando gli adempimenti per la rintracciabilità del materiale sementiero, nonché le modalità per la creazione di un marchio volontario.

L'articolo 8 prevede che è permessa la vendita diretta delle piante officinali iscritte nel registro. La previsione di tale licenza deriva dall'estensione alla vendita di tali piante delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

L'articolo 9, infine, dispone in ordine alle abrogazioni.

Conclusivamente, ci tiene a precisare che il settore oggetto di disciplina è tuttora un settore di nicchia dotato però di enormi potenzialità. La proposta di legge fa tesoro del lavoro svolto Tavolo tecnico del settore delle piante officinali e individua nel Piano di settore lo strumento programmatico del comparto. Ritiene dunque quanto mai opportuna una riflessione sul tema e suggerisce lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Massimiliano BERNINI (M5S), nell'apprezzare lo spirito della proposta di legge e nel condividere l'opportunità che la Commissione intervenga in materia, ritiene anch'egli opportuna l'acquisizione di elementi di conoscenza al fine di svolgere un adeguato esame istruttorio sul testo.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (4601 approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 4601, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno » (C. 4601);

osservato, in via preliminare, che il decreto-legge, anche a seguito degli emendamenti approvati presso l'altro ramo del Parlamento, contiene numerose misure che beneficiano il settore primario e della pesca;

preso in particolare atto che il decreto-legge, all'articolo 1, comma 10, estende ai settori della pesca ed all'acquacoltura la misura, denominata « Resto al Sud », introdotta dal medesimo articolo al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno, l'articolo 2 estende la predetta misura alle imprese agricole mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

visto altresì il complesso di misure, contenuto all'articolo 3, che, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, consente ai comuni ricadenti in tali regioni di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra

i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono, anche appartenenti a soggetti privati, definendo a tal fine articolate misure volte all'assegnazione dei terreni in questione; preso altresì atto delle previsioni che dispongono che l'elenco dei beni censiti ed assegnati venga inserito nella Banca delle terre agricole e che stabiliscono che coloro che intendano realizzare attività agricole nelle terre assegnate possano utilizzare le misure di incentivo previste dall'articolo 2 (« Resto al Sud »);

preso atto delle norme, contenute all'articolo 2-*bis*, che intervengono, con appositi stanziamenti, a fronteggiare i danni causati dalla diffusione di alcune fitopatie nella regione siciliana;

viste le norme contenute nel testo che stabiliscono, rispettivamente, che le cooperative che svolgono anche solo attività connesse sono da considerarsi imprenditori agricoli ove ci sia l'utilizzo prevalente di prodotti dei soci od il conferimento prevalente ai soci di beni e servizi (articolo 1, comma 8-*ter*) e le disposizioni che estendono ai consorzi agrari la possibilità, già prevista per le cooperative, di partecipare a società di capitali, purché ciò avvenga nel rispetto degli scopi e della finalità mutualistica dei consorzi medesimi (articolo 3, comma 2); precisato, con riferimento alle disposizioni che riguardano le cooperative, che esse specificano e rendono espresso quanto già previsto dall'articolo 2135, comma 3, del codice civile;

viste le misure contenute all'articolo 3, comma 17-*bis*, grazie alle quali le im-

prese agricole che hanno subito danni a causa della eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 possono accedere agli interventi del Fondo di solidarietà autorizzati dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, nell'ambito delle risorse stanziato con tale provvedimento pari a 15 milioni di euro per il 2017, e che rimettono contestualmente in termine le Regioni interessate alle quali viene consentito di esercitare il potere di proposta della declaratoria della eccezionalità dell'evento, ivi prevista, entro il 31 dicembre 2017;

preso atto delle misure contenute all'articolo 9-*sexies* volte a rafforzare gli interventi per il contrasto del fenomeno degli incendi boschivi dolosi impedendo lo sfruttamento successivo dei terreni incendiati;

viste le disposizioni, contenute all'articolo 10, comma 1-*bis*, che stanziato ulteriori risorse, pari a 7 milioni di euro, per indennizzi legati al fermo pesca non obbligatorio per la sola annualità 2017 e che estendono il riconoscimento dell'indennità giornaliera prevista nel periodo di arresto obbligatorio della pesca anche al periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d'anno;

preso altresì atto delle disposizioni contenute all'articolo 14 che prorogano dal 30 giugno al 30 settembre 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

preso infine atto delle misure contenute all'articolo 16-*decies*, che prevede che le tonnare fisse che presentino richiesta siano incluse dal 2018 nel riparto delle quote aggiuntive del tonno rosso; ricordato in proposito che è in avanzato stato di esame in sede referente da parte della Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate che, all'articolo 16, prevede che non più del 20 per cento dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia sia ripartito tra i sistemi di pesca di tipo palangaro e tonnara fissa; ritenuto peraltro che la disposizione contenuta all'articolo 16-*decies* del decreto-legge all'esame non pregiudichi l'applicazione del richiamato articolo 16 del testo unificato recante interventi per il settore ittico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Nuovo testo C. 66 Realacci e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, rammenta che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017 recante un insieme di disposizioni volte a dare impulso alla crescita del

Mezzogiorno, attraverso lo stanziamento di risorse e l'incentivazione di strumenti imprenditoriali già esistenti.

Il disegno di legge è stato oggetto, nel corso dell'esame presso il Senato, di numerose modifiche ed integrazioni.

In particolare l'articolo 1 introduce forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si tratta della misura denominata « Resto al Sud », rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti nelle regioni citate. La misura è finanziata con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (programmazione 2014-2020) per un ammontare complessivo fino a 1.250 milioni di euro.

L'articolo 2 estende la suddetta misura « Resto al Sud » alle imprese agricole, mediante una destinazione di 50 milioni di euro nel quadriennio 2017-2020, per favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Con l'articolo 2-bis il Ministero delle politiche agricole viene dotato di un fondo per la ricerca, con assegnazione di 200 mila euro, per interventi di contrasto alla diffusione dei fenomeni infestanti che colpiscono i carrubi della regione siciliana, nonché il settore olivicolo-oleario e il settore vitivinicolo.

L'articolo 3 promuove la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno consentendo ai comuni di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono.

L'articolo 3-bis riguarda il riconoscimento dei Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), quali strutture di coordinamento delle politiche di ricerca industriale. Ciascun CTN dovrà elaborare un Piano di azione triennale, con un'apposita sezione riferita al Mezzogiorno. Per il 2017 si dispone uno stanziamento di 3 milioni di euro.

Ricorda che i Cluster sono riconducibili ai « poli di innovazione » di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

L'articolo 3-ter prevede una modifica dei limiti di durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria relativi alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.

Gli articoli 4 e 5 concernono le zone economiche speciali (ZES), disciplinando le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese.

L'articolo 6 reca disposizioni volte ad incentivare l'utilizzo di alcuni strumenti previsti nell'ambito delle politiche di coesione, costituiti in particolare dai Patti per lo sviluppo, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure.

L'articolo 6-bis reca una norma volta ad incentivare le regioni alla cessione di spazi finanziari da destinare alla spesa per investimenti da parte degli enti locali.

L'articolo 6-ter mira al completamento delle infrastrutture intervenendo sulla di-

sciplina dell'armonizzazione contabile degli enti locali contenuta nel D.Lgs. n. 118 del 2011.

L'articolo 7 valorizza i Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), al fine di promuovere la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati con risorse nazionali ed europee. Uno specifico Contratto istituzionale è previsto per la città di Matera in quanto Capitale europea della cultura 2019.

L'articolo 8 prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (di cui al decreto-legge n. 373/2003) anche in assenza di taluni dei requisiti previsti dalla disciplina vigente (numero minimo di 500 addetti e debiti non inferiori a 300 milioni), ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti di cui al Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), al fine di adeguarla alle nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.

In attuazione della normativa comunitaria volta alla riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero, l'articolo 9-bis interviene sulla vigente disciplina degli imballaggi. Rammenta che tali disposizioni erano state inizialmente introdotte, e poi soppresse, nella legge europea 2017, di recente approvata dall'Assemblea della Camera.

L'articolo 9-ter favorisce l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle regioni, prevedendo che le Regioni conseguano nel 2017 un valore positivo del proprio saldo di equilibrio.

L'articolo 9-quater interviene sulle procedure per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale e regionale (articolo 48 del DL n. 50 del 2017), prevedendo che nei bandi di gara sia previsto il trasferimento di tutto il personale dipendente non dirigenziale dal gestore uscente al subentrante, senza variazioni nel contratto applicato.

L'articolo 9-*quinquies* abroga una disposizione del DL n. 50 del 2017 in materia di trasporto pubblico locale concernente la disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e il trattamento giuridico-economico del relativo personale.

Al fine di contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, l'articolo 9-*sexies* stabilisce che i contratti che costituiscono diritti reali di godimento sulle aree incendiate siano trasmessi al prefetto e al procuratore della Repubblica e dispone, in presenza di determinate fattispecie (riferibili sostanzialmente ai casi in cui il proprietario sia vittima del reato), l'inapplicabilità della disposizione che vieta il cambio di destinazione dei terreni percorsi da incendi.

Con riguardo alle problematiche occupazionali, l'articolo 10 stanziava 40 milioni di euro per il biennio 2017-2018 per lo svolgimento di programmi di riqualificazione e di ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno. Inoltre, è stata inserita una norma in favore dei lavoratori della pesca marittima.

L'articolo 10-*bis* proroga fino al 2019 la misura in cui si prevede che ai fini della tutela del territorio della regione Sardegna, talune assunzioni di carattere temporaneo non rilevano ai fini delle norme limitative della spesa per il personale stabilite nel decreto-legge n. 66 del 2014.

Con l'articolo 10-*ter* si mira a migliorare l'efficienza economica della gestione di alcune unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa (Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua).

Al fine di contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica, l'articolo 11 consente di attivare, in aree di esclusione sociale, interventi educativi biennali in favore dei minori.

L'articolo 11-*bis* prolunga per l'anno scolastico 2017-2018 l'efficacia delle misure dettate dal decreto-legge n.189/2016 per garantire in Abruzzo e negli altri

territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 lo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017.

L'articolo 11-*ter*, modificando la legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale, prevede che le risorse relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, revocate oppure disponibili a seguito di definanziamenti, sono destinate agli stessi interventi nell'ambito delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti.

Con l'articolo 11-*quater* si autorizza una spesa di complessivi 330 milioni di euro per il periodo 2017-2025 per interventi in materia di edilizia giudiziaria nelle strutture ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

L'articolo 12 ridefinisce, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali. Viene inoltre concesso all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia un contributo straordinario.

Con l'articolo 12-*bis* si dettano disposizioni riguardanti l'assegnazione dei fondi statali di incentivazione in favore dell'Università degli studi di Trento (legge n. 590 del 1982).

L'articolo 13 interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, pervengono allo Stato all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo.

L'articolo 13-*bis* modifica la disciplina sulla bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli – Coroglio (decreto-legge n.133 del 2014) per conferire certezza ai termini di versamento nei confronti del Soggetto Attuatore della curatela fallimentare.

L'articolo 13-*ter* interviene in tema di accesso al trattamento pensionistico di talune categorie di lavoratori occupati in imprese che hanno svolto attività di bonifica dell'amianto.

L'articolo 14 proroga dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento, in favore degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico.

L'articolo 15 conferisce agli enti locali delle regioni del Sud, in via sperimentale e per tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture.

Si interviene poi, con l'articolo 15-*bis*, sulla disciplina della Commissione parlamentare per le questioni regionali (legge n. 62 del 1953), prevedendo che possa svolgere attività conoscitiva e procedere alla consultazione di rappresentanti degli organismi rappresentativi degli enti territoriali, nonché dei singoli enti medesimi.

L'articolo 15-*ter* sospende, a beneficio dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, talune sanzioni previste nella disciplina del sistema statistico nazionale, in relazione alla gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche.

L'articolo 15-*quater* disapplica talune sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni colpiti da recenti eventi sismici.

Con l'articolo 15-*quinquies*, oltre a disporsi l'assegnazione alla città metropolitana di Milano del contributo di 12 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, già autorizzato dal decreto-legge n.50/2017 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, si autorizza un contributo alle province e alle città metropolitane, sempre per il finanziamento delle funzioni fondamentali, di complessivi di 100 milioni per il 2017, di cui 72 milioni a favore delle province e 28 milioni a favore delle città metropolitane.

L'articolo 15-*sexies* consente, in via straordinaria e per il solo anno 2017, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di poter concludere

nuove intese con cui rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali nel proprio territorio.

Con l'articolo 15-*septies* si interviene sulle misure per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, con riferimento al programma di interventi e al fondo previsti dal decreto-legge n. 166 del 1989.

L'articolo 15-*octies* detta disposizioni riguardanti lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017 nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché la prosecuzione, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, dell'acquisizione dei servizi di pulizia.

L'articolo 16 reca previsioni volte al contrasto della marginalità sociale ed a favorire l'integrazione in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti, nonché misure premiali per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione (Manfredonia (Foggia), San Ferdinando (Reggio Calabria) e Castel Volturno (Caserta)). A tale scopo si incrementa di 150 milioni annui per il 2018 il Fondo istituito la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

L'articolo 16-*bis* assegna alla società Strada dei Parchi un contributo annuale di 50 milioni di euro dal 2021 al 2025 nei territori delle regioni Abruzzo e Lazio per interventi di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 ed A25 resi necessari dagli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017.

L'articolo 16-*ter* ha la finalità di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019. Per tali ragioni con esso viene autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane.

Con l'articolo 16-*quater* si dispone che le risorse già previste per la tratta Saler-

no-Reggio Calabria – non più necessarie per gli originari progetti di completamento – possono essere destinate dall'ANAS al miglioramento della rete stradale calabrese.

L'articolo 16-*quinquies* prevede l'istituzione da parte del Ministero delle Infrastrutture di un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

Con l'articolo 16-*sexies* si modifica in più parti la legislazione relativa agli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, con riguardo, tra l'altro, agli interventi di immediata esecuzione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi e all'anticipazione di risorse.

L'articolo 16-*septies* interviene sulla disciplina che regola l'assegnazione di spazi finanziari ai comuni colpiti dai recenti eventi sismici, dettata dall'articolo 43-*bis* del decreto-legge n. 50/2017.

Con l'articolo 16-*octies* si interviene sull'articolo 1, comma 665, della legge n.190/2014, con il quale si è attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (che interessò le province di Catania, Ragusa e Siracusa) che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza.

L'articolo 16-*novies* autorizza una spesa pari a 350 mila euro per il 2017 al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa.

L'articolo 16-*decies* attiene alle tonnage fisse, includendole per il 2018 nelle quote aggiuntive di riparto rispetto alle altre modalità di pesca che, in Italia, riguardano il tonno rosso.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, che non sollevano questioni problematiche riguardanti le competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Nuovo testo C. 66 Realacci e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, evidenzia che la proposta di legge – che la XIV Commissione esamina, in un nuovo testo unificato, ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura – riprende un tema già affrontato nella scorsa legislatura, con la finalità di sostenere e valorizzare le manifestazioni del patrimonio culturale immateriale che abbiano ad oggetto rievocazioni storiche. L'articolo 1 affida alla Repubblica il compito di riconoscere le manifestazioni citate, che « costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché oggetto dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e contrasto del disagio sociale ».

La disposizione richiama in proposito – oltre agli articoli 9 e 33 della Costituzione e alle Convenzioni UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali – l'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di cultura.

Ai fini dell'individuazione dell'oggetto, l'articolo 2, che reca le definizioni, fa riferimento ad eventi in abito storici, rievocazioni e giochi storici, che ripropongano usi, costumi e tradizioni tipici del territorio di appartenenza, che rievochino rilevanti avvenimenti storici, le cui origini

sono comprovate da fonti documentali, e la cui organizzazione faccia capo ad associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali.

In base all'articolo 3, l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica sono istituiti presso il Ministero dei beni culturali, che provvede alla relativa gestione e lo pubblica sul proprio sito. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro emana un decreto per determinare le categorie delle manifestazioni, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo, le modalità di aggiornamento annuale dello stesso.

L'articolo 4 stabilisce che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano (fatte salve le loro competenze in materia), i comuni, le città metropolitane e le comunità montane sostengono e valorizzano le manifestazioni di rievocazione storica. Il sostegno dello Stato avviene mediante apposite sovvenzioni.

Con l'articolo 5 si prevede poi l'istituzione da parte del Ministro dei beni culturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica. Il Comitato è composto da professori universitari delle materie interessate, nominati dal Ministro dei beni culturali, da un funzionario del Ministero dei beni culturali e da un funzionario del Ministero dell'economia.

Il Comitato esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, ai fini dell'inserimento nell'Albo o nell'Elenco di cui all'articolo 3, sulle richieste di patrocinio al Ministero dei beni culturali per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore, nonché stabilisce i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 6.

Il Fondo per la rievocazione storica (articolo 6), già istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali dalla Legge di bilancio per il 2017 (articolo

1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) copre le sovvenzioni di cui all'articolo 4, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si autorizza inoltre il finanziamento del Fondo per 2 milioni di euro a decorrere dal 2020; esso è destinato a erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Nuovo testo C. 3265 Romanini.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione procede oggi all'esame – ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – del nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, della proposta di legge recante Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Il provvedimento ha la finalità, espressa all'articolo 1, di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e delle tradizioni, che costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

All'articolo 2 il pane viene definito come il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenien-

temente lievitata (descritta al successivo articolo 4, comma 1), preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune e viene indicato quali possano essere le possibili denominazioni aggiuntive (pane fresco, pane di pasta madre).

L'articolo specifica inoltre in quali casi sia vietato utilizzare in commercio la denominazione di pane fresco – con specifico riferimento ai pani destinati ad essere posti in vendita oltre le 24 ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo – e detta le relative sanzioni.

L'articolo 3 contiene la definizione di prodotto intermedio di panificazione. Si tratta dell'impasto da pane crudo, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. La definizione riguarda anche l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione che mantengono inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.

L'articolo 3-*bis* stabilisce inoltre che il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzia lo stato o il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

Sui lieviti utilizzabili nella panificazione interviene l'articolo 4, che definisce il lievito come l'organismo unicellulare avente la capacità di convertire gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata. La norma impone la produzione di lievito di origine naturale, come ottenuto mediante processo di trasformazione di un microrganismo presente in natura nel quale non intervengono interferenze operative significative e di modifica sostanziale.

Vengono inoltre definiti il lievito liquido, il lievito secco e la pasta madre.

L'articolo 5 consente l'utilizzazione delle paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dall'articolo 2 sulle diverse denominazioni di pane.

L'articolo 6 contiene la definizione di panificio e norme sulle modalità di vendita del pane.

L'articolo 7 disciplina la denominazione di forno di qualità, riservata esclusivamente al panificio che produce e commercializza pane fresco.

La figura del responsabile dell'attività produttiva, che deve essere individuato per ogni panificio e per ogni laboratorio di panificazione viene disciplinata all'articolo 8.

In tema di mutuo riconoscimento, l'articolo 9 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.

L'articolo 10 definisce i vari tipi di pane fresco tradizionale di alta qualità, ivi compresi i pani riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

L'articolo 11 attribuisce la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni alle ASL ed ai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 11-*bis* stabilisce che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, le regioni adeguano la propria legislazione ai principi in essa contenuti, compatibilmente – nel caso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano – con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 11-*ter* stabilisce infine che il Governo provvede entro sei mesi ad apportare le modifiche necessarie al regola-

mento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

L'articolo 12 abroga infine una serie di disposizioni e l'articolo 13 – in considerazione delle norme di carattere tecnico recate – dispone l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal secondo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della Direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Preso atto dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 12.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo – approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni</i>)	3
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	8
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	18

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015. C. 4471 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4574 Berretta (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4575 Berretta</i>) .	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-11984 Maestri: Sulla carenza di organico del Corpo della polizia penitenziaria e del personale addetto alle misure alternative alla detenzione presso il carcere San Michele di Alessandria	33

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	35
5-11985 Businarolo: Sulla libertà di stampa e la vicenda relativa ad un giornalista de <i>Il Fatto quotidiano</i>	33
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	37

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015. C. 4471 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Atto n. 429 (Rilievi alle Commissioni VII e IX) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	41
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	42
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	120
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	124
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-11979 Pelillo: Iniziative per garantire la tempestività dei rimborsi IVA in favore dei consorzi che hanno come committenti soggetti cui si applica il meccanismo del cosiddetto <i>split payment</i>	121
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	125
5-11980 Gebhard: Misure per favorire la trasparenza delle partecipazioni azionarie superiori allo 0,5 per cento nelle banche italiane	121
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	126
5-11981 Zoggia: Iniziative per modificare le aliquote IVA al fine di agevolare i prodotti realizzati con tecnologie a basse emissioni inquinanti	121
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	128

5-11982 Sottanelli: Chiarimenti circa l'ambito di applicazione della proroga dei termini previsti nel 2017 per i versamenti delle imposte	121
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	129
5-11983 Sibilia: Revoca della nomina dell'Avvocato Ernesto Maria Ruffini a Direttore dell'Agenzia delle entrate	122
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	130
INTERROGAZIONI:	
5-11073 D'Incà: Questioni relative alla gestione della Fondazione Cassamarca	122
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	132

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-11064 Piazzoni e 5-11281 Vezzali: Sull'Istituto statale per sordi di Roma (Issr)	136
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	139
5-11319 Fantinati: Sulla presenza di insetti nel complesso della Reggia di Caserta	137
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	140
5-11397 Vacca: Sulla ripartizione del FFO alle università relativa alla previsione dei costi <i>standard</i>	137
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	141
5-11507 Sgambato: Sul potenziamento dell'organico della scuola dell'infanzia	137
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	143

SEDE CONSULTIVA:

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	138
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	145

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	154
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	156

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	162

SEDE REFERENTE:

Disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali. C. 3864 Sani. (<i>Esame e rinvio</i>)	159
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Nuovo testo C. 66 Realacci e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC008830